

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

(90/C 324/04)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.30)***1. Approvazione del processo verbale**

L'on. D. Martin ha comunicato di essere stato presente ieri, anche se il suo nome non figura nell'elenco dei presenti.

Intervengono gli on.

— McIntosh, la quale ritorna sulla decisione del Parlamento, presa su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato, di procedere a una votazione «raggruppata» alla fine delle discussioni su problemi d'attualità (*parte prima, punto 15*); sottolinea che l'ufficio di presidenza ampliato si è arrogato in proposito una competenza che spetta alla commissione per il regolamento e chiede di invalidare detta decisione fino a quando la commissione per il regolamento non si sarà pronunciata (la presidenza ricorda che la questione è stata deferita fin da ieri all'ufficio di presidenza ampliato, sottolineando comunque che il Parlamento ha preso una decisione;

— Pannella, il quale segnala che è opportuno completare il secondo comma del punto 11 aggiungendo «e sui rapporti tra il Parlamento europeo e il Consiglio in vista delle Conferenze intergovernative»; auspica inoltre che il suo intervento che figura al punto 15, a proposito della questione sollevata dalla on. McIntosh, sia altresì completato aggiungendovi le parole «... e ritiene che la votazione che seguirà è nulla e non avvenuta» (la presidenza gli risponde che, nella versione francese del processo verbale, la qualifica attribuita all'on. Andreotti è corretta e che, d'altra parte, non ha sentito pronunciare dall'on. Pannella le parole che egli vorrebbe veder aggiunte al suo intervento di cui al punto 15);

— Veil, la quale sottolinea che qualsiasi proposta volta a modificare il regolamento implica un rinvio per esame alla commissione per il regolamento e che la procedura seguita ieri è pertanto inammissibile; propone che la commissione per il regolamento si riunisca questa mattina stessa per esaminare il problema (la presidenza prende atto di tale richiesta e assicura che trasmetterà tutte le osservazioni che sono state sollevate all'ufficio di presidenza ampliato, affinché quest'ultimo riesami il problema);

— Killilea, il quale ritorna sul suo intervento concernente l'on. Cox (*parte prima, punto 1*) e sottolinea che non si trattava di un attacco personale;

— Cox, su quest'ultimo intervento;

— Patterson, il quale, evocando la richiesta fatta dalla on. Veil il giorno precedente, di deferire alla commissione per il regolamento la questione delle votazioni raggruppate, non comprende perché la questione sia stata deferita all'ufficio di presidenza ampliato né quale sia l'oggetto preciso di tale deferimento; chiede quando quest'ultimo si riunirà e se sarà esaminata la questione di un eventuale rinvio alla commissione per il regolamento; considera che la procedura seguita non sia regolamentare e che il deferimento alla commissione per il regolamento avrebbe dovuto aver luogo immediatamente, non appena richiesto da un deputato;

— Prag, il quale si trova d'accordo nel giudicare sbagliato il rinvio della questione all'ufficio di presidenza ampliato e sottolinea che il regolamento può essere modificato soltanto nel rispetto delle regole da esso stesso fissate;

— Donnelly, il quale, constata che le quattro dichiarazioni della Commissione non figurano nel processo verbale nonostante la richiesta, da lui avanzata prima della votazione sulle sue relazioni, di pubblicarle in allegato; chiede che ciò venga fatto (la presidenza risponde che detti testi figurano nel resoconto integrale delle discussioni);

Ford, il quale chiede che il Parlamento proceda all'esame dell'ordine del giorno;

— Graefe zu Baringdorf, il quale chiede, tenuto conto delle proteste avanzate nell'attesa di un parere in proposito della commissione per il regolamento, di applicare ancora per oggi la vecchia procedura, al fine di non creare precedenti (la presidenza risponde che il presidente di seduta non può che seguire le decisioni dell'Assemblea);

— Gollnisch, dapprima per fatto personale (è interrotto dalla presidenza che ritiene che l'intervento non verta su un fatto personale), quindi per appoggiare l'intervento della on. Veil e chiedere il rinvio della questione alla commissione competente, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento; deplora infine che una proposta di risoluzione della on. Tazdait sugli avvenimenti di Vaulx-en-Velin sia stata iscritta nelle

Giovedì 22 novembre 1990

presenti discussioni d'attualità mentre l'iscrizione di tale punto era stata rifiuta la tornata scorsa, a suo parere poiché in quel momento anch'egli aveva presentato a nome del gruppo delle destre una proposta di risoluzione su tale argomento;

— Colajanni, il quale segnala che, nei risultati delle votazioni per votazione per appello nominale (pag. 1), il suo nome figura tra quelli dei favorevoli alla prima obiezione, mentre in realtà aveva voluto votare contro;

— Pannella, dapprima sull'intervento dell'on. Gollnisch e poi per chiedere al gruppo socialista di ritirare ufficialmente la proposta fatta ieri in merito al raggruppamento delle votazioni e per ricordare alla presidenza il dovere di rispettare il regolamento;

— C. Beazley, il quale deplora la posizione del gruppo socialista a tale proposito e ritiene impossibile votare oggi sulle urgenze secondo la decisione presa ieri;

— Dury, la quale, nella sua qualità di responsabile per il gruppo socialista delle discussioni d'attualità, sottolinea che la proposta del suo gruppo aveva lo scopo di razionalizzare i lavori dell'Assemblea e che comunque la decisione riguardava soltanto le discussioni d'attualità della presente tornata;

— Veil, la quale chiede che il processo verbale della seduta precedente sia posto in votazione;

— Desama, il quale, rallegrandosi della rapida definizione della questione del numero degli osservatori provenienti dalla ex Repubblica democratica tedesca (*parte prima, punto 12*) auspica che, nella comunicazione che verrà trasmessa al Bundestag tedesco, siano precisate anche le condizioni materiali in cui tali osservatori saranno chiamati a partecipare alle attività del Parlamento e, a tale scopo, chiede che l'ufficio di presidenza ampliato si riunisca d'urgenza (la presidenza risponde che la questione è già stata definita ieri dall'ufficio di presidenza).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio:

— proposta di storno di stanziamenti n. 24/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (C 3-390/90)

deferita alla commissione: BILA (merito)

3. Delega del potere deliberante a una commissione (articolo 37 del regolamento) (votazione)

L'ordine del giorno reca la decisione sulla proposta della commissione per i diritti della donna di applicare l'articolo 37 del regolamento per

- una relazione sull'evoluzione del lavoro femminile non salariato,
- una relazione sull'assistenza ai bambini.

Il Parlamento accoglie la proposta.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 20 novembre, parte prima, punto 5).

4. Situazione in Kuwait (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, nove proposte di risoluzione (B 3-2009, 2017, 2027, 2032, 2043, 2060, 2062 e 2083/90).

(Le proposte di risoluzione B 3-2067 e 2072/90 sono state ritirate.)

La on. Veil illustra la proposta di risoluzione B 3-2009/90.

L'on. Robles Piquer illustra la proposta di risoluzione B 3-2017/90.

L'on. Ford illustra la proposta di risoluzione B 3-2027/90.

Intervengono per richiami al regolamento concernenti quest'ultimo intervento gli on. Sainjon (la presidenza gli revoca la facoltà di parlare in quanto ritiene che non si tratti di un richiamo al regolamento) e Robles Piquer (la presidenza gli revoca parimenti la facoltà di parlare).

L'on. Pérez Royo interviene dapprima sugli interventi precedenti e illustra poi la proposta di risoluzione B 3-2043/90.

L'on. Verbeek illustra la proposta di risoluzione B 3-2051/90.

L'on. Nianias illustra la proposta di risoluzione B 3-2062/90.

L'on. Ephremidis illustra la proposta di risoluzione B 3-2083/90.

Intervengono gli on. Sainjon, a nome del gruppo socialista, Gollnisch, sull'intervento precedente, Penders, a nome del gruppo PPE, Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Blaney, a nome del

Giovedì 22 novembre 1990

gruppo Arcobaleno, van der Waal, non iscritto, Hab-sburg, Lacaze, Pannella e il commissario Matutes.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 12.00 (*vedi successivo punto 8*).

Interviene l'on. Patterson il quale, fondandosi sull'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento, chiede che la decisione di effettuare alle 12.00 la votazione sulle proposte di risoluzione sia sottoposta all'Assemblea.

La presidenza gli ricorda che tale questione è già stata deferita all'ufficio di presidenza ampliato e che non intende ritornare sulla decisione presa in precedenza.

L'on. Pannella chiede la facoltà di intervenire su tale argomento, ma la presidenza rifiuta.

5. Operazione «Gladio» (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B 3-2021, 2058, 2068, 2078 e 2087/90).

La on. Dury illustra la proposta di risoluzione B 3-2021/90.

L'on. Imbeni illustra la proposta di risoluzione B 3-2058/90.

L'on. Falqui illustra la proposta di risoluzione B 3-2068/90.

L'on. Ephremidis illustra la proposta di risoluzione B 3-2078/90.

Interviene l'on. Pannella, il quale ritorna sul problema delle votazioni raggruppate e chiede che il Parlamento prenda una decisione in materia (la presidenza gli risponde che una decisione in materia è già stata presa e che la questione può quindi considerarsi chiusa).

L'on. Vandemeulebroucke illustra la proposta di risoluzione B 3-2083/90.

Intervengono gli on. Baget Bozzo, a nome del gruppo socialista, Imbeni il quale chiede la facoltà di parlare per fatto personale (la presidenza rifiuta e gli fa presente che, conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento, potrà intervenire al termine della discussione), Cassanmagnago Cerretti, a nome del gruppo PPE, De Donnea, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Staes, a nome del gruppo

Verde, Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Pannella, non iscritto.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 12.00 (*vedi successivo punto 9*).

6. Settore dell'informatica (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B 3-1994/riv., 2019, 2036, 2059, 2075, 2081 e 2086/90).

Interviene l'on. Robles Piquer sulla la proposta di risoluzione B 3-1924/90/riv., che ritira.

Interviene l'on. Pannella, il quale, basandosi sull'articolo 64 del regolamento, ribadisce la sua richiesta.

La presidenza gli ricorda nuovamente la decisione presa ieri.

L'on. van Velzen illustra la proposta di risoluzione B 3-2019/90.

L'on. Barros Moura illustra la proposta di risoluzione B 3-2036/90.

L'on. Bontempi illustra la proposta di risoluzione B 3-2059/90.

L'on. Pronk illustra la proposta di risoluzione B 3-2075/90.

L'on. Vandemeulebroucke illustra la proposta di risoluzione B 3-2086/90.

Intervengono gli on. Hughes, a nome del gruppo socialista, e Seligman, a nome del gruppo democratico europeo.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

Vicepresidente

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 12.00 (*vedi successivo punto 10*).

7. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, diciannove proposte di risoluzione (B 3-2008, 2016, 2020, 2034, 2041, 2046, 2049, 2031, 2033, 2061, 2063, 2011, 2014, 2026, 2074, 2053, 2079, 2080 e 2018/90).

La on. Ruiz-Giménez illustra la proposta di risoluzione B 3-2008/90.

Giovedì 22 novembre 1990

L'on. Suárez González illustra la proposta di risoluzione B 3-2016/90.

L'on. Sapena Granell illustra la proposta di risoluzione B 3-2020/90.

L'on. Gutiérrez Díaz illustra le proposte di risoluzione B 3-2041 e 2046/90.

L'on. Staes illustra la proposta di risoluzione B 3-2049/90.

Interviene il commissario Matutes.

L'on. Newton Dunn illustra la proposta di risoluzione B 3-2033/90.

L'on. Mendes Bota illustra la proposta di risoluzione B 3-2061/90.

L'on. Bertens illustra la proposta di risoluzione B 3-2011/90.

L'on. Verhagen illustra la proposta di risoluzione B 3-2014/90.

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la presidenza propone di chiudere la discussione per consentire lo svolgimento della votazione sulle proposte di risoluzione contenute nel punto in oggetto e in quello seguente.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Interviene l'on. Imbeni, per fatto personale.

A nome del Parlamento, la presidenza porge il benvenuto ai ministri degli affari esteri dei tre Stati baltici, Estonia e Lettonia, presenti in tribuna d'onore.

VOTAZIONE

8. Situazione in Kuwait (votazione)

— *proposte di risoluzione B 3-2009, 2017, 2027, 2043, 2062 e 2083/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Woltjer e Dury, a nome del gruppo SOC, Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Veil e Bertens, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Ephremidis, Piquet, Miranda da Silva e de Rossa, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

(Le proposte di risoluzione B 2-2032 e 2051/90 decadono).

— *proposta di risoluzione B 3-2060/90:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

9. Operazione «Gladio» (votazione)

— *proposte di risoluzione B 3-2021, 2058, 2068, 2078 e 2087/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Dury, Galle e Cheysson, a nome del gruppo SOC, Langer, a nome del gruppo Verde, Vecchi, a nome del gruppo SUE, Ephremidis e Piquet, a nome del gruppo COA, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

10. Settore dell'informatica (votazione)

— *proposta di risoluzione B 3-1994/90:*

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *proposte di risoluzione B 3-2019, 2036, 2059, 2086/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. van Velzen, Van Ouirve e Salisch, a nome del gruppo SOC, van Dijk e Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, Raggio e Catasta, a nome del gruppo SUE, Barros Moura e Herzog, a nome del gruppo COA, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 133
Favorevoli: 78
Contrari: 54
Astenuiti: 1

(*vedi parte seconda, punto 3*).

(Le proposte di risoluzione B 3-2075 e 2081/90 decadono).

11. Diritti dell'uomo (votazione)

Salvador

Interviene l'on. Suárez González, il quale chiede che, anche se la proposta di risoluzione comune sarà appro-

Giovedì 22 novembre 1990

vata, la proposta di risoluzione B 3-2016/90 del gruppo PPE sia comunque posta in votazione, in quanto non verte sullo stesso argomento.

La presidenza consulta l'Assemblea su tale richiesta.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

— *proposte di risoluzione B 3-2008, 2020, 2034, 2041, 2046 e 2049/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Sakellariou, Medina Ortega e Arbeloa Muru, a nome del gruppo SOC, Ruiz Giménez e Bertens, a nome del gruppo LIB, Staes, a nome del gruppo Verde, Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Miranda da Silva, Alavanos, Wurtz e De Rossa, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo, (anche il gruppo socialista si è associato a tale proposta di risoluzione).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 a*).

— *proposta di risoluzione B 3-2016/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 b*).

Birmania

— *proposte di risoluzione B 3-2031, 2033, 2061 e 2063/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota, Bertens e Veil, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Telkamper, a nome del gruppo Verde, Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Barros Moura, Wurtz, Ephremidis e De Rossa, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 c*).

Sudan

— *proposte di risoluzione B 3-2011, 2014 e 2026/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Veil e Bertens, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome

del gruppo ADE, Wurtz, Barros Moura, Alavanos e De Rossa, a nome del gruppo COA, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Interviene l'on. Bertens, il quale fa presente che i considerando G e J non sono più d'attualità. Infatti, il considerando G recita che il sig. El Banna è stato liberato mentre in realtà è stato nuovamente arrestato; il considerando J afferma che il sig. Tijani El Tayeb, redattore capo di Al-Midan, è stato incarcerato, mentre nel frattempo è fuggito.

Chiede pertanto che tali considerando siano rettificati.

La presidenza si dichiara d'accordo e segnala che il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta su questi due considerando.

Considerando G e J: approvati

Resto della proposta di risoluzione: approvato.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 d*).

Moldavia

— *proposta di risoluzione B 3-2074/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 e*).

Marocco

— *proposte di risoluzione B 3-2053 e 2079/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Wurtz, a nome del gruppo COA, Aulas, a nome del gruppo Verde, Schartzberg e Dury, a nome del gruppo SOC, Vecchi, a nome del gruppo SUE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

La presidenza segnala che gli on. Schwartzberg e Dury sono firmatari della proposta di risoluzione comune a nome del gruppo socialista.

La on. Veil insorge contro la procedura seguita, ritenendo che tali punti non possano essere posti in votazione poiché non sono stati esaminati nel corso delle discussioni.

La presidenza le ricorda che l'Assemblea ha deciso di chiudere la discussione sui diritti dell'uomo e di porre in votazione le proposte di risoluzione che non erano state discusse nell'ambito di tale dibattito così come quelle inserite nel punto «Calamità».

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 f*).

Giovedì 22 novembre 1990

Vaulx-en-Velin— *proposta di risoluzione B 3-2080/90:*

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 11:

Paragrafo 11: respinto

Resto: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 g*).

Incarcerazione di Mordechai Vanunu:— *proposta di risoluzione B 3-2018/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 h*).

Intervengono gli on. Newton Dunn, il quale si chiede se sia possibile iscriverne nelle discussioni su problemi d'attualità argomenti concernenti i diritti dell'uomo nella Comunità, Gollnisch, il quale, riferendosi all'intervento precedente, ricorda che nelle discussioni su problemi d'attualità della tornata scorsa, le proposte di risoluzione relative ai fatti di Vaulx-en-Velin non erano state accolte adducendo tale pretesto (La presidenza risponde che la responsabilità è in questo caso dei gruppi politici).

12. Calamità*Clima*— *proposte di risoluzione B 3-2037, 2042, 2056m 2077 e 2085/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Collins, a nome del gruppo SOC, Florenz, a nome del gruppo PPE, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Iversen, a nome del gruppo SUE, Alavanos, a nome del gruppo COA, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

Inondazioni in Irlanda— *proposta di risoluzione B 3-2013/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

Inondazioni in Grecia— *proposta di risoluzione B 3-2015/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 c*).

(La proposta di risoluzione B 3-2055/90 decade).

Inondazioni in Slovenia:— *proposta di risoluzione B 3-2030/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 d*).

Moria di foche— *proposta di risoluzione B 3-2024/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 e*).

Siccità— *proposta di risoluzione B 3-2064/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 f*).

Filippine— *proposta di risoluzione B 3-2023/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 g*).

Peste equina— *proposte di risoluzione B 3-2007, 2010, 2012, 2045, 2066 e 2076/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Sierra Bardaji, a nome del gruppo SOC, Arias Cañete e Navarro Velasco, a nome del gruppo PPE, Calvo Ortega, a nome del gruppo LIB, Domingo Segarra, a nome del gruppo SUE, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, Santos López, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 h*).

Interviene l'on. Pannella per deplorare che nel corso della discussione sia stato, a suo avviso, violato due volte l'articolo 64 del regolamento.

Giovedì 22 novembre 1990

La presidenza gli risponde che assai spesso alcuni deputati non sono presenti nel momento in cui vengono prese certe decisioni e quindi le ignorano.

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

(La seduta è sospesa alle 12.20)

(Dalle 12.30 alle 12.50 il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della visita di SAR il Granduca Jean del Lussemburgo).

(La seduta è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. YVES GALLAND

Vicepresidente

Intervengono gli on.

— Cassidy, su talune affermazioni fatte martedì sera dal presidente del Consiglio in carica, Pierluigi Romita, a proposito del risultato dell'elezione per la leadership del partito conservatore britannico, affermazioni che egli considera come un'indebita interferenza negli affari interni di uno Stato membro (la presidenza risponde che si prenderà visione del testo integrale dell'intervento in parola e saranno fatti, se necessario, i passi opportuni; aggiunge che sottoporrà la questione all'ufficio di presidenza);

— Nordmann, il quale critica il modo, a suo giudizio non appropriato, in cui il presidente del Parlamento ha aperto e concluso la seduta solenne dedicata al Granduca Jean di Lussemburgo (la presidenza risponde che sollevierà la questione in sede di ufficio di presidenza);

— Pannella, sull'intervento dell'on. Cassidy (la presidenza ribadisce la risposta già fornita all'on. Cassidy).

13. Comunicazione del presidente

Il presidente richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che, nei turni di votazione di oggi e di domani devono essere ancora posti in votazione più di 750 emendamenti. Ciò equivale a più di sei ore di votazione, se l'Assemblea sarà in grado di esaminare tutte le relazioni iscritte all'ordine del giorno.

Vi è d'altra parte il rischio, aggiunge, che una parte dei testi non sia disponibile in tempo in tutte le lingue.

A questo proposito sottolinea che i traduttori e i servizi direttamente collegati alla seduta hanno lavorato, durante la notte tra lunedì e martedì, fino alle quattro del mattino, la notte seguente fino alle tre e questa notte fino alle due.

Interviene l'on. Killilea sull'ordine del giorno.

14. Dichiarazione della commissione sul settore agricolo dei negoziati GATT (discussione)

Il Commissario McSharry fa una dichiarazione sul settore agricolo dei negoziati GATT.

La presidenza comunica che sono state presentate, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, otto proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, sulla base dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Bocklet, Sonneveld, McCartin, Florenz, Beumer, Langes, Marck, Funk, Peijs, Schleicher, Lulling, Kappelhoff-Wiechert e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulle conseguenze per la politica agricola comune della posizione negoziale comunitaria in seno al GATT (B 3-2004/90);

— Langer e Tälkamper, a nome del gruppo Verde, sui negoziati dell'Uruguay Round (B 3-2090/90);

— Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, sugli aspetti agricoli dei negoziati del GATT (B 3-2091/90);

— de la Malène, Guillaume, Killilea, Pompidou, Fitzgerald, Lataillade, Lalor e Lauga, a nome del gruppo ADE, sui negoziati GATT (B 3-2092/90);

— Domingo Segarra e Fantuzzi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'offerta comunitaria nell'ambito dei negoziati GATT e sulle conseguenze per la politica agricola comune (B 3-2098/90);

— Woltjer, Thareau e Görlach, a nome del gruppo socialista, sulle conseguenze dei negoziati GATT sulla politica agricola comune (B 3-2100/90);

— de Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle negoziazioni GATT (B 3-2102/90/riv.);

— Ainardi, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui negoziati GATT (B 3-2106/90).

(Le proposte di risoluzione B 3-2099/90 sono state ritirate).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

Interviene la on. Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, su tale comunicazione.

Intervengono nella discussione gli on. Woltjer, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE, De Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Spencer, a nome del gruppo democratico

Giovedì 22 novembre 1990

europeo, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verde, Domingo Segarra, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Wurtz, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, van der Waal, non iscritto, e Thareau.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Marck, S. Martin, Ernst de la Grète, Lane, Mottola, Maher, Stavrou, Zeller, Navarro, il commissario MacSharry e il commissario vicepresidente Andriessen.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Con votazione elettronica il Parlamento respinge la richiesta di votazione sollecita.

15. Accordi con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia (discussione)

L'on. Hasburg svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, a nome del gruppo PPE, unitamente agli on. Punset i Casals, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Jensen, a nome del gruppo socialista, alla Commissione, sul mandato negoziale relativo agli accordi con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia (B 3-1448/90).

La presidenza comunica che sono state presentate, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, quattro proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, sulla base dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Punset i Casals, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul mandato di negoziato per gli accordi con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia (B 3-2095/90);

— Aglietta e Melandri, a nome del gruppo Verde, sul mandato a negoziare per accordi con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia (B 3-2102/90);

— Woltjer, Junker e H. Köhler, a nome del gruppo socialista, sugli accordi di associazione con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia («Accordo Europa») (B 3-2103/90);

— Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul mandato a negoziare per accordi con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia (B 3-2105/90).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione.

Intervengono gli on. H. Köhler, a nome del gruppo socialista, Braun-Moser, a nome del gruppo PPE,

Spencer, a nome del gruppo democratico europeo, Anger, a nome del gruppo Verde, Pannella, Randzio-Plath e il commissario vicepresidente Andriessen.

Il presidente dichiara chiusa la discussione

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

La votazione sul merito si svolgerà domani mattina (*vedi processo verbale della seduta del 23 novembre, parte prima, punto 13*).

16. Pesca (discussione) *

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una relazione e un'interrogazione orale con discussione.

L'on. Arias Cañete illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4028/86 concernente le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura (COM(90) 358 — C 3-306/90) (A 3-320/90).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

L'on. Lataillade, *presidente della sottocommissione pesca*, svolge l'interrogazione orale con discussione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, alla Commissione, sulle misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (B 3-1720/90).

Intervengono gli on. Vázquez Fouz, a nome del gruppo socialista, Nicholson, a nome del gruppo PPE, García, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Howell, a nome del gruppo democratico europeo, Ewing, a nome del gruppo Arcobaleno, McCubbin, Blaney e Adam.

La presidenza comunica che sono state presentate, per concludere la discussione sull'interrogazione orale, cinque proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, sulla base dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Howell, a nome del gruppo democratico europeo, sulle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (B 3-2089/90);

— Ewing e Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, sulle misure tecniche per la conservazione delle risorse aliutiche (B 3-2093/90);

— Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, sulle tecniche per la conservazione dei prodotti della pesca (B 3-2094/90);

— Maher, Koefed e Barcia, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle misure di conservazione nel settore della pesca (B 3-2096/90);

Giovedì 22 novembre 1990

— Fernex, a nome del gruppo Verde, sulla conservazione delle risorse della pesca (B 3-2104/90).

La presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

Interviene il commissario vicepresidente Marin.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

La votazione sul merito delle cinque proposte di risoluzione e della relazione Arias Cañete si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 23 novembre, parte prima, punti 14 e 18*).

17. Aiuti alla costruzione navale (seguito della discussione) *

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. Speciale (A 3-289/90).

Intervengono gli on. Donnelly, a nome del gruppo socialista, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Lüttge, Ferrera Ribeiro e il commissario vicepresidente Brittan.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS
ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono gli on. Donnelly, il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario vicepresidente Brittan risponde, Alavanos, il quale deplora le risposte della Commissione, a suo avviso insufficienti, il commissario Brittan.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà in un successivo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 23 novembre, parte prima, punto 15*).

TURNO DI VOTAZIONI

L'on. McCubbin segnala che avrebbe voluto fare un richiamo al regolamento prima del turno di votazioni delle 12.00, ma che la mancanza di interpretazione glielo ha impedito.

18. Conferenze intergovernative — Controllo di bilancio — Finanziamento delle Comunità (seguito della votazione)

L'ordine del giorno reca il seguito della votazione sulla relazione dell'on. D. Martin (A 3-270/90) e sulle relazioni degli on. D. Martin (A 3-281/90), Goedmakers (A 3-233/90) e Colom (A 3-317/90).

a) A 3-270/90):

2. Testo del trattato (seguito):

Emendamenti approvati: 173 con votazione elettronica, 55, 106 con votazione per appello nominale (ARC), 148, 46 (prima parte e ultimo paragrafo dell'articolo 155), 47, 17, 124, 18-24 con successive distinte votazioni, 125, 187, 49, 50, 51, 91, 92 con votazione elettronica, 58, 138, 184, 188, 94, 183 per parti separate (DE), 186

Emendamenti respinti: 171 con votazione elettronica, 172 con votazione elettronica, 46 (seconda parte), 67, 167, 13, 161, 185, 162, 163 con votazione per appello nominale (ARC), 48, 164, 165 con votazione per appello nominale (ARC), 79, 14/riv., 81, 16, 128, 109, 93 con votazione elettronica, 4, 152, 136, 155, 146, 82, 150, 154, 52 con votazione elettronica, 153, 130 con votazione per appello nominale (Verde), 77, 68, 71, questi ultimi tre in blocco, 37, 76, 53

Emendamenti decaduti: 45, 2, 15, 3, 59, 148, 54

Emendamenti ritirati: 160, 60, 126, 137, 147, 149, 151.

3. Paragrafo 2:

Emendamento respinto: 84.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate, a eccezione dell'articolo 216 del trattato, che è stato respinto; tale reiezione ha comportato una modifica dell'emendamento n. 6, approvato ieri.

Sono intervenuti gli on. Vandemeulebroucke, per ritirare l'emendamento 160, il relatore, che ha chiesto una votazione per parti separate sull'emendamento 46, gli on. Herman e De Gucht, che hanno fatto la stessa richiesta, Prag, due volte, sul ritmo troppo rapido delle votazioni, Aglietta, sull'emendamento n. 81, e il relatore, per proporre la reiezione dell'articolo 216 del trattato.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 46:

prima parte: prima metà,

seconda parte: resto,

terza parte: terzo parte dell'articolo 155 del trattato

l'articolo 173 del trattato (LIB):

prima parte: insieme del testo — a eccezione del paragrafo 3: approvato

seconda parte: paragrafo 3: approvato

l'emendamento n. 183 (DE):

prima parte: insieme del testo a eccezione del paragrafo 2,

seconda parte: paragrafo 2.

Giovedì 22 novembre 1990

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 106:

Votanti: 196
 Favorevoli: 183
 Contrari: 10
 Astenuti: 3

Emendamento n. 163:

Votanti: 218
 Favorevoli: 30
 Contrari: 186
 Astenuti: 2

Emendamento n. 165:

Votanti: 215
 Favorevoli: 18
 Contrari: 197
 Astenuti: 0

Emendamento n. 130:

Votanti: 237
 Favorevoli: 6
 Contrari: 229
 Astenuti: 2

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Prag, Sandbaek, a nome del gruppo Arcobaleno, Antony, quest'ultimo sulle condizioni in cui si svolgono le dichiarazioni di voto, e Normann.

Con votazione per appello nominale (SOC, DE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 204
 Favorevoli: 163
 Contrari: 22
 Astenuti: 19

(Vedi parte seconda, punto 6 a).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

b) A 3-281/90:

Emendamenti approvati: 11, 12, 7, 14, 24, 15, 20/riv., 27/riv., 2

Emendamento respinto: 1

Emendamenti decaduti: 9, 6

Emendamenti ritirati: 23, 13, 21, 25, 26, 16, 17, 18/riv.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate.

Il relatore è intervenuto sull'emendamento n. 2.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 b).

c) A 3-233/90:

Emendamento approvato: 1.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate.

Il relatore è intervenuto per segnalare che nell'emendamento n. 1 i termini «conti di gestione» andavano sostituiti con «conti».

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 c).

d) A 3-317/90:

Emendamenti respinti: 2, 3 con votazione per appello nominale (Verde), 1.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate, con riserva di quanto segue:

Sono stati votati per parti separate o con votazioni distinte:

Paragrafo 3,

paragrafo 7 per parti separate:

prima parte: frase introduttiva fino a «trattati»: approvata

seconda parte: resto della frase introduttiva: respinto

terza parte: punto A: approvato

quarta parte: punti B e C: respinti.

L'on. Martinez, fa una dichiarazione di voto, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla quale interviene il relatore.

Risultato della votazione per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 3

Votanti: 178
 Favorevoli: 28
 Contrari: 147
 Astenuti: 3

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 d).

19. Identificazione del lotto a cui appartiene una derrata alimentare (votazione) ** I

(procedura senza relazione: articolo 116 del regolamento)

— direttiva che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (COM(90) 440 — C 3-338/90 — SYN 304)

(deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei lavoratori):

Giovedì 22 novembre 1990

Il Parlamento approva la proposta (*vedi parte seconda, punto 7*).

20. Carnet TIR e ATA (votazione) ** I

(Relazione senza discussione dell'on. Beumer, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA sui documenti di transito (COM(90) 203 def. — C 3-176/90 — SYN 271) (A 3-292/90)

— *proposta di regolamento COM(90) 203 — C 3-176/90:*

Emendamento respinto: 1.

Il relatore è intervenuto sull'emendamento.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 8*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*).

21. Programma SCIENCE (votazione) ** I

(Relazione senza discussione dell'on. La Pergola, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo a un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE) (COM(90) 241 def. — doc. C 3-232/90 — SYN 282) (A 3-282/90)

— *Proposta di decisione COM(90) 241 — C 3-232/90:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 8*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9*).

22. Circolazione intracomunitaria di merci ** I

(Relazione dell'on. Cassidy, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica indu-

striale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (COM(90) 354 def. — C 3-250/90 — SYN 283) (A 3-298/90) (senza discussione)

— *proposta di regolamento COM(90) 354 — C 3-250/90:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

23. Danni causati dai rifiuti (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Ferri — A 3-272/90)

— *proposta di direttiva COM(89) 282 — C 3-154/89 — SYN 217:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 22, 5, 6, 24, 7 (seconda e terza parte), 8, 9, 10, 11 per parti separate (DE), 12-17 con successive distinte votazioni, 21, 18, 19, 20

Emendamenti respinti: 4 con votazione elettronica, 7 (prima parte), 23

Emendamento decaduto: 25.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 7 (PPE, SOC):

prima parte: paragrafo 1,

seconda parte: paragrafo 2,

terza parte: paragrafo 2 bis;

l'emendamento n. 11 (DE):

prima parte: insieme dell'emendamento a eccezione del paragrafo 4,

seconda parte: paragrafo 4.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 11*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

Giovedì 22 novembre 1990

24. Riciclaggio dei proventi di attività illecite (votazione) ** I

(Relazione dell'on. Hoon — A 3-273/90)

— *proposta di direttiva COM(90) 106 — C 3-111/90*
— *SYN 254*:

Emendamenti approvati: 1-7 con successive distinte votazioni, 28, 8 per parti separate (DE), 9, 42, 43, 10, 11, 29 con votazione elettronica, 13-16 con successive distinte votazioni, 30 con votazione elettronica, 41 con votazione elettronica, 32, 33 con votazione elettronica, 34, 17

Emendamenti respinti: 37, 40, 18, 38, 27, 19, 39, 20, 26, 25, 44 per parti separate (LIB, DE), 23, 22, 21

Emendamenti decaduti: 31, 24, 12.

Il relatore è intervenuto sull'emendamento n. 37 e per anticipare la votazione sull'emendamento n. 41.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 44:

prima parte: paragrafi 1, 2 e 3,

seconda parte: paragrafo 4,

terza parte: paragrafo 5:

l'emendamento n. 8:

prima parte: paragrafi 1-4,

seconda parte: paragrafo 5.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 12*).

Intervengono il relatore, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento, il commissario vicepresidente Brittan, il relatore e il commissario Brittan.

— *Progetto di risoluzione legislativa*:

Interviene l'on. Braun-Moser per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12*).

Interviene l'on. McGowan sulle divergenze esistenti tra il numero di deputati che firmano l'elenco dei presenti e di coloro che prendono parte alle votazioni per votazione per appello nominale.

25. Imposte indirette — statistiche degli scambi di beni (votazione) ** I

(relazioni degli on. de Gucht (A 3-279/90) e von Wogau (A 3-283/90))

a) *A 3-279/90*:

— *proposta de regolamento COM(90) 183 — C 3-230/90 — SYN 275*:

Emendamenti approvati: 1, 2-4 (in blocco), 5 e 6 (in blocco)

Emendamenti respinti: 13, 12, 11, 10 e 9 (in blocco), 8, 7

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

b) *A 3-283/90*:

— *proposta di regolamento COM(90) 423 — C 3-321/90 — SYN 181*:

Emendamenti approvati: 1-10 (in blocco), 11, 12-14 (in blocco).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

26. Programma specifico di R & S nei settori dei sistemi telematici e delle scienze e tecnologie marine (votazione) ** I

(relazioni degli on. Sälzer (A 3-291/90), Herve (A 3-287/90) e Anger (A 3-290/90))

— *A 3-291/90*:

— *Proposta di decisione COM(90) 155 — C 3-158/90 — SYN 260*:

Emendamenti approvati: 1-3 (in blocco), 43 (prima parte), 4 e 5 (in blocco), 44, 6-9 (in blocco), 10-19 (in blocco), 20 e 21 (in blocco), 49, 22-33 (in blocco), 34, 36, 45, 37-40 (in blocco), 47, 55, 42

Emendamenti respinti: 43 (seconda parte), 53, 54, 35, 46, 48

Giovedì 22 novembre 1990

Emendamenti decaduti: 50, 41

Emendamenti non ricevibili: 51, 52.

L'emendamento n. 43 è stato votato per parti separate (SOC):

prima parte fino a «contributo finanziario a tale azione centralizzata»,

seconda parte: resto.

È stata chiesta una votazione distinta sull'articolo 2, paragrafo 2.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14 a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14 a*).

b) A 3-287/90:

— *Proposta di decisione COM(90) 158 — C 3-161 — SYN 263:*

Emendamenti approvati: 1-3 (in blocco), 40 (prima parte), 4, 46 con votazione elettronica, 5, 47, 6, 41, 7, 8 (seconda parte), 8 (terza parte con votazione elettronica), 9, 10, 52, 53, 12 e 13 (in blocco), 54, 14-17 (in blocco), 55, 57, 18, 37 (prima parte), 19, 38, 58, 20, 21, 22, 23 e 24 (in blocco), 25, 62, 42, 27-31 (in blocco), 32

Emendamenti respinti: 40 (seconda parte), 48, 49, 8 (prima parte), 50, 35, 36, 56, 37 (seconda parte), 39 43/riv., 44

Emendamenti decaduti: 45, 51, 11, 59, 34, 60, 61.

Il relatore è intervenuto sulla versione francese dell'emendamento n. 52.

Sono stati votati per parti separate:

l'emendamento n. 40 (SOC):

prima parte: fino a «contributo finanziario per detta azione centralizzata»,

seconda parte: resto;

l'emendamento n. 8 (SOC + commissione per l'energia):

prima parte: paragrafo 1,

seconda parte: paragrafo 2,

terza parte: paragrafo 3;

l'emendamento n. 37 (SOC + commissione per l'energia):

prima parte: fino a «emissioni industriali, ecc.»

seconda parte: resto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14 b*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14 b*).

c) A 3-290/90:

— *Proposta di decisione COM(90) 159 — C 3-162/90 — SYN 264:*

Emendamenti approvati: 1-3 (in blocco), 34 (prima parte), 4 e 5 (in blocco), 6, 35, 7, 8-11 (in blocco), 12-15 con successive distinte votazioni, 30, 16-19 con successive distinte votazioni, 33, 20, 21, 22, 36, 23, 40, 25 e 26 (in blocco), 38, 27, 41, 28

Emendamenti respinti: 34 (seconda parte), 29, 31, 32, 37, 39

Emendamento decaduto: 24.

Il relatore è intervenuto sugli emendamenti n. 30, 31, 32, 33 e 40.

L'emendamento n. 34 è stato votato per parti separate (SOC):

prima parte: fino a «contributo finanziario per detta azione centralizzata»,

seconda parte: resto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14 c*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14 c*).

27. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 23 novembre, è così fissato:

Alle 9.00:

— Procedura senza relazione *

— Relazione dell'on. Pérez Royo sulle relazioni CEE-Andorra (senza discussione) *

— Relazione della on. Pollack sulla registrazione dei cani (senza discussione)

— Relazione dell'on. Wettig sul FEOAG (senza discussione) *

— Relazione dell'on. Tomlinson sul finanziamento della PAC (senza discussione) *

Giovedì 22 novembre 1990

- Relazione dell'on. von Wogau sulla creazione di un comitato di statistiche (senza discussione) *
- Relazione dell'on. Bombard sulle intossicazioni acute nell'uomo (senza discussione) *
- Proposte di risoluzione sul mercato interno (votazione)
- Proposte di risoluzione sul Consiglio europeo di Roma (votazione)
- Proposte di risoluzione sugli accordi con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia (votazione)
- Relazione dell'on. Arias Cañete (A 3-320) (votazione)
- Proposte di risoluzione sulla pesca (votazione)
- Relazione dell'on. Speciale (A 3-289/90) (votazione)
- Relazione della on. Rawlings sulle città europee della cultura (articolo 37) (votazione)
- Seconda relazione dell'on. Valverde López sui prodotti fitosanitari * (1)

(1) Il documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

- Relazione della on. Domingo Segarra sulle materie grasse e l'olio d'oliva * (1)
- Relazione dell'on. Carvalho Cardoso sulla seconda tappa dell'adesione del Portogallo * (1)
- Relazione dell'on. Schodruch sulle statistiche sul turismo * (1)
- Relazione dell'on. Crampton sulla crisi del Golfo * (1)
- Discussione congiunta su una relazione dell'on. Barzanti e una relazione dell'on. Elliott sul settore audiovisivo * (1)
- Relazione dell'on. Fantuzzi sulla rete di centri di informazione «Miriam» (1)
- Discussione congiunta su una relazione dell'on. Howell e una relazione dell'on. Lataillade sulla pesca * (1)
- Relazione dell'on. Calvo Ortega sull'iniziativa Telematica (1)
- Relazione dell'on. Smith sull'iniziativa Prisma (1)
- Dichiarazione della Commissione sul forum delle associazioni di migranti.

(La seduta è tolta alle 20.50)

Enrico VINCI
Segretario generale

Nicole PERY
Vicepresidente

Giovedì 22 novembre 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Situazione in Kuwait

— risoluzione comune sui docc. B3-2009, 2017, 2027, 2043, 2062 e 2083/90

RISOLUZIONE

sul tentativo dell'Irak di distruggere il Kuwait

Il Parlamento europeo,

- A. constatando che l'Irak, che ha invaso e ufficialmente annesso il Kuwait, sta ora cercando di eliminare la nazione kuwaitiana mediante misure quali l'adozione di un decreto che annulla entro il 1° dicembre 1990 tutte le carte di identità e i passaporti kuwaitiani, sostituendoli con documenti di identità irakeni, e la dichiarazione che tutti i beni dello Stato kuwaitiano sono di proprietà irakena,
- B. constatando che tutte le misure coercitive adottate dal governo irakeno per irakizzare il Kuwait costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo,
- C. profondamente allarmato dall'esistenza comprovata di un piano per il «trasferimento» dei kuwaitiani, che ne prevede la deportazione in Irak, piano che, visto l'atteggiamento tirannico di Saddam Hussein e le operazioni di sterminio dei kurdi e di altri abitanti dell'Irak, costituisce già un pericolo molto grande per il popolo kuwaitiano,
- D. profondamente allarmato dalle prove che l'Irak ha intrapreso una campagna di colonizzazione massiccia installando truppe irakene e civili in Kuwait, e dai saccheggi sistematici dei beni privati di proprietà dei kuwaitiani,
- E. inorridito dalla campagna di terrore quale risulta soprattutto dal fatto che i cittadini kuwaitiani sono stati uccisi perché in possesso di una bandiera kuwaitiana,
- F. ricordando la sua risoluzione del 12 settembre 1990 sull'annessione del Kuwait da parte dell'Irak ⁽¹⁾,
 1. ribadisce il proprio sostegno alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedono il completo ritiro delle forze irakene dal Kuwait, il ripristino dell'indipendenza kuwaitiana, la liberazione di tutti gli ostaggi detenuti dal regime irakeno;
 2. condanna nuovamente la brutale e ingiustificata invasione del Kuwait da parte dell'Irak nonché il tentativo irakeno di distruggere la nazione kuwaitiana;
 3. condanna con la massima durezza gli sforzi irakeni volti ad estinguere in modo sistematico l'identità kuwaitiana;
 4. denuncia la detenzione di migliaia di ostaggi europei e non, utilizzati come mezzo di pressione e di ricatto nei confronti della comunità internazionale;
 5. chiede al governo irakeno di ritirarsi immediatamente dal Kuwait e di liberare immediatamente e incondizionatamente tutti gli ostaggi di qualsiasi nazionalità, essendo queste condizioni indispensabili per ricercare una soluzione diplomatica e pacifica della crisi che consentirà di restituire al Kuwait la piena sovranità;
 6. chiede alla Comunità e ai suoi Stati membri di aver coscienza della loro responsabilità e di fare tutto quanto è in loro potere per ricordare all'insieme dei membri delle Nazioni Unite che è loro dovere e interesse impedire che un tentativo, non provocato, di distruggere uno Stato membro delle Nazioni Unite possa aver successo;

⁽¹⁾ Vedi processo verbale in tale data, parte seconda, punto 1.

Giovedì 22 novembre 1990

7. riafferma il suo sostegno all'embargo più completo e rigoroso, quale strumento di pressione sull'Irak, al fine di ristabilire lo stato di diritto nel Kuwait e di evitare la guerra;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai Ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, ai governi dell'Irak e del Kuwait e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Operazione «Gladio»

— risoluzione comune sui docc. B3-2021, 2058, 2068, 2078 e 2087/90

RISOLUZIONE

sulla questione Gladio

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le rivelazioni fatte da vari governi comunitari circa l'esistenza da quarant'anni a questa parte di una struttura parallela clandestina di informazioni e intervento armato in vari Stati della Comunità,
 - B. considerando che questa struttura, pilotata dai servizi segreti degli Stati interessati in collegamento con la NATO, è sfuggita per oltre quarant'anni a qualsiasi controllo democratico,
 - C. preoccupato per il pericolo che tali organizzazioni clandestine abbiano potuto, o possano tuttora, intervenire illegalmente nella vita politica interna degli Stati membri,
 - D. considerando peraltro che, in taluni Stati membri, servizi segreti militari (o ramificazioni non controllate dagli stessi) sono stati coinvolti in gravi fatti di terrorismo e di banditismo, come è stato provato da varie inchieste giudiziarie,
 - E. considerando che tali organizzazioni hanno operato e operano al di fuori di ogni legalità, visto infatti che nessun controllo parlamentare è su di loro esercitabile e visto inoltre che spesso le più alte cariche governative e costituzionali dei vari paesi si sono dette all'oscuro di tali faccende,
 - F. considerando che le varie «Gladio» si avvalgono di arsenali e strutture militari autonome tali da determinarne una capacità offensiva sconosciuta e pericolosa per le strutture democratiche dei paesi in cui operano od hanno operato,
 - G. assai preoccupato che in un momento in cui si discute insistentemente di intensificare la cooperazione comunitaria in materia di sicurezza, risultino invece sedi decisionali ed operative sottratte ad ogni controllo democratico e addirittura clandestine,
1. condanna l'approntamento di organizzazioni di informazione e di intervento clandestine e chiede che sia fatta piena luce sul carattere, l'organizzazione, le finalità e ogni altro aspetto di tali strutture clandestine, sulle eventuali deviazioni, sul loro utilizzo per interventi illegali nella vita politica interna dei paesi interessati così come sul fenomeno del terrorismo in Europa e sulle eventuali complicità dei servizi segreti degli Stati membri o di paesi terzi;
 2. protesta vigorosamente contro il fatto che taluni ambienti militari americani dello SHAPE e della NATO si siano arrogati il diritto di premere per l'installazione in Europa di un'infrastruttura clandestina di informazione e intervento;
 3. chiede ai governi degli Stati membri di smantellare tutte le strutture clandestine militari e paramilitari;

Giovedì 22 novembre 1990

4. chiede alle magistrature dei vari paesi in cui sia stata avvertita la presenza di tali strutture militari di far piena luce sulla loro consistenza ed operatività e chiede ai giudici di chiarire particolarmente l'eventuale ruolo che esse hanno avuto nella destabilizzazione delle strutture democratiche dei paesi membri;
5. invita tutti gli Stati membri a compiere i passi necessari, se del caso mediante l'istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta, onde mettere a punto un inventario completo delle organizzazioni attive in tali settori, controllandole nel contempo nei loro legami con i rispettivi servizi di sicurezza dello Stato nonché nei loro legami con gruppi d'azione terroristici e/o nel loro coinvolgimento in altre pratiche illegali;
6. invita il Consiglio a fornire informazioni complete sull'operato di questi servizi segreti di informazione ed intervento;
7. incarica la sua commissione competente di esaminare l'opportunità di organizzare audizioni idonee a chiarire il ruolo e la portata dell'organizzazione «Gladio» ed eventuali altre strutture similari;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Segretario generale della NATO, ai governi degli Stati membri e degli Stati Uniti.

3. Settore dell'informatica

— risoluzione comune sui docc. B3-2019, 2036, 2059 e 2086/90

RISOLUZIONE

sui massicci licenziamenti nell'industria informatica europea, in particolare Philips, Olivetti e Bull

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il Consiglio d'amministrazione del gruppo Philips ha annunciato il 25 ottobre 1990 un piano che prevede la soppressione di 50.000 posti di lavoro, in aggiunta ai 10.000 già annunciati il 2 luglio, nonché la chiusura di unità di produzione,
- B. considerando che tali soppressioni di posti di lavoro sono uno degli elementi di una crisi che investe l'intero settore elettronico e informatico europeo, come testimonia l'annuncio, il 7 novembre 1990, della soppressione di 5.000 posti presso l'azienda informatica Bull, il 13 novembre della soppressione di 7.000 posti presso l'Olivetti e il rilevamento della britannica ICL da parte della giapponese Fujitsu,
- C. considerando che anche altri importanti settori sono minacciati di drastica riduzione dei livelli occupazionali,
- D. considerando che il gruppo Philips partecipa al programma europeo di ricerca sulla televisione ad alta definizione nonché al programma europeo JESSI, relativo allo sviluppo di una nuova generazione di unità di memoria e che come tale ha beneficiato di fondi pubblici provenienti dagli Stati membri e dalla Comunità europea,
- E. considerando che la procedura che la direzione della Philips intende seguire si limita all'informazione a livello nazionale e non invece internazionale e comunitario,
- F. consapevole del fatto che il mercato europeo è invaso da prodotti originari di paesi in cui sono calpestati i principi sanciti nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, venendo a intaccare in tal modo anche il modello sociale europeo,
- G. ricordando che il dialogo sociale è una componente essenziale di tale modello e che il Trattato CEE prescrive alla Commissione di sviluppare a livello comunitario un dialogo tra le parti sociali (articolo 118 B),

Giovedì 22 novembre 1990

H. ricordando la direttiva del 17 febbraio 1975 (75/129/CEE) concernente l'adeguamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamento collettivo ⁽¹⁾,

1. esprime la più profonda solidarietà ai lavoratori colpiti o minacciati dai licenziamenti;
2. condanna la procedura seguita dalla direzione del gruppo Philips che non contempla a tutt'oggi l'informazione e la consultazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori a livello di gruppo; chiede alle parti sociali della Philips International di istituire un comitato di impresa a livello di gruppo;
3. condanna il tipo di ristrutturazioni effettuate, che consistono esclusivamente nella soppressione massiccia di posti di lavoro e nella chiusura di unità di produzione, senza un piano globale di ristrutturazione del settore, negoziato dalle parti sociali e che tenga conto degli interessi dei lavoratori;
4. deplora che il mandato alla Commissione di sviluppare il dialogo sociale non sia stato finora tradotto in iniziative legislative;
5. chiede quindi al gruppo Philips, oltre che alla Bull e alla Olivetti, di informare i sindacati a livello nazionale e comunitario e gli organismi competenti in merito al loro piano di ristrutturazione e, in attesa che venga stipulato un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, di sospendere l'esecuzione di detti piani, di informare la Commissione e il Parlamento sull'impiego dei fondi comunitari;
6. reputa che le politiche economiche e sociali finora realizzate dalla Comunità e dai vari Stati membri sono inadeguate a far fronte alle inquietanti prospettive aperte dal rallentamento della crescita economica e dal pericolo di recessione;
7. chiede alla Commissione di presentare quanto prima
 - una relazione sulla situazione e le prospettive economiche e sociali della Comunità europea alla luce dei recenti eventi,
 - una relazione sulla situazione dell'industria elettronica ed informatica europea,
 - una proposta di direttiva che completi e rafforzi la direttiva 75/129/CEE concernente i licenziamenti collettivi,
 - una proposta di direttiva concernente l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori;
8. invita la Commissione, conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, del Trattato CEE, a elaborare entro il 31 dicembre 1990 una relazione nella quale fornisca, tra l'altro, informazioni concernenti
 - il numero di stabilimenti e di addetti della Philips nella Comunità,
 - l'entità della ristrutturazione prevista e il suo impatto sull'occupazione,
 - i piani sociali e la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali a detta ristrutturazione,
 - i risultati della concertazione tra la Commissione e gli Stati membri;
9. insiste sull'adozione da parte del Consiglio del regolamento concernente lo statuto della Società europea e della relativa direttiva che completa lo statuto di detta società per quanto concerne il ruolo dei lavoratori (COM(89) 268 def. — SYN 219);
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle direzioni e alle organizzazioni sindacali della Philips, della Bull e della Olivetti.

(1) G.U. n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29

Giovedì 22 novembre 1990

4. Diritti dell'uomo

a) risoluzione comune sui docc. B3-2008, 2020, 2034, 2041, 2046 e 2049/90

RISOLUZIONE

sul Salvador

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando l'assassinio dei preti gesuiti spagnoli Ignacio Ellacuria, Ignacio Martin-Baro, Segundo Montes, Armando Lopez, Juan Ramon Moreno, del salvadoregno Joaquin Lopez e della signora Elsa Ramos e di sua figlia Celina, perpetrato da soldati regolari dell'esercito del Salvador il 16 novembre 1989, presso la sede dell'Università centro-americana di San Salvador,
- B. ribadendo la sua preoccupazione per gli ostacoli frapposti alle indagini giudiziarie sull'assassinio,
- C. costernato per l'assassinio della dottoressa spagnola Begoña Garcia Arandigoyen perpetrato da soldati regolari dell'esercito salvadoregno, il 10 settembre 1990, nel distretto di Santa Ana, a 66 chilometri da San Salvador,
- D. considerando l'arresto di 8 militari salvadoregni, tra cui il colonnello Guillermo Benavides, che al tempo dell'accaduto dirigeva l'accademia militare dalla quale sarebbe stato emanato l'ordine di compiere gli assassinii e considerando che sarebbe stato un corpo scelto ad aver ricevuto l'ordine di assassinare i preti gesuiti,
- E. considerando il fatto che il Congresso degli Stati Uniti ha sospeso la concessione di aiuti militari al Salvador per la seconda metà del 1991 in quanto preoccupato per questi delitti,
- F. gravemente preoccupato per le morti non ancora chiarite dei gesuiti spagnoli nonché dei civili impegnati in compiti di cooperazione e di aiuti umanitari,
- G. ricordando le sue risoluzioni approvate il 23 novembre 1989, sulla situazione in Salvador ⁽¹⁾ e il 14 giugno 1990, sull'assassinio di Ignacio Ellacuria e di altri cinque gesuiti nel Salvador e sull'assassinio di Hector Oqueli e Gilda Flores ⁽²⁾, con le quali chiedeva al governo salvadoregno di far luce su tali delitti e di processare gli autori e i mandanti,
- H. considerando la missione di una delegazione parlamentare spagnola e di un'altra del Ministero degli esteri spagnolo, effettuate il 14 novembre 1990 nel Salvador, con il compito di esercitare pressioni sul governo Cristiani,
- I. preoccupato per la situazione di violenza quotidiana in cui versa tale paese, dovuta alle operazioni dei gruppi estremisti paramilitari e delle forze armate nonché alla persistenza dell'attività rivoluzionaria della guerriglia,
- J. considerando gli impegni assunti dal governo nell'ambito della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà dei cittadini salvadoregni nel contesto di «Esquipulas II» e degli ulteriori accordi raggiunti a livello presidenziale,
- K. osservando con speranza il dialogo e il consenso politico raggiunto tra le principali forze democratiche del paese riunite nella «Interpartidaria»,
 - 1. riafferma che il rispetto senza limitazioni dei diritti dell'uomo e la loro piena applicazione sono la base fondamentale dei sistemi democratici;
 - 2. condanna tutte le azioni di violenza, a prescindere dalla loro provenienza;
 - 3. condanna energicamente la tortura e il brutale assassinio di Begoña Garcia Arandigoyen;

⁽¹⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 100.

⁽²⁾ G.U. n. C 175 del 16.7.1990, pag. 169.

Giovedì 22 novembre 1990

4. ribadisce il proprio appoggio a un processo di pacificazione basato sulla ricerca di accordi politici, sulla negoziazione del cessate il fuoco e sull'integrazione dell'FMLN nella vita istituzionale del paese e manifesta il proprio deciso appoggio agli accordi sui diritti dell'uomo conclusi nella riunione effettuata lo scorso luglio a San José e chiede la loro immediata applicazione;
5. chiede alla Cooperazione politica europea di fare tutto il possibile per esercitare pressioni sul governo salvadoregno affinché quest'ultimo faccia piena luce sugli assassinii e punisca i colpevoli;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Cooperazione politica europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Repubblica del Salvador e al Fronte Farabundo Martí di liberazione nazionale.

b) **B3-2016/90**

RISOLUZIONE

in merito alle indagini sull'assassinio di alcuni gesuiti nel Salvador

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando la propria ferma condanna dell'assassinio di sei Gesuiti e di due collaboratrici perpetrato nel Salvador nel novembre del 1989,
- B. considerando l'impegno assunto dal governo salvadoregno di effettuare indagini su questo orrendo crimine, in modo da poter giudicare e punire i responsabili,
 1. chiede alle autorità giudiziarie della Repubblica del Salvador incaricate di investigare su un crimine così esecrabile a non indietreggiare davanti a nessun ostacolo e a nessuna persona, per rilevanti che questi possano essere, e ad accelerare il loro operato nell'intento di portare i colpevoli sul banco degli accusati;
 2. esorta le autorità governative della Repubblica del Salvador a non ostacolare il compito dei giudici, ma anzi a collaborare decisamente con essi, se e in quanto necessario, allo scopo di far completa luce su quel tragico evento e ad infliggere il meritato castigo ai diretti responsabili e ai loro ispiratori;
 3. invita tutte le forze politiche e sociali salvadoregne a sostenere risolutamente, prescindendo dal loro giudizio sull'operato del governo Cristiani, qualsiasi misura che tale governo possa adottare al fine di assoggettare tutti i cittadini della Repubblica, civili e militari, al dettato della legge, autentico fondamento della vita democratica;
 4. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica del Salvador.

c) **risoluzione comune sui docc. B3-2031, 2033, 2061 e 2063/90**

RISOLUZIONE

sul deterioramento della situazione a Myanmar (Birmania)

Il Parlamento europeo,

- A. gravemente preoccupato per l'ulteriore deteriorarsi della situazione a Myanmar (Birmania) dove, a sei mesi dal trionfo elettorale della lega Nazionale per la democrazia, il governo militare resta ancora al potere,

Giovedì 22 novembre 1990

- B. deplorando l'arresto di migliaia di cittadini, tra cui circa 350 monaci buddisti a Mandalay il 22 ottobre 1990 in seguito al loro rifiuto di obbedire all'ordine di riprendere le funzioni religiose per i militari, che essi avevano sospeso dopo la notizia dell'uccisione di due monaci e di due studenti l'8 agosto 1990,
- C. deplorando l'arresto di numerosi esponenti della lega nazionale per la democrazia e di quasi tutti i quadri dirigenti del Partito democratico per una nuova società, avvenuto tra il 23 e il 31 ottobre 1990,
- D. richiamando l'attenzione sulla morte di Maung Ko, esponente della lega nazionale per la democrazia, in circostanze sospette mentre era agli arresti,
- E. sconcertato per la perdurante detenzione di Nay Min, arrestato il 21 ottobre 1988 per aver mandato notizie alla BBC,
- F. consapevole della dichiarazione formulata dal Presidente della Giunta militare, generale Saw Maung, il quale ha affermato che la lega nazionale per la democrazia ha rinunciato a formare un governo prima che sia stata elaborata una nuova Costituzione,
- G. considerando il rapporto di Amnesty International, pubblicato recentemente, sulle gravi e massicce violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate in questi ultimi anni a Myanmar,
- H. ricordando la sua risoluzione del 13 settembre 1990 ⁽¹⁾ sulla crisi della democrazia in Birmania,
1. chiede nuovamente al governo militare e al Consiglio di Stato per la restaurazione della legge e della pace (SLORC), che ne è lo strumento, di restituire il potere ai rappresentanti eletti dal popolo birmano;
 2. chiede nuovamente la liberazione di tutti i prigionieri politici;
 3. denuncia la quotidiana violazione dei diritti dell'uomo in tale paese, dove il governo militare ha aperto 19 centri di detenzione in cui viene praticata la tortura e chiede che siano immediatamente aboliti i centri e i campi di prigionia;
 4. chiede alle autorità locali informazioni precise sulle attuali detenzioni e deportazioni degli oppositori al regime;
 5. chiede che venga istituita un'inchiesta imparziale sui numerosi casi segnalati di esecuzioni extragiudiziarie e torture da parte dell'esercito e della polizia;
 6. sollecita i ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a ribadire queste richieste al governo di Myanmar;
 7. sottolinea che fin quando il governo di Myanmar continuerà a violare gli obblighi derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Comunità non dovrà sviluppare alcun programma di assistenza economica o tecnica con il governo di Myanmar;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo di Myanmar (Birmania) e alla lega nazionale per la democrazia.

⁽¹⁾ Vedi processo verbale in tale data, parte seconda, punto 2.

Giovedì 22 novembre 1990

d) risoluzione comune sui docc. B3-2011, 2014 e 2026/90**RISOLUZIONE****sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Sudan***Il Parlamento europeo,*

- A. fortemente preoccupato per le gravi e incessanti violazioni dei diritti dell'uomo in Sudan, la detenzione di più di trenta prigionieri politici nel carcere di Shalla a El Fasher dove è noto che l'approvvigionamento di acqua e di generi alimentari è del tutto insoddisfacente, la detenzione di più di trecento prigionieri politici a Kartum e in altre prigioni in seguito ai numerosi arresti effettuati a ottobre,
- B. deplorando l'esistenza di centri di detenzione segreti, dove sono detenuti in isolamento numerosi altri prigionieri,
- C. condannando il frequente ricorso alla tortura nelle prigioni e nei centri segreti di detenzione, che è costata, a quanto si ritiene, la vita al dott. Ali Fadul,
- D. particolarmente preoccupato per la sorte di Mokhtar Abdallah, Abel Aziz Mohamed Salmane e Mohamed Omar Al-Mirghani, scomparsi dopo essere stati arrestati tra la fine di agosto e il 4 settembre 1990,
- E. preoccupato per l'arresto, questo mese, dei capi del Partito Umma, tra cui l'ex ministro delle finanze Omar Nur Al Daiem,
- F. preoccupato per l'arresto di numerosi membri del gruppo etnico Dinka che avevano lavorato come funzionari per il precedente governo civile,
- G. deplorando la condanna a tre anni di reclusione di una donna, sig.ra Samira Hassan Mahdi, colpevole di aver dattilografato un poema scritto in prigione da Hassan El Banna,
- H. deplorando che l'ultimo Primo ministro democraticamente eletto in Sudan, Sadiq Al Mahdi, sia tuttora agli arresti domiciliari,
- I. condannando l'incarcerazione del professor A.M. Attia, consorte di una cittadina della Comunità, imprigionato senza alcuna imputazione né processo dal 13 gennaio 1990, sottoposto a maltrattamenti fisici e psicologici, che dal 1° ottobre ha già fatto diversi scioperi della fame della durata di tre giorni, che intende ripetere fino alla sua liberazione,
- J. condannando la detenzione, in condizioni estremamente degradanti e senza che sia stata formulata alcuna imputazione, di nove scrittori tra cui il capo del sindacato degli scrittori Kamal Al Gizouli, il poeta e insegnante Mahjoub Osman e il redattore del R'ay al Amm, Mohamed Medani,
- K. considerando che un anno fa in Sudan vi erano quaranta testate indipendenti mentre ora sono autorizzati solo tre giornali patrocinati dal governo,
- L. considerando che qualunque inviato in Sudan a fini giornalistici deve ottenere l'autorizzazione da parte del governo sudanese,
 - 1. chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici e di quanti sono detenuti in base alle leggi di sicurezza, a meno che un tribunale civile non abbia dimostrato che hanno commesso crimini;
 - 2. ritiene che queste o altre brutalità e atrocità consimili, oltre all'intimidazione e alla persecuzione di intellettuali e sindacalisti, diano la misura della determinazione del governo militare sudanese a creare uno Stato che si farà gioco dei suoi obblighi di rispettare i diritti dell'uomo;
 - 3. si compiace per la sollecitudine di cui ha dato prova il Consiglio a proposito del trasferimento forzato dei loro campi presso Kartum di migliaia di profughi che avevano cercato di sfuggire alla carestia e alla guerra civile nel sud;

Giovedì 22 novembre 1990

4. riconosce che il rischio di carestia, gravante su circa 5 milioni di sudanesi, impone che la Comunità e i suoi Stati membri si preparino a fornire un aiuto umanitario più sostanziale e ritiene che, vista la precedente condotta del governo sudanese, questo aiuto dovrà essere controllato esclusivamente da organizzazioni non governative;
5. condanna per contro i tentativi di negare alla popolazione civile (rifugiata) gli aiuti disponibili mediante blocchi o altre azioni, come nei casi del porto di Massaua e dello sgombero violento dei campi profughi intorno alla capitale sudanese;
6. chiede alla Cooperazione politica europea di esigere la liberazione di tutti i prigionieri politici e l'abolizione di ogni forma di tortura;
7. prende atto del fatto che la questione dei diritti dell'uomo nel Sudan è stata sollevata nel quadro dell'Assemblea paritetica ACP-CEE e auspica che la visita della delegazione di tale Assemblea possa essere organizzata, ora che le autorità sudanesi hanno assunto l'impegno di rispettare le condizioni previste;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo del Sudan e ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE.

e) B3-2074/90

RISOLUZIONE

sui diritti dell'uomo in Moldavia

Il Parlamento europeo,

- A. preoccupato per la situazione venutasi a creare nella repubblica sovietica della Moldavia, dove la minoranza di turchi gagauzi pretende di separarsi dalla maggioranza moldava, mentre un analogo movimento separatista è nato in seno alla minoranza russo-ucraina insediata nella parte orientale della stessa Repubblica,
- B. addolorato per i numerosi morti e feriti già provocati da tale situazione nella città russo-ucraina di Dubossary, sul fiume Dniester, sempre nel territorio della suddetta repubblica,
- C. turbato dal fatto che la diversità delle lingue e delle razze, la cui tutela costituisce parte del diritto naturale della società, ha dato luogo a forti tensioni e a eventi particolarmente dolorosi,
- D. consapevole dei movimenti di opinione che chiedono la reintegrazione nella Repubblica rumena del territorio della Moldavia (già Bessarabia e Bucovina), movimenti attualmente frenati dalla difficile situazione interna della Romania,
- E. allarmato per le dichiarazioni del Presidente sovietico Gorbaciov, il quale ha affermato davanti alle telecamere del suo paese che in Moldavia pesa «una grave minaccia sulla pace e la vita quotidiana»,
 1. chiede con forza alle autorità e a tutti i cittadini della Romania e della Moldavia di dimostrare la massima prudenza nell'affrontare temi tanto delicati come la revisione dei confini, le questioni relative alla lingua o le tensioni tra varie comunità etniche;
 2. chiede urgentemente alle autorità sovietiche, moldave e rumene di analizzare serenamente i dati effettivi concernenti i diritti dei propri cittadini allo scopo di trovare un giusto equilibrio tra le richieste dei vari gruppi linguistici ed etnici, in modo da evitare tanto la soppressione delle particolarità dei singoli gruppi quanto la frammentazione a cui può portare la molteplicità dei separatismi;

Giovedì 22 novembre 1990

3. chiede, a tal fine, che non sia esclusa a priori nessuna soluzione delle differenze esistenti e che, nel frattempo, tutte le comunità cooperino per evitare ulteriori episodi di violenza;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Cooperazione politica europea e alla Commissione nonché ai governi dell'URSS, della repubblica sovietica della Moldavia e della Romania.

f) risoluzione comune sui docc. B3-2053 e 2079/90

RISOLUZIONE

sui diritti dell'uomo in Marocco e sul rilascio di Abraham Serfaty

Il Parlamento europeo.

- A. ricordando le sue numerose risoluzioni sulla situazione dei prigionieri politici e sul mancato rispetto dei diritti dell'uomo in Marocco, in particolare la sua risoluzione dell'11 febbraio 1988 in cui chiede la liberazione di Abraham Serfaty,
 - B. considerando che numerosi detenuti politici continuano a restare nelle prigioni marocchine, dove a più riprese hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la pena reclusiva loro inflitta e le condizioni di detenzione,
 - C. ricordando che Abraham Serfaty, condannato nel 1977 dalle autorità marocchine all'ergastolo a causa della sua opposizione politica al governo di Hassan II, ha più di 60 anni ed è ormai uno dei più vecchi detenuti politici del mondo,
 - D. ricordando che il suo stato di salute, che è andato costantemente aggravandosi dal momento della condanna per effetto delle sevizie subite, è reso ancora più precario dalle condizioni di detenzione,
 - E. ricordando altresì che la famiglia Oufkir si trova in carcere dal 1972 solo per motivi di legami familiari,
1. chiede alla Cooperazione politica europea di intervenire urgentemente e con un'iniziativa umanitaria presso le autorità marocchine, in particolare per ottenere una scarcerazione di Abraham Serfaty;
 2. chiede al Marocco di rispettare tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo di cui è firmatario e raccomanda l'amnistia immediata per tutti i prigionieri politici, in particolare per i detenuti di Kenitra che fanno uno sciopero della fame, i deportati di Tazmamart e Ahmed Khier, nonché opportune garanzie di democrazia e libertà di parola e la scarcerazione immediata della famiglia Oufkir;
 3. ribadisce la sua richiesta che la prossima delegazione CEE-Maghreb che si recherà in Marocco venga autorizzata a visitare i detenuti politici e le prigioni marocchine ufficiali o clandestine;
 4. ritiene inaccettabili le pressioni esercitate dal governo marocchino che chiama in causa la libertà di stampa e di pubblicazioni in uno Stato membro della Comunità;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, ai governi degli Stati membri e al governo del Marocco.

Giovedì 22 novembre 1990

g) B3-2080/90

RISOLUZIONE

sui disordini scoppiati a Vaulx-en-Velin in seguito alla morte del ventunenne Thomas CLAUDIO, avvenuta il 6 ottobre 1990 durante un controllo delle forze dell'ordine

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il 6 ottobre 1990 a Vaulx-en-Velin, un sobborgo di Lione, un giovane di 21 anni, Thomas Claudio, ha trovato la morte durante un controllo di polizia,
 - B. considerando che i tumulti scoppiati in seguito alla morte del giovane Thomas Claudio rispecchiano un malessere assai profondo che pervade i quartieri periferici non solo in Francia, ma in tutta quanta la Comunità,
 - C. considerando che vi è un nesso fra questi fenomeni e il contesto sociale,
 - D. considerando che la miseria e la precarietà delle condizioni di vita, delle informazioni, della scolarizzazione nonché delle possibilità di lavoro e di alloggio non sono una fatalità,
 - E. considerando che l'emarginazione non può che generare razzismo e tensioni del genere,
 - F. considerando che, se i pubblici poteri non adottano misure concrete per cambiare questa situazione, assisteremo allo sviluppo di ghetti invivibili,
 - G. considerando che bisogna darsi da fare per conoscere le aspirazioni profonde degli interessati,
 - H. considerando che di questo malessere, che è all'origine degli scontri di Vaulx-en-Velin, non soffrono solo i giovani delle periferie, ma tutta la gioventù (anche dei licei),
 - I. considerando che in questi sobborghi periferici si pone un grave problema di incomunicabilità fra gli abitanti e le istituzioni pubbliche, specie quelle incaricate del mantenimento dell'ordine e dell'amministrazione della giustizia,
 - J. considerando che le priorità ai fini dello sviluppo di questi sobborghi sono, da un lato, la sicurezza delle persone e, dall'altro, il rispetto dei vari gruppi etnici da parte dei pubblici poteri e segnatamente delle forze di polizia;
1. chiede agli Stati membri di non attendere che l'ordine pubblico sia minacciato per intervenire a tutti i livelli, allo scopo di intraprendere e proseguire senza soste la lotta contro l'emarginazione;
 2. esorta i poteri locali e nazionali a definire politiche a lungo termine che tengano conto delle esigenze e aspirazioni di questi gruppi, creando le condizioni necessarie per la loro attiva partecipazione alla messa a punto delle politiche che li riguardano direttamente;
 3. chiede che vengano create condizioni atte a favorire il dialogo tra la popolazione e le pubbliche istituzioni, specie tra sindaci, scuole, forze di polizia, organi giudiziari ed i giovani, per evitare cedimenti del tessuto sociale, che è l'unico elemento in grado di assicurare una coabitazione pacifica;
 4. chiede che le autorità competenti francesi facciano quanto prima piena luce sulla morte di Thomas Claudio, ne identifichino i responsabili e li puniscano se del caso in maniera esemplare, così da indurli in futuro a tenere un comportamento più rispettoso delle leggi;
 5. chiede in particolare che le forze dell'ordine e i docenti ricevano una migliore formazione sui diversi gruppi etnici che vivono nelle periferie urbane e che i funzionari vengano assunti secondo criteri che tengano conto della diversità di tali gruppi, in modo da facilitarne l'integrazione;
 6. ritiene che solo a queste condizioni sia possibile lo sviluppo sociale dei quartieri popolari senza rischio di provocare ulteriori esplosioni di violenza in altre città, sia in Francia che nella Comunità;

Giovedì 22 novembre 1990

7. è del parere che non possa essere svolta nessuna politica d'integrazione sociale degli abitanti di questi quartieri ignorandone i bisogni sociali e di espressione e non rispettando la vita e la dignità degli individui;
8. chiede agli Stati membri di escogitare quanto prima possibile politiche che tengano conto di tutti gli elementi sopraindicati e di prevedere i mezzi per realizzarle;
9. esorta il Consiglio ad integrare i problemi dei grandi agglomerati urbani nelle sue politiche e nel programma di lavoro delle Comunità;
10. invita la Commissione a svolgere uno studio sulle politiche dei centri urbani avviate nelle grandi metropoli della Comunità, allo scopo di tracciare politiche quanto più efficaci possibile;
11. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al governo francese, alla Prefettura del Rodano, al Comune di Vaulx-en-Velin e ai sindacati di polizia.

h) **B3-2018/90**

RISOLUZIONE

sul rapimento e l'incarcerazione di Mordechai Vanunu

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il 27 maggio 1990 la Corte suprema israeliana ha respinto un appello di Mordechai Vanunu contro la condanna a 18 anni che gli era stata inflitta,
 - B. profondamente preoccupato per il fatto che Vanunu ha già trascorso più di 4 anni in isolamento nella prigione di Ascalona, in una cella di appena 3 metri per 2,
 - C. ricordando che egli era stato rapito a Roma dalle autorità israeliane per essere successivamente processato,
 - D. consapevole del fatto che il reato per il quale è stato condannato consiste nella sua decisione di rivelare, attraverso il «Sunday Times» di Londra, la consistenza dell'arsenale nucleare israeliano,
 - E. consapevole del fatto che i paesi che rispettano i diritti dell'uomo non considererebbero probabilmente come un tradimento e un atto di spionaggio (reati per i quali Vanunu è stato processato e condannato) la decisione di rivelare notizie a mezzo stampa per motivi di pubblico interesse, né comminerebbero certamente una condanna a una così pesante pena detentiva,
 - F. rilevando che il Presidente di Israele dispone del potere di concedere la grazia, di cui si è talvolta avvalso, tra l'altro nei confronti di alcuni ufficiali superiori del Shin Beth implicati nell'uccisione di due palestinesi mentre erano sotto custodia,
1. ri richiama alla sua risoluzione del 14 giugno 1990 in cui chiedeva a) al Presidente di Israele di concedere la grazia o quantomeno di commutare la condanna inflitta a Mordechai Vanunu e b) ai Presidenti delle Istituzioni comunitarie di esprimere delle rimostranze nei confronti del Presidente di Israele e del governo di tale paese;
 2. rileva dalle risposte della Commissione all'interrogazione orale n. 991/90 e del Presidente in carica dei ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica all'interrogazione orale n. 992/90, del 10 ottobre 1990, che le autorità israeliane non hanno dato riscontro alla risoluzione del Parlamento;
 3. constata che Vanunu è tuttora in prigione, nelle medesime condizioni di quando la suddetta risoluzione è stata approvata, per cui deve essere attuata la decisione del Parlamento europeo di riesaminare la situazione entro tre mesi qualora Vanunu fosse ancora detenuto, in modo da studiare un'opportuna linea di condotta;

Giovedì 22 novembre 1990

4. incarica la sua commissione per le relazioni economiche esterne di esaminare quali misure commisurate al caso e nell'ambito delle competenze legali della Comunità è opportuno adottare per esercitare una pressione atta a far cessare questa persistente violazione dei diritti dell'uomo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Cooperazione politica europea, alla Commissione, al Presidente e al Primo ministro di Israele.

5. Calamità

- a) **risoluzione comune sui docc. B3-2037, 2042, 2056, 2077 e 2085/90**

RISOLUZIONE

sulle conclusioni della seconda conferenza mondiale sul clima

Il Parlamento europeo,

- A. viste le conclusioni della recente seconda Conferenza mondiale sul clima,
 - B. considerando la relazione elaborata nel corso del 1990 dagli esperti sul clima, in cui si conclude che se le emissioni di gas serra continuano agli attuali livelli la temperatura della terra aumenterà di 1,5-4,5 °C e il livello del mare di almeno 65 centimetri per l'anno 2015,
 - C. considerando che le principali cause dei cambiamenti climatici sono attualmente le emissioni di biossido di carbonio (60%), di metano (17%) e di CFC, nonché di ossido di azoto (20%);
 - D. considerando che la pioggia acida e il disboscamento intensivo hanno ripercussioni indirette sull'effetto serra in quanto contribuiscono a ridurre la capacità di assorbire il CO₂,
 - E. considerando le conclusioni della parte scientifica della Conferenza mondiale in cui 747 esperti hanno chiesto, tra l'altro, una riduzione del 60% delle emissioni di biossido di carbonio nei prossimi 60 anni,
 - F. considerando che l'incremento del trasporto di beni come conseguenza della sua liberalizzazione in prospettiva del mercato unico e dello sviluppo delle economie di mercato nell'Europa dell'Est secondo delle stime, potrebbe comportare, come minimo, un raddoppio dell'attività di trasporto entro il 2000.
 - G. considerando che per la prima volta la comunità internazionale ha constatato che i cambiamenti climatici provocati dall'uomo possono provocare gravi danni ambientali sulla terra e che pertanto occorre prendere azioni globali, compresi aiuti speciali ai paesi del Terzo mondo,
 - H. deplorando profondamente allo stesso tempo che nelle conclusioni della seconda Conferenza mondiale non siano stati previsti limiti di tempo specifici per l'applicazione delle riduzioni delle emissioni da parte degli Stati membri,
 - I. considerando che gli Stati della Comunità, a causa dell'ampiezza della loro produzione industriale, contribuiscono notevolmente ad aggravare il fenomeno dell'effetto serra,
 - J. deplorando in particolare che gli Stati Uniti e l'URSS non siano stati disposti ad accettare misure concrete per la riduzione delle emissioni, sebbene USA e URSS siano responsabili di almeno il 40% delle emissioni complessive di CO₂,
1. deplora il fatto che la seconda Conferenza mondiale sul clima non abbia preso nessuna decisione sulle misure concrete da prendere;

Giovedì 22 novembre 1990

2 deplora in particolare il fatto che gli Stati Uniti non abbiano avuto la volontà di prendere misure specifiche per ridurre le emissioni pur essendo il paese che contribuisce maggiormente all'effetto serra,

3 si compiace per l'adozione delle prime misure comunitarie per combattere l'effetto serra ma ritiene che le presenti decisioni non siano sufficienti per ottenere la necessaria stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni di gas-serra,

4 sostiene che soltanto una politica comunitaria basata sul principio dello sviluppo sostenibile può contribuire efficacemente alla riduzione dell'effetto serra,

5 chiede che non oltre il 1997 siano vietati nella Comunità il consumo e la produzione di tutti i clorofluorocarburi (CFC) completamente alogenati, di tutti gli halon e i composti di tetraclorocarburo e cloroformio di metile,

6 invita gli Stati membri a congelare non oltre il 1995 — rispetto alla situazione del 1987 — tutte le loro emissioni di biossido di carbonio,

7 chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte concrete entro il 31 gennaio 1991 per ridurre le emissioni di biossido di carbonio prevedendo una riduzione del 30% nel 2005, del 50% nel 2020 e dell'80% nel 2050,

8 ritiene che questo obiettivo può soltanto essere realizzato mediante l'adozione di un piano globale che preveda

- a) il ricorso a tasse ambientali e incentivi per ridurre le emissioni di CO₂,
- b) un impiego razionale dell'energia,
- c) la riduzione dell'impiego intensivo dell'energia nel settore industriale,
- d) la promozione dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili,
- e) la promozione dei trasporti pubblici,
- f) misure contro le deforestazioni,

9 ritiene che gli introiti derivanti dalla tassa energetica debbano essere investiti per
— un programma di risparmio energetico,
— un fondo internazionale per il clima,

10 chiede allo stesso tempo alla Commissione di presentare una proposta concernente un programma globale in occasione dei negoziati per la Convenzione internazionale sul clima il cui inizio è previsto in febbraio 1991 a Washington con particolare riferimento agli aiuti ai paesi del Terzo mondo, alla lotta contro la deforestazione e alla questione del controllo dell'applicazione degli accordi internazionali in materia ambientale

11 incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi che hanno partecipato alla seconda Conferenza mondiale sul clima

b) **B3-2013/90**

RISOLUZIONE

sui danni causati dalle inondazioni nell'Irlanda del Nord

Il Parlamento europeo

A tenendo conto dell'annuncio fatto dalla Commissione il 6 febbraio 1990 su un aiuto d'emergenza per le zone colpite dalle inondazioni,

Giovedì 22 novembre 1990

- B. considerando che le recenti avverse condizioni atmosferiche hanno provocato estese inondazioni, specialmente in tutta una zona dell'Irlanda del Nord,
- C. considerando che tale situazione ha causato perdite di vite umane,
 - 1. chiede alla Commissione di concedere un aiuto all'Irlanda del Nord commisurato ai danni effettivamente subiti;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e allo Stato membro interessato.

c) **B3-2015/90**

RISOLUZIONE

sui disastri provocati dalle piogge torrenziali nella Grecia sud-occidentale (zona di Vartholomiu, dipartimento dell'Elide)

Il Parlamento europeo,

- A. considerando gli estesi danni provocati dalle recenti piogge torrenziali nella zona di Vartholomiu nel dipartimento dell'Elide, che sono costate una vita umana e il ferimento di numerose persone,
- B. considerando gli ingentissimi danni all'agricoltura e all'allevamento di bestiame, consistenti nella devastazione di 300 ettari di terreno coltivato a patate e di 7 ettari di serre, nella perdita per annegamento di 300 pecore e vitelli e di centinaia di polli nonché nella distruzione di grandi estensioni adibite all'allevamento di bestiame,
- C. considerando i gravi danni alle abitazioni, ai negozi, alle infrastrutture e ai servizi, i costi del cui ripristino hanno ridotto i comuni circostanti ad una situazione economica spaventosa,
- D. considerando i gravi danni subiti dalla rete fognaria e di distribuzione dell'acqua, dal sistema stradale interno e da quello interprovinciale nonché dalla linea ferroviaria che attraversa la zona, danni che hanno provocato l'interruzione dei collegamenti con la regione disastrosa,
- E. ricordando che l'Elide era già stata colpita due anni fa da un terremoto catastrofico,
 - 1. esprime la propria solidarietà alle vittime del maltempo;
 - 2. chiede alla Commissione di concedere, in collaborazione con le autorità regionali e nazionali elleniche, un aiuto urgente per riparare i danni, procedere alle necessarie ricostruzioni nella zona colpita e alleviare le condizioni dei suoi abitanti mediante l'iscrizione di stanziamenti alla linea di bilancio relativa agli aiuti in caso di catastrofi naturali;
 - 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al governo ellenico e alle autorità regionali dell'Elide.

Giovedì 22 novembre 1990

d) B3-2030/90

RISOLUZIONE
sulle inondazioni in Slovenia

Il Parlamento europeo,

- A. prendendo atto delle vere e proprie alluvioni che hanno colpito la Slovenia nel periodo compreso tra il 31 ottobre e l'11 novembre 1990 e causato la perdita di due vite umane, gravi danni alla popolazione civile, alle infrastrutture stradali, alla rete elettrica e idrica, agli impianti industriali e commerciali e all'agricoltura, provocando perdite finanziarie valutate intorno a 9 miliardi di dinari (oltre 900 milioni di dollari),
- B. consapevole dell'urgenza di aiutare la popolazione della Slovenia a far fronte alle conseguenze di tale catastrofe, non da ultimo sotto il profilo alimentare,
1. chiede che la Comunità conceda un aiuto d'urgenza a favore della Slovenia;
 2. invita la Commissione a prevedere altresì un aiuto alimentare d'urgenza a favore della popolazione colpita;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle autorità della Repubblica slovena.

e) B3-2024/90

RISOLUZIONE
sulla foca monaca

Il Parlamento europeo,

- A. visto che nei mesi scorsi nel Mediterraneo e sulla costa europea dell'oceano Atlantico sono stati rinvenuti morti moltissimi delfini striati,
- B. visto che nei mesi scorsi sono state rinvenute nel Mediterraneo occidentale e sulla costa atlantica europea sei foche monache (*Monachus Monachus*) morte,
- C. profondamente preoccupato che la causa di tali morti possa essere rinvenuta nel virus della foca *Phocine Distemper* o in uno della stessa specie, responsabile della morte del 60% delle foche comuni nel Mar del Nord e nel Baltico orientale,
- D. a conoscenza del fatto che il numero di esemplari di foche monache viene stimato ad appena 500, se non addirittura 300 e che la foca monaca è pertanto la specie più rara nella CE e una delle 12 specie più minacciate sulla terra,
- E. preoccupato che il virus possa diffondersi molto rapidamente tra le ultime colonie di foche monache a Madeira, in Sardegna, Grecia e Turchia,
- F. preoccupato che ciò significherebbe l'estinzione della foca monaca nel futuro prossimo, forse addirittura entro pochi mesi,
- G. ritenendo non improbabile che il numero di vittime tra le foche monache risulterà ancora maggiore a causa dell'esistenza di ulteriori fattori che minacciano non solo i mammiferi marini, ma anche altri organismi che vivono nel mare, quali l'inquinamento organico e chimico, i disturbi (tra l'altro a causa del turismo) e l'uccisione intenzionale da parte dei pescatori,

Giovedì 22 novembre 1990

1. invita la Commissione a istituire con la massima priorità un programma d'azione volto a salvare la foca monaca dall'imminente estinzione, tenendo conto a tal fine dei seguenti punti:
 - eventuale vaccinazione di giovani foche con vaccino ucciso;
 - eventuale vaccinazione di foche adulte con vaccino ucciso;
 - promozione della ricerca scientifica che possa individuare l'esatta natura di un eventuale virus;
 - creazione di una rete di osservatori e di esperti veterinari che possano intervenire immediatamente per la vaccinazione, la raccolta e la spedizione di campioni per la ricerca;
 - creazione di una banca centrale di dati per le informazioni sulla foca monaca;
 - creazione di un organo scientifico che ricerchi nel medio termine le possibilità, elabori i piani e metta a punto le condizioni per il mantenimento in cattività degli animali fintantoché non potranno essere immesse senza pericolo in un ambiente naturale atto alla sopravvivenza della loro specie;
 - individuazione, istituzione, attivazione e manutenzione di una serie di stazioni biologiche in cui si possano curare e/o riabilitare e, qualora possibile, allevare le foche monache;
 - allestimento di una di queste stazioni nella baia di Gerakas sull'isola greca di Alonneso, in combinazione con un'effettiva gestione di un parco marino nelle Sporadi occidentali;
 - intensivizzazione della ricerca biologica sul campo, in particolare in Grecia, al fine di localizzare le foche monache che potrebbero, se necessario, essere vaccinate o poste in isolamento;
2. invita la Commissione a mettere a disposizione nel 1991 risorse sufficienti dal fondo ACNAT per poter compiere un tentativo ragionevole di salvare la foca monaca;
3. invita altresì la Commissione a fare tutto il possibile per salvare la foca monaca e risparmiare alla Comunità la vergogna di lasciare estinguere sul suo territorio una specie di foca nel momento stesso in cui si adopera per salvare tali specie altrove nel mondo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

f) **B3-2064/90**

RISOLUZIONE

su un aiuto alimentare al Sudan

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che, a seguito della siccità del 1984, circa un milione di persone sono morte di fame nel Corno d'Africa,
- B. considerando che milioni di sudanesi sono nuovamente minacciati da una grave carestia dovuta a due anni di siccità che hanno causato un deficit di 1,3 milioni di t di cibo,
- C. tenendo conto delle affermazioni secondo le quali le autorità sudanesi avrebbero bloccato, confiscato o dirottato aiuti destinati alle persone colpite dalla carestia nel Sudan meridionale.

Giovedì 22 novembre 1990

- D. tenendo conto del grido di allarme lanciato da Concern, da The Save Children Fund e dall'UNICEF, le cui relazioni parlano di decine di migliaia di persone, bambini compresi, che potrebbero morire prima di Natale se non verranno intraprese azioni preventive,
1. chiede agli Stati membri di fornire con la massima urgenza aiuti alimentari, per motivi umanitari, alle popolazioni del Sudan colpite dalla rinnovata minaccia di una severa carestia;
 2. chiede alla Commissione di coordinare la distribuzione degli aiuti alimentari mediante le ONG attive in Sudan;
 3. chiede al Consiglio di intervenire presso le autorità sudanesi affinché queste consentano di distribuire l'aiuto alimentare alla popolazione di tale paese;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, alle autorità sudanesi e a tutte le ONG operanti in Sudan.

g) **B3-2023/90**

RISOLUZIONE

sulle conseguenze per le Filippine del terremoto del 16 luglio 1990 e della crisi del Golfo

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che le Filippine sono messe a dura prova dalle conseguenze umane ed economiche del terremoto del 16 luglio 1990 che ha provocato la morte e il ferimento di alcune migliaia di abitanti nonché danni per varie centinaia di milioni di dollari,
 - B. profondamente preoccupato per le gravi conseguenze economiche della crisi del Golfo per le Filippine e per vari altri paesi in via di sviluppo asiatici,
 - C. considerando che la crisi del Golfo ha posto le Filippine dinanzi a gravi problemi a seguito del rimpatrio di 60.000 lavoratori filippini dal Kuwait e di altri 5.000 dall'Irak,
 - D. considerando che questi lavoratori procuravano ogni anno alle Filippine valuta pregiata per vari milioni di dollari, una fonte di entrate che è ora venuta meno, sostituita da notevoli costi per il loro rimpatrio e reinserimento,
 - E. considerando che l'aumento dei prezzi del petrolio a seguito delle tensioni nel Golfo persico comporterà, tra l'altro, un deficit nella bilancia dei pagamenti delle Filippine di un miliardo di dollari nel primo semestre del 1990, superiore del 63% al deficit del primo semestre 1989,
 - F. profondamente preoccupato per il nuovo tentativo di colpo di stato da parte di alcuni militari ribelli, svoltosi il 4 ottobre 1990 nell'isola di Mindanao,
1. ritiene che sia necessario un aiuto più immediato della Comunità alle Filippine per consentire loro di superare le conseguenze del terremoto, alle quali questo paese non è sufficientemente in grado di provvedere;
 2. sostiene che le Filippine meritino un aiuto più cospicuo per il rimpatrio di decine di migliaia di persone dall'area del Golfo e il loro reinserimento, ad esempio mediante l'assunzione totale dei costi di rimpatrio da parte della Comunità;
 3. ritiene che l'inasprimento dei problemi economici delle Filippine rafforzi unicamente la minaccia alla democrazia e al governo costituzionale di questo paese;

Giovedì 22 novembre 1990

4. rivolge pertanto un appello alla Commissione perché esamini con particolare attenzione la richiesta del presidente Aquino del 17 settembre 1990 di estendere l'aiuto promesso per la ricostruzione di un ospedale o di una scuola alla ricostruzione sia di un ospedale che di una scuola;
5. invita la Commissione a esaminare con benevolenza le richieste di aiuti provenienti da altri paesi in via di sviluppo asiatici ingiustamente colpiti dalla crisi del Golfo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Presidente delle Filippine.

h) **risoluzione comune sui docc. B3-2007, 2010, 2012, 2045, 2066 e 2076/90**

RISOLUZIONE

sulla peste equina

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 90/426/CEE del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi,
 - vista la decisione 90/552/CEE che stabilisce i limiti del territorio infestato da peste suina e la decisione 90/553/CEE che introduce un contrassegno di identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina,
- A. considerando che i risultati delle analisi effettuate dalle autorità sanitarie spagnole confermano l'esistenza di un nuovo focolaio di peste equina in Andalusia, che ha causato la morte di un elevato numero di equidi,
 - B. considerando che la peste equina è un'epizoozia endemica che infesta alcune aree del continente africano, ragion per cui è di vitale importanza rafforzare le misure di prevenzione proprio nella penisola iberica, geograficamente così vicina al focolaio originario,
 - C. considerando che nella sua risoluzione del 15 dicembre 1988 si chiedeva alla Commissione di adottare, in collaborazione con le autorità spagnole, un programma di depistaggio e d'azione urgente per tenere sotto controllo ogni nuovo focolaio di questo tipo,
 - D. considerando che nella risoluzione da esso approvata nel settembre 1989 si sottolineava la necessità, per la Commissione, di adottare un programma di controllo dell'epidemia, in considerazione del secondo focolaio che allora veniva registrato,
 - E. considerando che la suddetta direttiva 90/426/CEE stabilisce in via transitoria, fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure di lotta contro la peste equina, talune disposizioni da osservare nei territori infestati e norme di vigilanza e controllo per quanto riguarda gli spostamenti verso altre zone,
 - F. considerando di avere espresso il suo parere nella risoluzione legislativa del 18 maggio 1990 sulle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di equini,
 - G. considerando i gravi danni economici di ogni tipo causati dal persistere dell'infezione epizootica,
1. prende atto degli sforzi recentemente compiuti dalla Commissione e culminati nell'adozione delle decisioni (CEE) 90/552 e 90/553 sopra citate;
 2. ricorda tuttavia alla Commissione la necessità di elaborare, d'intesa con le autorità nazionali e quelle delle comunità autonome spagnole, un programma globale e rigoroso di controllo dell'epizoozia;

Giovedì 22 novembre 1990

3. chiede alla Commissione di concertare con il governo autonomo dell'Andalusia un censimento degli equidi e di garantire che in tale regione i controlli veterinari vengano effettuati col massimo scrupolo;
4. sottolinea la necessità che gli allevatori, d'intesa con le autorità sanitarie, attuino urgentemente una campagna di rivaccinazione di tutti gli equini della zona infestata e di vaccinazione degli equini nati di recente;
5. chiede che, conformemente alla decisione CEE/90/553, vengano attuati sistemi indelebili di controllo che consentano di stabilire con il massimo di certezza l'avvenuta vaccinazione degli equini;
6. raccomanda che, sulla base della suddetta decisione CEE/90/552 che stabilisce i limiti del territorio infestato e le zone protette e sotto controllo in Spagna e Portogallo, le competenti autorità sanitarie adottino le misure necessarie per assicurare un rigoroso controllo dei movimenti di equidi, evitando in tal modo il propagarsi dell'infezione;
7. raccomanda che si proceda all'elaborazione di un catasto delle aziende e degli equidi che si trovano nella zona protetta e che le competenti autorità forniscano agli allevatori tutte le informazioni necessarie circa le misure da adottare;
8. chiede che, sulla base della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, riguardante talune spese nel settore veterinario vengano stanziati 10.000.000 ECU da destinare al cofinanziamento della lotta intesa a debellare la peste equina e al risarcimento degli allevatori;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo spagnolo e al governo autonomo dell'Andalusia.

6. Conferenze intergovernative — Controllo di bilancio — Finanziamento delle Comunità

a) A3-270/90

RISOLUZIONE

sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 23 novembre 1989 sulla Conferenza intergovernativa decisa al Consiglio europeo di Madrid ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 1990 sulla Conferenza intergovernativa nel quadro della strategia del Parlamento europeo per l'Unione europea ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 aprile 1989 sulla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
- vista la terza relazione interlocutoria della sua commissione per gli affari interistituzionali (doc. A3-270/90),

⁽¹⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 111.

⁽²⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

⁽³⁾ G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 97.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 53.

Giovedì 22 novembre 1990

- A. considerando che la commissione per gli affari istituzionali, assistita da quattro esperti legali, ha tradotto le proposte del Parlamento in proposte di modifica specifiche del Trattato CEE,
- B. considerando che è necessario effettuare un ulteriore studio sulla definizione di norme giuridiche nell'ambito dell'ordinamento comunitario, e sulle relazioni intercorrenti tra di esse, al fine di presentare proposte concrete in un successivo momento,
1. approva le proposte di modifiche del Trattato CEE figuranti in appresso, le quali, congiuntamente agli articoli del Trattato sull'Unione economica e monetaria contenuti nella risoluzione del Parlamento del 10 ottobre 1990 ⁽¹⁾ e agli articoli sulla sussidiarietà contenuti nella risoluzione del 21 novembre 1990 sul principio di sussidiarietà ⁽²⁾ costituiscono l'insieme del pacchetto di proposte che il Parlamento chiede alle CIG di esaminare;

Articolo 2

Sostituire:

La Comunità ha il compito all'interno di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune, il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri e l'introduzione di una politica economica e monetaria comune oltre che mediante un intervento comune nel settore degli affari sociali, dell'occupazione e dell'ambiente, uno sviluppo armonioso sostenibile ecologicamente delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione orientata sulla qualità ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e la convergenza delle condizioni di vita e di lavoro sulla via del progresso nonché più strette relazioni fra gli Stati e i cittadini che a detta Comunità partecipano e la correzione degli squilibri regionali.

Nelle sue relazioni internazionali, la Comunità ha il compito, tramite l'adozione di politiche comuni, l'attuazione di azioni comuni e lo stretto coordinamento delle politiche nazionali, di promuovere la sicurezza, la pace, la cooperazione per tutti i popoli del mondo, il disarmo e la libera circolazione delle persone e delle idee. Essa mira a promuovere il miglioramento delle relazioni commerciali e monetarie internazionali nonché lo sviluppo equo e armonioso di tutti i popoli del mondo per consentire loro di uscire dal sottosviluppo e dalla fame e garantire a tutti gli esseri umani condizioni di vita decorose e il pieno esercizio dei propri diritti politici, economici e sociali.

Articolo 3

Aggiungere il testo seguente:

- l) l'instaurazione di una politica comune nel settore degli affari sociali e dell'occupazione,
- m) l'instaurazione di una politica estera comunitaria,
- n) la promozione, tramite i necessari provvedimenti da adottare in materia di istruzione, mezzi di comunicazione di massa, informazione, ricerca e cultura, degli scambi, della cooperazione e di programmi congiunti tra gli Stati membri che rispettino e rafforzino il carattere pluralistico e diversificato della società europea,
- o) l'instaurazione di una politica comune dell'ambiente,
- p) l'instaurazione di una politica comune nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico,
- q) lo sviluppo di una politica comune in vista della realizzazione della sua coesione economica e sociale,
- r) l'instaurazione di politiche compensative per correggere la povertà, l'emarginazione sociale e per migliorare la situazione dei minorati.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5.

⁽²⁾ Idem, punto 7.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 3 bis

La Comunità interviene solo per l'adempimento dei compiti che le sono stati assegnati dai trattati e per il conseguimento degli obiettivi in essi definiti. Se a tal fine sono assegnate alla Comunità competenze in modo non esclusivo e non definitivo, essa interviene nella misura in cui la realizzazione di tali obiettivi rende necessaria la partecipazione comunitaria, in quanto le dimensioni o gli effetti degli obiettivi stessi oltrepassano le frontiere degli Stati membri, oppure la Comunità può attuare le finalità in questione più efficacemente che non gli Stati membri operanti separatamente.

Articolo 8A

Dopo il secondo paragrafo aggiungere il testo seguente:

Il completamento del mercato interno e il suo sviluppo rendono necessarie disposizioni volte a garantire la convergenza, ad un livello più elevato, delle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri e l'attribuzione alla Comunità dei mezzi finanziari necessari.

PARTE SECONDA — FONDAMENTI DELLA COMUNITÀ:

Prima del titolo I, aggiungere un titolo preliminare

Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali*Articolo 8 D*

1. La presente Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali tutela chiunque rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
2. Quando taluni diritti sono riservati ai cittadini della Comunità, si può decidere di estenderne il godimento, integralmente o parzialmente, a terze persone.
3. Ai sensi della presente Dichiarazione è cittadino della Comunità chiunque possieda la cittadinanza di uno degli Stati membri.

Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali***Disposizioni generali****Articolo 1 (Dignità)*

La dignità umana è inviolabile.

Articolo 2 (Diritto alla vita)

Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 3 (Uguaglianza di fronte alla legge)

1. Nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, tutti i soggetti sono uguali di fronte alla legge.
2. È vietata ogni discriminazione basata in particolare sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altra situazione.
3. È vietata ogni discriminazione fra i cittadini della Comunità basata sulla nazionalità.
4. La parità fra uomini e donne, di fronte alla legge, segnatamente nei settori del lavoro, dell'istruzione, della famiglia, della tutela sociale e della formazione, deve essere assicurata.

Articolo 4 (Libertà di pensiero)

Chiunque ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 5 (Libertà di opinione e di informazione)

1. Chiunque ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere informazioni o idee, segnatamente filosofiche, politiche e religiose.
2. L'arte, la scienza e la ricerca sono libere. È rispettata la libertà accademica.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 6 (Vita privata)

- 1 Chiunque ha il diritto al rispetto e alla protezione della propria identità
- 2 È garantito il rispetto della vita privata e della vita familiare, della reputazione, del domicilio e delle comunicazioni private
- 3 Le autorità pubbliche possono sorvegliare individui e organizzazioni solo se debitamente autorizzate da un organo soggetto a controllo democratico istituito a questo fine

Articolo 7 (Tutela della famiglia)

La famiglia gode della tutela giuridica, economica e sociale

Articolo 8 (Libertà di circolazione)

- 1 I cittadini della Comunità hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio comunitario e di eleggersi domicilio. Essi possono esercitarvi qualsiasi attività
- 2 I cittadini della Comunità sono liberi di lasciare il territorio comunitario e di ritornarvi
- 3 I cittadini dei paesi terzi legalmente residenti nella Comunità godono degli stessi diritti
- 4 I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee

Articolo 9 (Diritto di proprietà)

Il diritto di proprietà è garantito. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica, giudicata necessaria, e nei casi e alle condizioni previsti da una legge e previo equo risarcimento

Articolo 10 (Libertà di riunione)

Chiunque ha diritto di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche

Articolo 11 (Libertà di associazione)

- 1 Chiunque ha diritto alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri partiti politici e sindacati e d'isciversi ad essi
- 2 Nella sua vita privata, nessuno può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza ad un'associazione, purché quest'ultima non sia illegale

Articolo 12 (Libertà professionale)

- 1 Chiunque ha il diritto di scegliere liberamente professione e luogo di lavoro e di esercitare liberamente la propria professione
- 2 Chiunque ha diritto a una formazione professionale adeguata e corrispondente alle proprie capacità che qualifichi al lavoro
- 3 Nessuno può essere privato di un lavoro per motivi arbitrari e nessuno può essere costretto a svolgere un determinato lavoro

Articolo 13 (Condizioni di lavoro)

- 1 Chiunque ha diritto a condizioni di lavoro eque
- 2 Saranno adottate le misure necessarie per garantire l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché una retribuzione che consenta di condurre una vita dignitosa

Articolo 14 (Diritti sociali collettivi)

- 1 È garantito il diritto di negoziato fra le parti sociali
- 2 Il diritto ad azioni collettive, compreso il diritto di sciopero, è garantito in tutta la Comunità

Giovedì 22 novembre 1990

- 3 I lavoratori hanno il diritto di essere informati regolarmente in merito alla situazione economica e finanziaria della loro impresa e di essere consultati in merito alle decisioni suscettibili di incidere sui loro interessi

Articolo 15 (Tutela sociale)

- 1 Chiunque ha il diritto di beneficiare di tutte le misure suscettibili di consentirgli di godere del migliore stato di salute possibile
- 2 I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i loro aventi diritto hanno diritto alla previdenza sociale o a un sistema equivalente
- 3 Chiunque sia privo di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e sanitaria
- 4 Chiunque, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sia incapace di trovare un alloggio adeguato ha il diritto di essere assistito a tale riguardo dalle autorità pubbliche responsabili in materia

Articolo 16 (Diritto all'istruzione)

Chiunque ha diritto a un'istruzione e a una formazione professionale a seconda delle sue capacità

L'insegnamento è libero

È assicurato il diritto dei genitori di fare impartire tale istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche

Articolo 17 (Principio di democrazia)

- 1 Ogni potere pubblico promana dal popolo e deve essere esercitato conformemente ai principi dello Stato di diritto
- 2 Ogni potere pubblico deve essere direttamente eletto o essere responsabile di fronte ad un parlamento direttamente eletto
- 3 I cittadini della Comunità hanno il diritto di partecipare all'elezione dei deputati del Parlamento europeo a suffragio universale libero, diretto e segreto
- 4 Tutti i cittadini della Comunità godono dell'elettorato attivo e passivo
- 5 I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee

Articolo 18 (Diritto di accesso alle informazioni)

A chiunque è garantito il diritto di accesso e di rettifica per i documenti amministrativi e i dati che lo riguardano

Articolo 19 (Accesso alla giustizia)

- 1 Qualunque persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a presentare ricorso a un giudice stabilito dalla legge
- 2 Chiunque ha diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e entro termini ragionevoli da un tribunale indipendente e imparziale, istituito dalla legge
- 3 L'accesso alla giustizia è effettivo e prevede l'attribuzione di un'assistenza legale a chi non dispone di risorse sufficienti per avviare azioni giudiziarie

Articolo 20 (Ne bis in idem)

Nessuno può essere perseguito o condannato per fatti per i quali è già stato assolto o condannato

Articolo 21 (Irretroattività)

Nessuna responsabilità può essere attribuita per azioni od omissioni non censurabili secondo il diritto vigente nel momento in cui sono state commesse

Articolo 22 (Pena capitale)

La pena capitale è abolita

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 23 (Diritto di petizione)

Chiunque ha il diritto di presentare richieste o reclami scritti al Parlamento europeo.

Le modalità di esercizio di tale diritto sono determinate dal Parlamento europeo.

Articolo 24 (Ambiente e protezione dei consumatori)

1. Fanno parte integrante di ogni politica comunitaria:
 - la preservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente,
 - la protezione dei consumatori e degli utenti dai rischi per la salute e la sicurezza e dalle transazioni commerciali sleali.
2. Le istituzioni comunitarie sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la realizzazione di tali obiettivi.

Disposizioni finali

Articolo 25 (Limiti)

I diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere limitati, entro limiti ragionevoli e indispensabili in una società democratica, solo da una norma giuridica che ne rispetti comunque il contenuto essenziale.

Articolo 26 (Livello di protezione)

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come limitativa della tutela offerta dal diritto comunitario, dal diritto degli Stati membri, dal diritto internazionale nonché dai trattati e dagli accordi internazionali in materia di diritti e di libertà fondamentali, né come contraria alla loro attuazione.

Articolo 27 (Abuso di diritti)

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come implicante un qualsiasi diritto di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla limitazione o alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Articolo 8 E

Razzismo e xenofobia

La Comunità e i suoi Stati membri, nei settori di rispettiva competenza, adottano le misure necessarie per prevenire e, se necessario, vietare tutte le forme di intolleranza, ostilità e violenza nei confronti di persone o gruppi di persone ispirate dalle differenze razziali, religiose, culturali, linguistiche, sociali o nazionali, e per impedire qualsiasi forma di segregazione nei riguardi di tali persone o gruppi di persone.

Articolo 8 F

La Comunità adotta, seconda la procedura di cui all'articolo 188 ter, misure volte a sviluppare forme comuni di cittadinanza europea, compreso il godimento di tutti i diritti fondamentali enumerati nel presente trattato, e in particolare il diritto per i cittadini della Comunità di partecipare alle elezioni locali ed europee nello Stato membro di residenza.

Articolo 8 G

La Comunità adotta, in conformità delle procedure previste all'articolo 188 ter, iniziative comuni volte a definire i diritti e i doveri dei cittadini dei paesi terzi residenti nella Comunità o di passaggio nella stessa.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 43

Paragrafo 2, sostituire il terzo comma con il testo seguente:

La Comunità adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo conformemente alla procedura di cui all'articolo 188 ter.

Articolo 49

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente nuova lettera:

- e) vigilando affinché i diritti dei lavoratori migranti siano uguali a quelli dei lavoratori dei paesi di accoglienza.

Articolo 51

Modificare ma frase introduttiva nel modo seguente:

La Comunità, secondo la procedura prevista all'articolo 188 ter, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

Articolo 51 bis

La Comunità, secondo la procedura prevista all'articolo 188 ter, adotta misure miranti alla realizzazione della libera circolazione delle persone.

Le misure da prendere riguardano in particolare:

- i cittadini degli Stati membri e i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente in uno degli Stati della Comunità;
- il diritto di residenza;
- il diritto all'accesso a un'occupazione e a una formazione.

Articolo 74

Sostituire con il testo seguente:

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti che costituisce parte integrante delle politiche tendenti alla realizzazione del mercato interno e dell'Unione economica e rispetta gli obiettivi ambientali e sociali del Trattato.

Articolo 75

Sostituire con il testo seguente:

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, la Comunità stabilisce, a norma degli articoli 188 ter e 188 quater
 - a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
 - b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
 - c) norme comuni per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nei settori tecnico, sociale e fiscale, onde eliminare qualsiasi distorsione della concorrenza nel mercato comune dei trasporti;
 - d) norme comuni per la sicurezza dei trasporti;
 - e) politiche strutturali per promuovere la competitività delle imprese comunitarie dei trasporti o per sviluppare sistemi integrati di trasporto, soprattutto per quanto riguarda le ferrovie e i trasporti intermodali;

Giovedì 22 novembre 1990

- f) norme comuni per il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di infrastrutture dei trasporti e per la creazione di un fondo comune per le infrastrutture dei trasporti, aventi come obiettivo quello di contribuire al finanziamento dei progetti di interesse comunitario, a complemento dei finanziamenti erogati dagli Stati membri o mediante risorse provenienti dai mercati dei capitali, e in coordinamento con gli altri strumenti finanziari della Comunità;
 - g) norme comuni per la costituzione di un registro comunitario per la flotta marittima;
 - h) norme comuni per la costituzione di un'autorità europea dell'aviazione civile;
 - i) ogni altra disposizione utile allo sviluppo di un sistema europeo dei trasporti conformemente agli obiettivi del Trattato.
2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente sono stabilite durante il periodo transitorio. Le disposizioni di cui ai punti c), d) e e) sono stabilite in concomitanza con le misure di liberalizzazione e, al massimo, entro il 31 dicembre 1992. Le disposizioni di cui ai punti f) e g) sono stabilite entro il 31 dicembre 1994.

Articolo 77

Aggiungere alla fine:

La Comunità stabilisce, a norma dell'articolo 188 ter, norme comuni per garantire la trasparenza degli aiuti erogati.

Articolo 82

Sostituire con il testo seguente:

Le regole di concorrenza del Trattato si applicano ai settori di cui al titolo IV. La Comunità adotta, a norma dell'articolo 188 ter, le disposizioni utili alla loro applicazione tenendo conto degli aspetti sociali dei trasporti.

Articolo 84

Modificare come segue:

1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai trasporti ferroviari, su strada, per via navigabile, alla navigazione marittima e aerea, nonché ai trasporti intermodali.
2. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, si applica la procedura prevista dall'articolo 228.

Articolo 100 A

Sopprimere il paragrafo 2.

Al paragrafo 3, dopo «protezione dell'ambiente», aggiungere «tutela sociale».

Articolo 101

Aggiungere il testo seguente:

La Commissione può adottare tutte le misure necessarie per ovviare a gravi distorsioni economiche e sociali provocate, in uno Stato membro dall'azione comunitaria e qualora l'intervento dei fondi strutturali si dimostri insufficiente;

Articolo 113

Modificare come segue:

2. Sopprimere.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, si applica la procedura prevista dall'articolo 228.
4. Sopprimere.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 114

Sopprimere

Articolo 115

Sopprimere

Articolo 116

Qualora aderiscano alle organizzazioni internazionali sia la Comunità sia i singoli Stati membri, essi, per tutte le questioni che non rientrano nella competenza comunitaria ma rivestono un interesse particolare per la Comunità, condurranno un'azione comune senza pregiudicare le competenze a essa attribuite. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata dopo aver consultato il Parlamento europeo, proposte relative alla portata e all'attuazione di tale azione comune.

(Sopprimere il secondo comma)

TITOLO III**La politica sociale e occupazionale***Articolo 117*

Sostituire con

La Comunità e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che risiedono legalmente nella Comunità.

Essi promuovono parità di opportunità nell'accesso alla formazione, al perfezionamento e alla cultura.

La Comunità si adopera per promuovere la consapevolezza di una cultura europea comune avendo, nel contempo, cura di preservare la varietà culturale nelle regioni.

Articolo 118

Sostituire con

Salve le altre disposizioni del presente trattato e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Comunità ha il compito di adottare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 188 ter, previa consultazione del Comitato economico e sociale, una politica comune nel settore sociale e dell'occupazione, e di promuovere la cooperazione fra gli Stati membri, in particolare per le materie riguardanti:

- l'occupazione
- il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza sociale
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro,
- la salute,
- il diritto sindacale e alle trattative collettive fra datori di lavoro e lavoratori
- la creazione di imprese di economia sociale (cooperative di capitali, cooperative di persone, mutue, ecc) e in generale, l'accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione

Articolo 118 A

Sopprimere il primo paragrafo e sostituire con il testo seguente

Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, per promuovere il miglioramento delle condizioni di vita, delle norme sociali e della formazione dei lavoratori, della parità delle possibilità per tutti i lavoratori, e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questi settori.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 118 B

La Comunità, previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta secondo la procedura di cui all'articolo 188 ter, entro la fine del 1994, un quadro giuridico che consenta lo svolgimento di negoziati e la conclusione di convenzioni collettive comunitarie.

In ogni caso deve essere garantito il diritto di tutti i lavoratori a essere informati e consultati prima dell'adozione, da parte di un'impresa, di una decisione che li riguarda. In base alla medesima procedura ed entro gli stessi termini, la Comunità adotta, tramite direttiva, le disposizioni necessarie a mettere in atto tale diritto. In base alla medesima procedura e entro gli stessi termini, la Comunità adotterà una normativa che organizzi e garantisca il diritto di tutti i lavoratori a essere informati e consultati prima dell'adozione, da parte di un'impresa, di una decisione che li riguarda.

Articolo 119

Primo paragrafo, aggiungere il testo seguente:

«e la parità di opportunità sul mercato dell'occupazione e nella società».

Articolo 128

La Comunità fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 188 ter, i principi generali per l'attuazione di una politica di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune. I vantaggi di tale politica devono essere accessibili a tutte le persone che risiedono legalmente nella Comunità durante la vita attiva.

TITOLO III BIS

Politica culturale

Articolo 128 bis

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di salvaguardare e promuovere la ricchezza e varietà culturale della Comunità europea, valorizzando altresì gli elementi comuni della società europea.

Articolo 130 A

Sostituire il primo comma con il seguente testo:

Per promuovere una convergenza economica reale e nominale oltretutto uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

Sostituire il secondo comma con il seguente testo:

In particolare, la Comunità mira a ridurre il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni e delle categorie di popolazione meno favorite.

Articolo 130 B

Aggiungere le parole «e sociale» dopo «la loro politica economica».

Articolo 130 K

Aggiungere alla fine del primo comma: «nell'ambito della pianificazione finanziaria pluriennale».

Articolo 130 R

Alla fine del paragrafo 1, aggiungere il seguente trattino terzo bis:

— di contribuire all'azione internazionale contro i rischi che minacciano l'equilibrio ecologico del pianeta.

Al termine del paragrafo 4, aggiungere il testo seguente:

A tale scopo è creato un Fondo europeo per l'ambiente.

Giovedì 22 novembre 1990

PARTE TERZA — LA POLITICA DELLA COMUNITÀ

Aggiungere quanto segue

Titolo VIII — La politica estera e la sicurezza*Articolo 130 U*

- 1 Nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa, basata sui principi della solidarietà fra gli Stati membri e dell'inviolabilità dei loro confini, la Comunità ha l'obiettivo
 - di garantire la pace e la sicurezza tramite la composizione pacifica delle controversie, il rispetto del diritto internazionale e la prevenzione delle aggressioni,
 - di ridurre in maniera reciproca, equilibrata e controllabile le forze militari e gli armamenti
 - di rafforzare la pace sociale e l'ordine internazionale unitamente al rispetto dei diritti dell'uomo e al miglioramento del livello di vita nei paesi in via di sviluppo
- 2 In tutti questi settori, la Comunità deve prefiggersi politiche comuni in tutte le questioni che rivestono un interesse sostanziale per gli Stati membri
- 3 La politica estera della Comunità nel settore della politica commerciale, della politica monetaria e in quelli per i quali la Comunità dispone di competenze interne viene attuata conformemente alle procedure previste a questo fine dal Trattato

La politica estera e quella della sicurezza della Comunità sono elaborate in base ai seguenti principi e procedure

- a) La Comunità elabora e definisce gradualmente posizioni comuni in materia di pace, sicurezza, disarmo, diritti dell'uomo e intangibilità delle frontiere esterne degli Stati membri oltre che di garanzia dei loro interessi economici internazionali comuni. Se del caso, essa delibera azioni comuni. La Commissione e gli Stati membri hanno a tale riguardo un diritto d'iniziativa
 - b) I particolari diritti in materia di politica estera e di sicurezza oltreché gli obblighi dei singoli Stati membri rimangono intatti
 - c) il Consiglio, con la partecipazione della Commissione, adotta le relative decisioni a maggioranza qualificata, in conformità della procedura prevista all'articolo 148, paragrafo 2, secondo trattino. Tuttavia
 - sempre a maggioranza qualificata il Consiglio può, in via eccezionale, autorizzare uno o più Stati membri ad agire in deroga alle politiche e delle azioni comuni o individualmente,
 - qualora, a seguito dell'approvazione di una politica o di un'iniziativa, uno Stato membro ritenga necessario, per i motivi di cui all'articolo 224 del presente Trattato, applicare in ambito nazionale misure diverse o adottare una posizione a se stante, esso deve notificare al Consiglio tale intenzione,
 - d) La gestione della politica estera comunitaria è affidata, a seconda dei casi, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. La Comunità ne definisce i meccanismi di gestione (alla Commissione è affidato in particolare il compito di rappresentare la Comunità all'esterno facendo, tra l'altro, debito uso delle sue rappresentanze presso paesi terzi)
 - e) Il Parlamento va associato alla definizione e attuazione della politica estera comune di sicurezza e di difesa della Comunità e controlla la loro applicazione
- 4 Ai fini enunciati al presente articolo, l'azione della Comunità nel settore della sicurezza si applica, alle condizioni e ai ritmi previsti dal presente Trattato, ai seguenti settori
 - la cooperazione industriale e tecnica nel settore militare,
 - il trasferimento a paesi terzi di tecnologie militari, il controllo delle esportazioni e la non proliferazione,

Giovedì 22 novembre 1990

- la dimensione della sicurezza nel quadro della CSCE,
 - i negoziati sul disarmo e le misure di fiducia reciproca, in particolare nel quadro della CSCE,
 - la partecipazione ad iniziative militari ed il loro coordinamento, in particolare nel contesto delle azioni decise dalle Nazioni Unite,
 - i compiti in materia di sicurezza e di difesa previsti dal Trattato dell'Unione europea occidentale.
5. Quando le delibere in materia di politica estera e di sicurezza postulano l'attuazione di provvedimenti comunitari, per i quali esiste già una base giuridica nell'ambito della legislazione comunitaria, questi vengono adottati in base alla rispettiva procedura comunitaria.
6. Nei settori ancora rientranti nella politica estera autonoma degli Stati membri, questi ultimi evitano qualsiasi azione o presa di posizione nociva alla loro efficacia in quanto forza coerente nelle relazioni internazionali o nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Inserire il seguente *nuovo articolo 130 V*:

Nell'ambito delle organizzazioni internazionali, gli Stati membri devono agire conformemente alle politiche adottate.

Articolo 137

Dopo la parola «poteri», inserire la parola «legislativi».

Articolo 143 A

1. Il Parlamento può istituire commissioni d'inchiesta temporanee incaricate di indagare sulle presunte violazioni della legislazione comunitaria e sui casi di inadempimento nell'assolvimento delle responsabilità comunitarie. Tali commissioni ricevono dalle Istituzioni della Comunità e dagli Stati membri tutta la cooperazione necessaria per il successo della loro attività.
2. Esse possono chiedere ai cittadini comunitari di venire a testimoniare e di fornire loro documenti.

Articolo 145

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

- esercita i poteri demandatigli al Capitolo «Unione economica e monetaria»;
- esercita i poteri legislativi che gli competono ai sensi del presente Trattato.

Articolo 146 bis

I negoziati in seno al Consiglio sulla legislazione comunitaria sono aperti al pubblico. I verbali delle votazioni sono pubblicati.

Articolo 148

Sostituire il paragrafo 1 con quanto segue:

1. Eccezion fatta per le modifiche dei trattati, l'adesione di nuovi Stati e l'ampliamento delle competenze della Comunità, per le quali le deliberazioni sono prese all'unanimità, il Consiglio decide a maggioranza dei membri che lo compongono o, nei casi previsti dai trattati, alla maggioranza qualificata.

Articolo 149: nota

L'articolo 149 va soppresso al momento dell'entrata in vigore degli articoli 188 bis — 188 quater.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 155

Modificare il quarto trattino come segue:

- esercita le competenze di esecuzione degli atti adottati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 188 ter. Qualora l'atto lo preveda le misure di esecuzione possono essere sottoposte, prima dell'adozione, al parere di un comitato composto da rappresentanti di Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. L'atto da eseguire può prevedere che, qualora il comitato formuli, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148 un parere negativo, le misure siano sottoposte alla procedura legislativa. Tale decisione non ha effetto sospensivo. Le presenti disposizioni non si applicano all'esecuzione del bilancio, che è disciplinato dall'articolo 205.

Non appena adottate, le misure di esecuzione sono trasmesse al Parlamento e al Consiglio. Il Parlamento dispone di un mese a partire dalla pubblicazione di tali misure per decidere a maggioranza dei membri che lo compongono se sottoporle alla procedura legislativa. Tale decisione non ha effetto sospensivo.

Articolo 158

All'inizio di ogni legislatura, il Presidente della Commissione viene eletto, su proposta del Consiglio europeo, dal Parlamento a maggioranza dei membri che lo compongono. I membri della Commissione sono scelti dal Presidente, con l'accordo del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Nel mese che segue, la Commissione sollecita la fiducia del Parlamento sulla sua composizione e il suo programma. Il Parlamento vota la fiducia a maggioranza semplice. La Commissione è investita pienamente dei suoi poteri dopo aver ottenuto la fiducia. Qualora essa non ottenga la fiducia del Parlamento, si designa una nuova Commissione seguendo la medesima procedura. In caso di dimissioni della Commissione nel corso del suo mandato, il mandato della nuova Commissione ha termine con la legislatura in corso.

Articolo 161

Modificare l'inizio come segue:

«I vicepresidenti della Commissione sono designati tra i componenti di questa per la durata della legislatura, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione.»

(Il resto immutato).

Articolo 167

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati per dodici anni dal Consiglio che si pronuncia a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo. Tale parere conforme è da considerarsi negato qualora il Parlamento europeo respinga tale nomina a maggioranza dei suoi membri.

Secondo comma

Ogni sei anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sette e sei giudici.

Terzo comma

Ogni sei anni si procede a un rinnovo parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta tre avvocati generali.

Quarto comma

I giudici e gli avvocati generali uscenti non possono essere nuovamente nominati.

Gli avvocati generali possono essere nominati giudici nel corso del loro mandato, mentre nessun membro della Corte può restare in funzione per più di dodici anni. Su proposta della Corte di giustizia il Parlamento e la Corte adottano, a norma della procedura prevista dall'articolo 168 A, paragrafo 1 bis (nuovo), le disposizioni necessarie per il passaggio a questo nuovo regime.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 168 A

1. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi.
- 1 bis. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione, il Parlamento, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, e il Consiglio, deliberando all'unanimità, possono estendere la giurisdizione del tribunale di primo grado.
2. Il Parlamento e il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1 bis, stabiliscono la composizione di detta giurisdizione e adottano gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Parlamento e del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione.
3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati per dodici anni a norma della procedura prevista all'articolo 167. Un rinnovo parziale ha luogo ogni sei anni. I membri uscenti non possono essere nuovamente nominati. Su proposta del tribunale di primo grado e in accordo con la Corte di giustizia, il Parlamento ed il Consiglio adottano secondo la procedura prevista dal paragrafo 1 bis le disposizioni necessarie per il passaggio a questo nuovo regime.

Articolo 171

Aggiungere il testo seguente:

«Nell'esecuzione della sua sentenza la Corte può prevedere ammende a carico dello Stato condannato. L'entità e le modalità di percezione di tali ammende saranno determinate da un regolamento approvato dalla Comunità conformemente alla procedura di cui all'articolo 188 ter.

La Corte può altresì infliggere agli Stati recalcitranti altre sanzioni, quali la sospensione del diritto di partecipare a taluni programmi comunitari, di beneficiare di taluni vantaggi o di accedere a taluni fondi comunitari.»

Articolo 172 A

1. Il Consiglio, la Commissione, il Parlamento o uno Stato membro possono, dopo l'approvazione definitiva di un atto e prima della sua entrata in vigore, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità di verificare se tale atto non trascenda i limiti della competenza comunitaria.
Su richiesta di un'istituzione o di uno Stato membro, la Corte si pronuncia con procedura d'urgenza.
2. Se la sentenza della Corte è negativa, a tale principio si applica la procedura di revisione del trattato di cui all'articolo 236 del presente trattato.

Articolo 173

1. Nella prima frase, prima di «e della Commissione», inserire «del Parlamento europeo.»
2. Nella seconda frase, prima di «o dalla Commissione» inserire «dal Parlamento europeo»
3. Aggiungere: «I ricorsi per violazione del principio della sussidiarietà possono essere presentati solo una volta conclusa la procedura legislativa.»

Introdurre il seguente nuovo *articolo 188 bis* sul diritto d'iniziativa:

1. La Commissione dispone del potere d'iniziativa. Essa può modificare o ritirare la propria proposta fino al momento in cui il Parlamento delibera in prima lettura.

Giovedì 22 novembre 1990

2. Su richiesta del Parlamento, approvata a maggioranza dei membri che lo compongono, la Commissione deve presentare una proposta legislativa conforme a tale richiesta. In caso di rifiuto della Commissione o di silenzio della stessa per la durata di sei mesi, il Parlamento può, a maggioranza dei membri che lo compongono, presentare una proposta conforme alla sua richiesta originaria. Tale proposta equivale ad una prima lettura ed è trasmessa direttamente al Consiglio. Il termine di sei mesi può essere modificato di comune accordo fra il Parlamento e la Commissione.

Articolo 188 bis A

Dopo l'articolo 188 bis aggiungere un nuovo articolo 188 bis A riguardante gli organi legislativi:

Il Parlamento e il Consiglio costituiscono in comune l'organo legislativo della Comunità. Essi adottano atti legislativi conformi alle disposizioni del presente Trattato.

La relativa procedura è stabilita all'articolo 188 ter.

Articolo 188 ter

Quando, ai sensi del presente trattato, un atto è adottato secondo la procedura legislativa, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le proposte della Commissione sono sottoposte al Parlamento che le adotta, le modifica o le respinge. Quando la Commissione si oppone a un emendamento, il Parlamento lo può approvare solo a maggioranza dei propri membri. Il Parlamento può respingere una proposta della Commissione soltanto alla maggioranza dei suoi membri. Qualora, dopo un termine di sei mesi, il PE non ha né modificato, né approvato, né respinto la proposta della Commissione, detta proposta viene inoltrata al Consiglio.
- b) Successivamente il Consiglio può approvare, modificare o respingere il testo trasmesso dal Parlamento. Esso approva il testo a maggioranza qualificata e può modificarlo con la stessa maggioranza, a meno che la Commissione non si opponga agli emendamenti presentati, nel qual caso è prescritta l'unanimità. L'unanimità è altresì prescritta per l'approvazione di una proposta respinta dal Parlamento o sulla quale il Parlamento non si sia pronunciato.
- c) In prima lettura, le Istituzioni possono richiedere l'applicazione di una procedura d'urgenza.
- d) Se il testo approvato dal Consiglio è conforme a quello del Parlamento, si considera definitivamente adottato. Se il Consiglio adotta un testo diverso da quello del Parlamento, ovvero il Parlamento respinge la proposta della Commissione, tale testo è deferito al Parlamento in seconda lettura. Qualora il Consiglio respinga il testo inoltrato dal Parlamento o non si pronuncia in un termine di sei mesi, il comitato di concertazione si riunisce di pieno diritto.
- e) In seconda lettura il Parlamento può, a maggioranza semplice, adottare il testo del Consiglio o domandare l'avvio della procedura di concertazione. In caso di mancata adozione entro tre mesi si riunisce di diritto il Comitato di concertazione.
- f) Il Comitato di concertazione è composto su base paritetica da membri del Parlamento e del Consiglio. Tali membri non possono essere vincolati da istruzioni. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato. Il regolamento di procedura del Comitato è elaborato di concerto fra il Parlamento e il Consiglio.

Il testo adottato dal Comitato è sottoposto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento. Non è ammesso alcun emendamento.

Il testo deve ottenere la maggioranza semplice al Parlamento e la maggioranza qualificata al Consiglio. In caso contrario la procedura legislativa si conclude.

- g) Non appena sottoscritti dai Presidenti del Parlamento e del Consiglio, i testi approvati da tali due istituzioni sono pubblicati.
- h) Nell'ambito della presente procedura, il Consiglio delibera in seduta pubblica. Quando delibera a maggioranza qualificata, quest'ultima è calcolata ai sensi dell'articolo 148, par. 2, primo trattino.
- i) La funzione consultiva del Comitato economico e sociale viene esercitata in relazione all'organo legislativo della Comunità, definito all'articolo 188 bis A, e alla Commissione.

Giovedì 22 novembre 1990

La Commissione o il Parlamento possono trasmettere proposte legislative al Comitato per ottenerne il parere.

Il Parlamento e il Consiglio possono consultare il Comitato in merito a una proposta della Commissione o del Parlamento.

Articolo 188 quater

La procedura di cui all'articolo 188 ter sostituisce la procedura decisionale prevista dagli articoli qui di seguito citati. Nei casi in cui tali articoli imponevano la consultazione del Comitato economico e sociale, detta consultazione continua ad essere esigibile. Gli articoli in questione sono i seguenti: 7, secondo comma, 8 B, secondo comma, 43, paragrafo 2, 49, 51, 51 bis, 54, paragrafo 2, 55, 56, paragrafo 2, 57, 59, 63, paragrafo 2, 69, 70, paragrafo 1, 75, 79, 84, 87, 94, 99, 100, 100 A, 100 B, paragrafo 1, 101, 103, 112, 118, 118 A, 118 B, 121, 126, 128, 130 D⁽¹⁾, 130 E⁽¹⁾, 130 Q, 130 S, 153, 188, secondo comma⁽¹⁾, 209⁽²⁾, 212, 217, 223, 235⁽³⁾.

Articolo 194

Secondo comma

I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previo parere conforme del Parlamento europeo e consultazione della Commissione. Non vi è parere conforme qualora la maggioranza assoluta si pronuncerà contro i candidati. Il loro mandato è rinnovabile.

Articolo 196

Secondo comma

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 198

Primo comma

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti del presente Trattato. Tali istituzioni e il Parlamento europeo possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Terzo comma

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi alle istituzioni della Comunità e pubblicati, unitamente a un resoconto delle deliberazioni. Il Comitato può elaborare relazioni di propria iniziativa e formulare proposte su qualsiasi questione di sua competenza.

Articolo 198 bis

1. È istituito un Comitato delle regioni e degli enti locali della Comunità, di carattere consultivo.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti democraticamente eletti delle varie regioni e degli enti locali della Comunità. Il numero dei membri, la loro ripartizione e le modalità di presentazione sono fissati conformemente alle procedure di cui all'articolo 188 ter del presente trattato.
3. I membri del Comitato sono designati per quattro anni dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, con il parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione. Il loro mandato è rinnovabile.
4. I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato.

⁽¹⁾ Il Comitato delle regioni e dei comuni deve essere consultato sulla proposta.

⁽²⁾ Va conservata la richiesta della Corte.

⁽³⁾ Va conservato il parere della Corte dei conti.

⁽⁴⁾ Procedura speciale, cfr. sopra.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 198 ter

Il Comitato designa fra i suoi membri il proprio Presidente e il proprio Ufficio di presidenza e stabilisce il proprio regolamento interno. Esso è convocato dal suo Presidente su richiesta del Consiglio, del Parlamento e della Commissione o per iniziativa autonoma del Comitato, presa alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo 198 quater

Il Comitato delle regioni viene consultato dal Consiglio, dal Parlamento o dalla Commissione in merito alle proposte di misure aventi un'incidenza sulle questioni regionali o rientranti nella competenza delle regioni. Ad esso viene imposto un termine per la formulazione del parere. Scaduto tale termine, la mancata presentazione del parere non incide sul seguito della procedura. I pareri sono trasmessi alle Istituzioni comunitarie e pubblicati. Il Comitato può redigere di propria iniziativa relazioni e formulare proposte su tutti i temi che presentano un interesse per le regioni della Comunità.

Articolo 199

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese le operazioni di capitale, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Articolo 200

Sopprimere

Articolo 201

Il finanziamento delle spese della Comunità è assicurato da risorse proprie sufficienti che ne garantiscono l'autonomia finanziaria. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità previo parere conforme del Parlamento adottato alla maggioranza dei membri che lo compongono, adotta le disposizioni relative alle risorse proprie.

Articolo 202 terzo comma

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209. Nel bilancio i crediti devono necessariamente essere ripartiti per programma.

Articolo 202 bis

1. All'inizio di ogni legislatura del Parlamento europeo, il Parlamento, a maggioranza dei suffragi dei membri che lo compongono, e il Consiglio, a maggioranza qualificata, adottano di comune accordo gli orientamenti dell'evoluzione che si intende dare alle attività e alle prestazioni finanziarie della Comunità.
2. Il bilancio rientra nel quadro di riferimento della pianificazione finanziaria pluriennale delle entrate e delle spese la quale, su proposta della Commissione e stabilita d'intesa tra il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono. Il massimale globale è imposto alle Istituzioni nel corso di ciascuna procedura di bilancio.
3. In base alla procedura di cui al paragrafo precedente, il Consiglio e il Parlamento decidono sulla periodicità, sulla struttura, sul contenuto e sui meccanismi di revisione, di adeguamento, di aggiustamento e di attualizzazione ordinaria e straordinaria di detta pianificazione finanziaria pluriennale.
4. In assenza di decisione comune delle istituzioni su ciascuna proposta della Commissione, gli obiettivi precedentemente determinati sono applicabili.
5. Il bilancio serve altresì a assicurare le compensazioni finanziarie tra gli Stati membri. Le norme relative sono adottate congiuntamente dal Parlamento che delibera a maggioranza dei suffragi dei membri che lo compongono e il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 203

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre. Agli effetti finanziari, la campagna agricola definita per i vari settori di applicazione della politica agricola comune (PAC) coincide con l'esercizio finanziario.
2. Immutato
3. Immutato
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso ha il diritto di emendare, a maggioranza dei membri che lo compongono, il progetto di bilancio.
Qualora, entro un termine di 45 giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la propria approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento non abbia apportato emendamenti, il progetto di bilancio si considera definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento abbia adottato emendamenti, il progetto di bilancio così emendato è trasmesso al Consiglio.
5. Dopo aver discusso con la Commissione e eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento.
Qualora, entro un termine di 15 giorni dalla trasmissione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Qualora, entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito dei propri emendamenti, non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato. Entro tale termine il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può emendare o respingere le modifiche apportate dal Consiglio ai propri emendamenti. In tal caso il bilancio è definitivamente adottato se, entro 15 giorni, non ha formato oggetto di un voto di rigetto globale da parte del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. In tale ipotesi la Commissione presenta nuove proposte.
7. Immutato
8. Sopprimere
9. Sopprimere
10. Immutato.

Articolo 204, terzo comma

Il Consiglio trasmette immediatamente questa decisione al Parlamento europeo. Entro un termine di 30 giorni, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può prendere una decisione differente su tali spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima si considera definitivamente adottata.

Articolo 206

Paragrafo 4:

«I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità previo parere conforme del Parlamento europeo. Il parere conforme è da considerare come non dato quando il Parlamento rifiuta la nomina a maggioranza dei membri che lo compongono.»

Articolo 206 bis

Aggiungere il testo seguente:

«Essa può essere incaricata dal Parlamento e dal Consiglio di svolgere inchieste e di presentare relazioni nell'ambito del discharge per l'esecuzione del bilancio.»

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 206 ter

- 1 Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso riceve nel corso dell'esercizio tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di esecuzione delle politiche come pure la sana gestione di queste ultime, la validità e la continuità dei loro risultati. A fine esercizio esso esamina i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205 bis come pure il bilancio delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, il bilancio operativo CECA, il bilancio dei Fondi europei di sviluppo e la relazione annuale della Corte dei conti accompagnata dalle risposte delle istituzioni.
- 2 Nel dare il discharge il Parlamento europeo corregge, laddove ciò si riveli necessario, i conti della Comunità.
- 3 Le istituzioni si conformano alle osservazioni che accompagnano la decisione di discharge e agli obblighi derivanti dalle risoluzioni relative al controllo di bilancio.
- 4 Il rifiuto di concedere il discharge, quando sia approvato alla stessa maggioranza di quella richiesta per l'approvazione della mozione di censura di cui all'articolo 144, determina le dimissioni della Commissione o dei suoi membri responsabili.

Articolo 207

- 1 Il bilancio è stabilito in ECU.
- 2 La Comunità dispone senza restrizioni delle proprie risorse. La Commissione può mettere temporaneamente a disposizione degli Stati membri taluni stanziamenti non utilizzati, alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

Articolo 208

Sopprimere l'articolo

Articolo 223

Sopprimere l'articolo

Articolo 228

- 1 Ogniqualvolta la Comunità debba negoziare accordi con uno o più paesi terzi o con una organizzazione internazionale, tali accordi vengono negoziati e conclusi dalla Commissione.

La Commissione informa il Parlamento e il Consiglio della sua intenzione di avviare negoziati volti alla conclusione di un accordo e a tempo debito sottopone all'approvazione di entrambe le istituzioni il progetto relativo agli orientamenti da seguire nei negoziati.

Nel corso di detti negoziati e prima della conclusione dell'accordo, il Parlamento e il Consiglio possono rivolgere raccomandazioni alla Commissione. Prima di concludere un accordo la Commissione informa il Parlamento ed il Consiglio dei risultati dei negoziati.

Prima di concludere un accordo che modifica disposizioni sostanziali della legislazione comunitaria o avente importanti conseguenze per il bilancio, la Commissione deve tuttavia ottenere l'autorizzazione del Parlamento e del Consiglio.

Detta autorizzazione è altresì necessaria qualora il Parlamento o il Consiglio abbia fatto richiesta in tal senso prima dell'avvio dei negoziati, o in qualunque altro momento, qualora detta richiesta sia stata formulata congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio.

Il Parlamento, il Consiglio o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto nell'ambito di una procedura di revisione del trattato.

- 2 Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

Giovedì 22 novembre 1990

Articolo 235

Sopprimere il testo dopo le parole «a tal uopo richiesti», e sostituire con il testo seguente:

«La Comunità, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 188 ter del presente trattato, adotta le disposizioni del caso. In tali casi, e in deroga all'articolo 188 ter, il Consiglio delibera all'unanimità.»

Articolo 236

Primo comma:

«Il governo di qualsiasi Stato membro, la Commissione o il Parlamento possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato».

Secondo comma bis (nuovo), modifica del terzo comma, terzo comma bis (nuovo):

«Le proposte di modifica al Trattato, adottate dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, sono sottoposte al Parlamento europeo, che le adotta, le emenda o le respinge alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono entro un termine di tre mesi.

Se le proposte di modifica sono state emendate o respinte dal Parlamento europeo, un comitato di concertazione — composto di un numero eguale di membri del Parlamento e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, con la partecipazione della Commissione — si riunisce di pieno diritto. Se un testo è adottato dal Comitato esso è sottoposto per approvazione alla Conferenza ed al Parlamento. Nessun emendamento è ricevibile.

Gli emendamenti al Trattato, considerati adottati secondo questa procedura, entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alla norme costituzionali rispettive».

Trattato di fusione — *Articolo 2, secondo comma bis (nuovo)*

Quando il Consiglio proceda all'esame di materie che in uno Stato siano di competenza esclusiva delle regioni, potrà essere rappresentato anche da un delegato dei governi regionali interessati.

*
* *
*

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo, alla Commissione, alla Corte di Giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati che hanno presentato domanda di adesione, nonché al Comitato consultivo degli enti locali e regionali, alle pre-conferenze interistituzionali, alle Conferenze intergovernative, alla Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea, alla Confederazione europea dei Sindacati e all'UNICE.

b) A3-281/90

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento sulla convocazione delle Conferenze intergovernative sull'Unione economica e monetaria e sull'Unione politica

Il Parlamento europeo.

- visto l'articolo 236 del Trattato CEE e l'articolo 204 del Trattato CEEA,
- vista la lettera del Consiglio dell'8 marzo 1990 (doc. C3-82/90) in cui è richiesto il parere del Parlamento sulla proposta di convocare una Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria,
- vista la lettera del Consiglio del 18 luglio 1990 (doc. C3-228/90) in cui è richiesto il parere del Parlamento sulla proposta di convocare una conferenza intergovernativa sull'Unione politica.

Giovedì 22 novembre 1990

- viste le sue risoluzioni dell'11 luglio 1990 (relazioni Colombo ⁽¹⁾ e Martin ⁽²⁾), del 12 luglio 1990 (relazioni Giscard d'Estaing ⁽³⁾ e Duverger ⁽⁴⁾) del 10 ottobre 1990 (relazione Herman ⁽⁵⁾),
 - viste altresì le sue risoluzioni del 12 aprile 1989 sulla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ⁽⁶⁾ e del 25 ottobre 1990 sulla procedura di parere conforme ⁽⁷⁾,
 - visto l'esito dei colloqui svoltisi tra il Presidente del Parlamento e il Presidente del Consiglio il 12 novembre 1990, su richiesta di quest'ultimo,
 - visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A3-0281/90),
- A. considerando che, secondo la Corte di giustizia (Cause 138 e 139/79), la consultazione del Parlamento europeo «riflette... un fondamentale principio democratico secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa» e che tale principio è tanto più valido in caso di revisione delle basi costituzionali della Comunità (cioè i trattati).
- B. ricordando che nella sua risoluzione del 14 giugno 1990 ⁽⁸⁾ aveva rivolto un appello solenne ai capi di Stato e di governo, al Presidente della Commissione nonché ai Ministri degli affari esteri, chiedendo loro in particolare
- di decidere la convocazione di una Conferenza intergovernativa sull'Unione europea,
 - di non accordare la loro approvazione a soluzioni contraddittorie e inefficaci, suscettibili di mettere in pericolo i principi fondamentali dell'unificazione europea,
 - di garantire, nel quadro della costruzione dell'Unione europea, un ruolo costituente al Parlamento europeo,
 - di ribadire l'urgenza e la necessità della trasformazione della Comunità in un'effettiva Unione europea di tipo federale,
- C. ricordando la richiesta, contenuta nella sua risoluzione del 23 novembre 1989 ⁽⁹⁾, confermata nella sua risoluzione del 14 marzo ⁽¹⁰⁾ e nella suddetta risoluzione dell'11 luglio 1990, ribadita nella sua succitata risoluzione del 25 ottobre 1990 e nei discorsi pronunciati dal suo Presidente davanti al Consiglio europeo del 27 ottobre 1990, che le proposte delle Conferenze vengano sottoposte al Parlamento europeo e che i governi riconoscano a quest'ultimo il diritto di emendarle e di votarle; che qualora i testi del Parlamento non coincidano con quelli delle Conferenze si avvii una procedura adeguata al fine di giungere a un accordo sul contenuto delle riforme che saranno sottoposte alla ratifica degli Stati membri della Comunità europea;
- D. considerando che l'Unione politica implica una revisione di tutti i trattati istitutivi delle Comunità europee, come richiesto al paragrafo 5 della suddetta risoluzione del Parlamento dell'11 luglio 1990 e specificato all'allegato alla lettera del Consiglio del 18 luglio 1990, ma considerando che tale lettera del Consiglio consulta il Parlamento esclusivamente in merito alla revisione del Trattato CEE,
- E. considerando che le richieste formulate dal Parlamento in merito ad un ampliamento dell'ordine del giorno delle Conferenze intergovernative e all'organizzazione di pre-conferenze interistituzionali con il Consiglio e la Commissione sono state accolte, ma che le assicurazioni fornite in merito alla partecipazione del Parlamento alle Conferenze intergovernative stessa non rispondono completamente alle sue richieste,

(1) G.U. C 231 del 17.9.90, pag. 91.

(2) Idem, pag. 97.

(3) Idem, pag. 163.

(4) Idem, pag. 165.

(5) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5.

(6) G.U. C 120 del 16.5.89, pag. 53.

(7) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 6.

(8) G.U. n. C 175 del 16.7.1990, pag. 175.

(9) G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 111.

(10) G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

Giovedì 22 novembre 1990

- F. considerando che l'ultima Conferenza intergovernativa (nel 1985 per l'Atto unico), anch'essa insoddisfacente da questo punto di vista, ha perlomeno concordato ⁽¹⁾
- di esaminare ogni proposta che il Parlamento le presentasse,
 - che il Presidente del Parlamento, accompagnato da persone di sua scelta, avesse la facoltà di parlare alla Conferenza,
 - di presentare il risultato del suo lavoro al Parlamento europeo;
- considerando inoltre che le procedure per assicurare la partecipazione del Parlamento dovrebbero rappresentare un progresso e non un regresso rispetto a tale precedente,
- G. lamentando in particolare il fatto che il lavoro preparatorio svolto finora non fornisce alcuna assicurazione in merito
- all'iscrizione nei trattati della Dichiarazione sulle libertà e i diritti fondamentali,
 - alla riforma del sistema delle risorse proprie,
 - al riconoscimento della duplice legittimità democratica, attraverso il conferimento di poteri codecisionali e di iniziativa legislativa al Parlamento,
 - al rafforzamento delle autonomie regionali e alla coerenza globale di tutte le politiche comunitarie,
 - alla trasformazione delle relazioni tra gli Stati membri della Comunità europea in un'effettiva Unione europea di tipo federale;
- H. considerando che il Consiglio europeo ha adottato, nella riunione di Roma del 27 e 28 ottobre 1990, decisioni conformi agli auspici del Parlamento in materia di UEM, senza peraltro fissare un calendario preciso e vincolante per la creazione di una moneta unica, mentre i progressi annunciati in materia di unione politica non consentirebbero alla Comunità di compiere un sostanziale passo avanti nella sua trasformazione in effettiva Unione europea.
- I. richiamando l'attenzione sulle suddette relazioni del 14 giugno 1990, del 12 luglio 1990 e del 21 novembre 1990, contenenti le specifiche modifiche del trattato che il Parlamento vuole siano adottate da parte delle Conferenze intergovernative,
- J. considerando il contenuto delle dichiarazioni del Presidente in carica del Consiglio europeo e del Presidente della Commissione delle Comunità europee, fatte nella sua seduta del 21 novembre 1990,
1. formula parere favorevole alla convocazione delle Conferenze intergovernative sulla base dell'assunzione da parte del Consiglio dei seguenti impegni
 - a) i documenti votati dal Parlamento europeo serviranno da base per i lavori delle CIG allo stesso titolo di quelli della Commissione,
 - b) le Conferenze interistituzionali si riuniranno regolarmente secondo un calendario rigorosamente parallelo a quello delle CIG,
 - c) i risultati delle Conferenze intergovernative saranno sottoposti al Parlamento europeo nella prospettiva di un accordo tra le CIG stesse e il Parlamento sulle proposte che dovranno essere sottoposte alla ratifica dei parlamenti nazionali;
 2. si attende di essere associato alla Conferenza intergovernativa attraverso procedure che si spingano oltre i precedenti stabiliti durante i negoziati relativi all'Atto unico europeo, e coerenti con i progressi che hanno contrassegnato la cooperazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione durante la preparazione delle Conferenze intergovernative;
 3. ricorda al Consiglio che la convocazione delle Conferenze intergovernative costituisce oggetto di consultazione obbligatoria del Parlamento a norma del Trattato CEEA e di consultazione facoltativa del Parlamento a norma del Trattato CECA;
 4. si attende che la CIG adegui i trattati CEEA e CECA conformemente alle proposte del Parlamento concernenti il Trattato CEE e, comunque, eviti la creazione o la conservazione di discrepanze fra i trattati, come avvenuto in occasione dell'Atto unico europeo;

⁽¹⁾ Lettera del Presidente in carica Poos al Presidente Pflimlin.

Giovedì 22 novembre 1990

5 ritiene che, oltre a questi cambiamenti, la CIG dovrebbe sfruttare l'opportunità per sopprimere nei trattati tutte le disposizioni non più applicabili, come quelle concernenti i periodi transitori originari,

6 incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidenza della Conferenza intergovernativa, al Consiglio europeo, al Consiglio dei ministri, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri

c) A3-233/90

RISOLUZIONE

sul rafforzamento delle competenze del Parlamento in materia di controllo di bilancio, nel quadro della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo

- viste le proprie risoluzioni
 - dell'11 luglio 1990 sugli orientamenti relativi ad un progetto di costituzione per l'Unione europea, e in particolare il suo paragrafo 11 ⁽¹⁾,
 - dell'11 luglio 1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea in particolare i suoi paragrafi 30, 36, 37 e 40 ⁽²⁾
 - del 12 luglio 1990 sul principio di sussidiarietà ⁽³⁾,
 - del 12 luglio 1990 sulla preparazione dell'incontro con i parlamenti nazionali sul futuro della Comunità («Assise»), e in particolare il suo considerando B ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della sua commissione per il controllo di bilancio (doc A3-0233/90),
- A considerando che il deficit democratico comunitario può essere colmato solo attribuendo al Parlamento poteri più ampi, non solo nel settore legislativo, ma anche a livello di controllo finanziario sul Consiglio, sulla Commissione, sulle altre istituzioni comunitarie e sulle amministrazioni nazionali cui sono delegati poteri comunitari decentrati di gestione,
- B considerando che la funzione di controllo politico acquisisce un rilievo particolare nel settore del bilancio data l'importanza che il bilancio comunitario riveste per la convergenza economica europea nella prospettiva dell'Unione economica e politica,
- C considerando che le disposizioni finanziarie del Trattato CEE, (articoli 199 — 209) non attribuiscono la debita importanza a questa funzione di controllo politico che il Parlamento svolge in materia finanziaria,

1 ribadisce la necessità che i poteri di controllo finanziario siano rafforzati, allo scopo di colmare il deficit democratico che potrebbe caratterizzare l'Unione europea se fosse mantenuta l'attuale ripartizione di competenze fra le Istituzioni,

2 sottolinea che il rafforzamento del controllo finanziario condurrà ad una maggiore efficienza in tutti i settori di entrata e di spesa della Comunità,

3 ritiene che il parere del Parlamento previsto dall'articolo 236 CEE, sulla convocazione della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica dovrebbe designare l'ampliamento e il rafforzamento della funzione di controllo finanziario come uno dei problemi fondamentali da discutere,

(1) doc A3-165/90

(2) doc A3-166/90

(3) doc A3-162/90

(4) doc A3-163/90

Giovedì 22 novembre 1990

4. ritiene che il rafforzamento dei controlli dovrebbe avere per oggetto il Consiglio, la Commissione, le altre Istituzioni comunitarie e le amministrazioni nazionali nei casi in cui operano nell'esercizio di funzioni decentrate della Comunità;

5. ritiene che la cooperazione fra il Parlamento europeo e la Corte dei conti debba essere rafforzata;

6. precisa fin d'ora che, per un consolidamento concreto del sistema istituzionale di controllo finanziario, i trattati dovranno essere modificati e integrati, allo scopo di poter far fronte alle seguenti esigenze che, in pratica, sono già accettate nella prassi e riconosciute dal regolamento finanziario:

Quanto alla natura del controllo finanziario:

- a) il sistema di gestione del bilancio deve rendere possibili interventi opportuni del Parlamento in corso di esercizio e precedere il controllo a posteriori effettuato mediante la procedura di scarico; a tale scopo, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio tutta la documentazione necessaria (modifica dell'articolo 205 CEE);
- b) i controlli dovranno riguardare non solo l'esecuzione del bilancio, ma anche la corretta gestione delle politiche aventi incidenze finanziarie nonché la valutazione dei risultati; essi dovranno avere per oggetto, oltre alla legittimità e alla regolarità, l'efficacia degli atti e la durezza dei loro effetti (modifica degli articoli 206 bis e ter del Trattato CEE);
- c) il Trattato deve evidenziare la natura della decisione di scarico, quale atto finale di valutazione politica della responsabilità della Commissione o dei suoi membri (qualora responsabilità di questi ultimi siano accertate);

Quanto all'oggetto del controllo:

- d) la procedura di scarico deve comprendere tutti gli elementi finanziari che attualmente sfuggono al controllo (assunzione ed erogazione di prestiti) o che seguono norme particolari (CECA, FES) (adattamento degli articoli 200 bis e ter del Trattato CEE);

Quanto all'efficacia degli atti parlamentari di controllo finanziario

- e) il rispetto delle osservazioni facenti parte integrante della decisione di scarico o delle altre risoluzioni del Parlamento in materia di controllo finanziario deve poter essere imposto coattivamente alle istituzioni interessate (ampliamento della disposizione di cui all'articolo 206 ter del Trattato CEE);
- f) i Trattati devono sancire il principio secondo il quale la decisione sul scarico impegna la responsabilità della Commissione o dei suoi membri specificamente responsabili al livello più elevato, e il rifiuto di concedere il scarico equivale politicamente alla sfiducia;
- g) i trattati devono sancire il potere del Parlamento, nel quadro della procedura di scarico, di correggere le cifre dei conti e di prendere le conseguenti misure a livello di bilancio;

Quanto alle relazioni interistituzionali in materia di controllo di bilancio:

- h) il principio della trasparenza democratica dell'informazione dovrebbe essere sancito nei trattati prevedendo l'obbligo, per la Commissione, le altre istituzioni comunitarie e gli Stati membri di fornire tutte le informazioni richieste dal Parlamento nella sua qualità di autorità politica di controllo e, eventualmente, di autorità di inchiesta; in quanto autorità d'inchiesta, il Parlamento dovrebbe disporre di un potere giudiziario analogo a quello dei parlamenti degli Stati membri (ad esempio: potere di convocare ed escutere cittadini comunitari, funzionari o meno, in grado di fornire informazioni pertinenti, e di imporre ad essi la consegna di documenti);
- i) il ruolo della Corte dei conti, istituzione di controllo tecnico responsabile di fronte al Parlamento in quanto autorità di controllo politico, dovrebbe essere rafforzato nei trattati prevedendo:
 - il diritto, per il Parlamento, di chiedere alla Corte dei conti di svolgere indagini e presentare relazioni;
 - il potere, per il Parlamento, di approvare la nomina dei membri della Corte dei conti;
- j) la posizione della Corte dei conti deve essere rafforzata attribuendo a tale organismo la qualifica di istituzione comunitaria;

Giovedì 22 novembre 1990

- k) il Parlamento dovrebbe avere il diritto di adire la Corte di giustizia per annullamento, di consultare la Corte in merito all'interpretazione dei trattati e di far valere il proprio diritto all'informazione sancito dai presenti emendamenti del trattato;
- l) La Corte di giustizia dovrebbe avere il potere di infliggere sanzioni, eventualmente finanziarie, per la violazione degli obblighi in questione;

*
* *
*

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e di basarsi sulla presente risoluzione nei testi che sottoporrà in occasione delle riunioni preparatorie della Conferenza intergovernativa, dell'incontro con i parlamenti nazionali e delle riunioni del Consiglio europeo.

d) A3-317/90

RISOLUZIONE

sul futuro finanziamento della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
- vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (doc. A3-317/90),

1. Le relazioni istituzionali

1. Sottolinea l'importanza essenziale del bilancio in un contesto di democrazia politica.
2. Ritiene che in un prossimo futuro, nell'ambito delle Conferenze intergovernative, è necessario definire da una prospettiva più ampia ed adeguata alla nuova funzione della Comunità, la normativa in materia di bilancio affinché questo possa costituire realmente lo strumento finanziario di applicazione delle politiche comunitarie.
3. Ritiene che il bilancio comunitario debba considerarsi come un mandato politico avente forza cogente e debba potersi eseguire senza dover ricorrere a un'ulteriore base giuridica. In particolare, e per quanto riguarda lo stato delle spese, ribadisce la sua tradizionale posizione sul carattere obbligatorio dei commenti che accompagnano le linee di bilancio.
4. Sottolinea la necessità di migliorare la procedura di prima lettura del Consiglio; a tale scopo, propone che il Consiglio disponga di un mese aggiuntivo e che si anticipino pertanto le procedure preliminari.
5. Ritiene che debba essere ampliata la procedura di concertazione di bilancio tra il Parlamento e il Consiglio. A tale scopo, sarebbe opportuno avviare tale procedura fin dall'inizio e cioè a partire dal momento in cui si elabora il progetto preliminare di bilancio e prima della prima lettura del Consiglio.
6. Ritiene che per assicurare buoni rapporti tra le istituzioni, il Consiglio dovrebbe invitare i relatori della commissione per i bilanci a partecipare alle sue riunioni di prima e seconda lettura del bilancio.
7. Per quanto riguarda la revisione dei trattati, il Parlamento propone una procedura ispirata al sistema attuale:
Una prima lettura del Consiglio seguita da una prima lettura del Parlamento in cui gli emendamenti potrebbero essere approvati a maggioranza qualificata e a cui farebbe seguito una seconda lettura del Consiglio in cui gli emendamenti del Parlamento potrebbero essere respinti a maggioranza qualificata. Il Parlamento adotterebbe il bilancio con un voto finale a maggioranza qualificata.

Giovedì 22 novembre 1990

8. Ritiene che concordemente a quanto spesso dichiarato in materia di poteri legislativi in comune col Consiglio, il Parlamento debba disporre degli stessi in materia di legislazione finanziaria.

II. Risorse proprie

9. Sottolinea la competenza esclusiva dell'autorità di bilancio nel determinare il volume e la natura delle entrate della Comunità, competenza che deve potersi conciliare con la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità.

10. Insiste sulla necessità che il bilancio comunitario sia finanziato con le risorse proprie della Comunità.

11. Ritiene che il nuovo sistema di risorse proprie dovrebbe tener conto principalmente del benessere relativo degli Stati membri e dei cittadini della Comunità.

12. Ritiene che la nuova politica finanziaria non debba basarsi necessariamente su un aumento del volume del bilancio comunitario rispetto ai bilanci nazionali, bensì piuttosto su una maggiore complementarità del bilancio comunitario rispetto alle misure adottate in ambito nazionale o regionale; infatti, l'insieme degli strumenti disponibili deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi comunitari.

13. Ritiene che il finanziamento del bilancio debba basarsi sulle capacità contributive effettive degli agenti economici della Comunità europea senza creare effetti negativi nel sistema produttivo e, pertanto, senza aumentare gli oneri fiscali aggregati.

14. Ritiene che l'aspetto dinamico dell'integrazione europea, evidenziato dall'attuale riflessione sul conferimento di nuove competenze in ambito comunitario, debba riflettersi in un bilancio dinamico che consenta di applicare efficacemente le politiche di competenza comunitaria. Ciò significa un'attenuazione degli impegni nei bilanci nazionali per determinati settori e un corrispondente incremento degli stessi nel bilancio comunitario. In tal modo, si segue il principio che sancisce la necessità di un controllo dell'incremento delle spese pubbliche totali.

15. Ritiene che lo sforzo connesso con lo sviluppo di un autentico sistema di risorse proprie che venga a sostituire i contributi degli stati membri possa concretarsi attraverso un rapporto diretto tra la Comunità e i contribuenti. Le misure approvate a favore di questi ultimi creano di fatto il clima di fiducia necessario per poter prevedere una capacità impositiva comunitaria.

16. Ritiene che delle attuali risorse «proprie», quelle cosiddette tradizionali (imposte agricole e doganali) dovranno sussistere anche in futuro a causa della loro natura comunitaria. Ritiene altresì che l'IVA, che è diventata la principale fonte di entrate, malgrado abbia il vantaggio di essere un'imposta quasi armonizzata, presenta il grave inconveniente della regressività interpersonale e spaziale. In futuro essa non dovrebbe occupare quindi la posizione preminente che attualmente detiene.

17. Ritiene che la cosiddetta «quarta risorsa» introdotta nel 1988 in base al PNL di ciascuno Stato membro, è stata un importante passo, anche se timido, verso una maggiore progressività fiscale. Malgrado ciò, il modo in cui si presenta e la forma della sua riscossione la fanno apparire purtroppo più come un contributo statale che come un'autentica risorsa propria.

18. Ritiene che occorra studiare le possibilità offerte dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle società soprattutto per quanto riguarda quest'ultima, a causa delle esperienze acquisite in taluni Stati federali.

19. Ritiene che si debba continuare a portare avanti lo studio di una partecipazione comunitaria ad altri tipi di imposte, come quelle sui consumi energetici, nonché del possibile nesso tra una politica ambientale e il regime fiscale.

Giovedì 22 novembre 1990

III. Gli strumenti finanziari non inclusi nel bilancio

20. Ritiene che tutte le operazioni in conto capitale debbano essere incluse nel bilancio.
21. La loro inclusione nel bilancio deve consentire all'autorità di bilancio di fissare l'importo massimo annuo delle operazioni in conto capitale sulla base di un'informazione completa riguardante la situazione debitoria della Comunità. A tale scopo, l'elaborazione di un «bilancio di capitale» delle Comunità dovrebbe favorire un'impostazione chiara e globale della politica in materia di concessione e assunzione di prestiti della Comunità.
22. Ritiene necessario includere il FES nel bilancio generale e far sì che questa inclusione risponda alla volontà della Comunità di reimpostare un'autentica politica di cooperazione internazionale risultante da un equilibrio politico accettabile tra i diversi interventi finanziari, per quanto riguarda sia l'Europa dell'Est sia i paesi ACP, l'America latina e l'Asia, i paesi mediterranei ecc. Un'autentica politica di cooperazione coerente deve passare attraverso l'inclusione nel bilancio di tutte le operazioni finanziarie nel senso sopra indicato e non solo di una parte di esse come attualmente succede.
23. Ritiene altresì necessario integrare nell'ambito della riforma finanziaria connessa con il futuro finanziamento, tutte le operazioni della CECA, sia quelle attualmente incluse nel bilancio operativo sia quelle in conto capitale (erogazione e assunzione di prestiti), e ciò affinché ci sia la necessaria coerenza con i criteri sopra esposti.

IV. Sulla revisione delle prospettive finanziarie e dell'accordo interistituzionale

24. Sottolinea l'importanza che ha avuto l'accordo interistituzionale come strumento in grado di definire una nuova qualità nelle relazioni tra i due rami dell'autorità di bilancio; in tal modo, si è potuto dare una risposta alle nuove sfide poste alla Comunità con l'entrata in vigore dell'Atto unico ed ovviare altresì alle inadeguatezze dei trattati per affrontare la problematica di bilancio della Comunità con un'elasticità maggiore che in passato.
25. Sottolinea tuttavia che, malgrado le virtù di detto accordo interistituzionale, l'esperienza ha evidenziato problemi e rigidità che dovrebbero essere superati in futuro.
26. Ritiene che la dinamica del dialogo interistituzionale sancito da tale accordo debba continuare anche nel futuro. A tale scopo, è necessario innanzitutto procedere alla riforma dei trattati per quanto attiene alle loro disposizioni in materia di bilancio, adeguando in tal modo il testo costituzionale comunitario all'evoluzione della situazione sotto il profilo della divisione dei poteri in seno alla Comunità e del nuovo ruolo della Comunità nel mondo.
27. Ribadendo la necessità di un dialogo interistituzionale in materia di bilancio, ricorda che l'elaborazione o meno di un accordo interistituzionale come pure il suo eventuale contenuto potranno essere analizzati soltanto alla luce dei risultati delle conferenze intergovernative e ciò non esclusivamente in un'ottica globale bensì e soprattutto tenendo conto delle richieste di modifica delle disposizioni di bilancio in essi contenute, fatte dal Parlamento.
28. Per quanto riguarda le prospettive finanziarie, ribadisce la necessità di elevare a rango di disposizione del Trattato, il principio secondo cui il bilancio della Comunità deve collocarsi in un contesto di programmazione pluriennale flessibile.
29. Sottolinea che le prospettive finanziarie debbano costituire lo strumento finanziario di applicazione delle politiche comunitarie nonché il centro intorno al quale elaborare un'autentica politica di bilancio a medio termine che tenga conto del principio di sussidiarietà e della funzione redistributiva e macroeconomica del bilancio comunitario.
30. Ritiene che la programmazione pluriennale debba contenere i meccanismi di adeguamento e revisione necessari affinché gli strumenti finanziari della Comunità possano far fronte in qualsiasi momento ad eventuali congiunture politiche ed economiche.

V. Relazioni della comunità con i paesi terzi

31. Prende atto del crescente ruolo della Comunità nel mondo e degli importanti riflessi che ciò ha nell'ambito del bilancio comunitario.

Giovedì 22 novembre 1990

32. Ribadisce il principio dell'universalità di bilancio soprattutto per quanto riguarda la politica di sviluppo e insiste affinché nel bilancio vengano inserite tutte le spese relative a questo settore.

33. Ritieni necessario che la politica di sviluppo risponda ad una strategia politica globale della Comunità e che questa strategia debba tener conto di un equilibrio tra tutte le aree geografiche del mondo.

34. Insiste affinché, al momento di elaborare questa strategia globale, si tenga conto dell'impatto di tutte le politiche comunitarie sulla politica di sviluppo.

35. Ritieni necessario che la strategia globale della politica di sviluppo risponda a una programmazione per obiettivi, la cui mancanza è di ostacolo per una adeguata previsione pluriennale degli stanziamenti necessari.

36. Ricorda che la Comunità deve migliorare la propria capacità di risposta dinanzi ad imprevisti che si verifichino nell'ambito della sua politica estera. Il bilancio dovrebbe contenere i meccanismi necessari per rispondere con la tempestività imposta da questo tipo di circostanze.

*
* * *

37. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

7. Identificazione di una partita alla quale appartiene una derrata alimentare (procedura senza relazione) ** I

— proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (COM(90) 440 — C3-338/90 — SYN 304): approvata

8. Carnet TIR e ATA ** I

— proposta di regolamento (COM(90) 203 def. — SYN 271): approvata

— A3-292/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente l'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0203 def. — SYN 271) ⁽¹⁾,

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (C3-0176/90),

⁽¹⁾ G.U. n. C 142 del 12 giugno 1990, pag. 6.

Giovedì 22 novembre 1990

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-292/90),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

9. Programma SCIENCE ** I

- **proposta di decisione (COM(90) 241 def. — SYN 282): approvata**

— **A3-282/90**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA (Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE).

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 241 def. — SYN 282) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del Trattato CEE (C3-232/90),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per i bilanci (A3-0282/90),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente relazione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 181 del 12.7.1990, pag. 15.

10. Circolazione intracomunitaria di merci ** I

- **proposta di regolamento (COM(90) 354 def. — SYN 283): approvata**
-

Giovedì 22 novembre 1990

— A3-298/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0354 def. — SYN 283) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 100A del trattato CEE (C3-0250/90),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0298/90),

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifica sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 212 del 25.8.1990, pag. 7.

11. Danni causati dai rifiuti ** I

— proposta di direttiva COM(89) 282 def. — SYN 217

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente la responsabilità civile per i danni causati dai rifiuti

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Dodicesimo considerando

considerando che, al fine di proteggere i diritti del danneggiato, il detentore dei rifiuti deve poter identificare il produttore, altrimenti egli stesso sarà considerato come produttore;

considerando che, al fine di proteggere i diritti del danneggiato, il detentore dei rifiuti deve poter identificare il produttore, altrimenti egli stesso sarà considerato come produttore e che la direttiva deve coprire anche la responsabilità del vettore e dell'eliminatore dei rifiuti;

(*) G.U. n. 251 del 4.10.1989, pag. 3.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Quindicesimo considerando

considerando che la protezione delle persone e dell'ambiente implica che la responsabilità *del produttore* non sia ridotta dall'intervento di altre persone che hanno contribuito a causare il danno o *le lesioni* dell'ambiente; che tuttavia la colpa concorrente *della vittima* può essere presa in considerazione per ridurre o eliminare una tale responsabilità;

considerando che la protezione delle persone e dell'ambiente implica che la responsabilità **di una persona** non sia ridotta dall'intervento di altre persone che hanno contribuito **per incuranza o negligenza** a causare il danno o **il deterioramento** dell'ambiente; che tuttavia **l'intenzione della vittima di causare tale danno o deterioramento ovvero la colpa concorrente da parte di quest'ultima** può essere presa in considerazione per ridurre o eliminare una tale responsabilità;

(Emendamento n. 3)

Diciottesimo considerando

considerando che, per assicurare una protezione efficace delle persone e dell'ambiente, non deve essere possibile derogare con clausola contrattuale alla responsabilità *del produttore nei confronti del danneggiato*;

considerando che, per assicurare una protezione efficace delle persone e dell'ambiente, non deve essere possibile derogare con clausola contrattuale alla responsabilità **di nessuno ai sensi della presente direttiva in materia di danno o di deterioramento dell'ambiente;**

Emendamento n. 22

Diciannovesimo considerando

Considerando *che le attuali condizioni del mercato non rendono opportuna l'istituzione di un sistema di assicurazioni obbligatorie*;

Considerando **che la responsabilità del produttore ed eliminatore di rifiuti deve essere coperta da assicurazione o altra garanzia finanziaria;**

(Emendamento n. 5)

Considerando diciannovesimo bis (nuovo)

considerando che la presente direttiva si applica alla responsabilità per il deterioramento dell'ambiente causato dai rifiuti radioattivi, in quanto la Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 non copre il deterioramento dell'ambiente causato da sostanze radioattive;

(Emendamento n. 6)

Considerando ventesimo bis (nuovo)

considerando che in alcuni Stati membri non esiste la capacità di citare in giudizio quali responsabili gli assicuratori ove sia stata vinta una causa contro una compagnia sciolta, liquidata o insolvente.

(Emendamento n. 24)

Considerando ventesimo ter (nuovo)

considerando che continua ad essere assolutamente necessario un progetto di direttiva generale relativa alla respon-

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

sabilità civile per danni e lesioni dell'ambiente, viste la dispersione delle normative e la regolamentazione parziale esistente in questo campo;

(Emendamento n. 7)

*Articolo 1***Campo di applicazione della direttiva**

1. La presente direttiva si applica alla responsabilità civile per danni e lesioni dell'ambiente causati dai rifiuti generati nel corso di un'attività professionale sin dal momento della loro formazione.

1. La presente direttiva si applica alla responsabilità civile per danni e lesioni dell'ambiente causati dai rifiuti generati nel corso di un'attività professionale sin dal momento della loro formazione.

2. La presente direttiva non si applica:

2. La presente direttiva non si applica:

— ai rifiuti nucleari contemplati dalle disposizioni legislative nazionali basate sulla Convenzione in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Parigi, 29 luglio 1960), sulla Convenzione addizionale alla detta Convenzione (Bruxelles, 31 gennaio 1963), nonché sui Protocolli relativi a tali Convenzioni;

— ai danni causati dai rifiuti radioattivi, benché il deterioramento dell'ambiente provocato da tali rifiuti rimanga nel campo di applicazione della presente direttiva;

— ai rifiuti e all'inquinamento che formano oggetto delle disposizioni legislative nazionali basate sulla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (Bruxelles, 29 novembre 1969) e sulla Convenzione internazionale recante creazione di un fondo internazionale di indennizzazione per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (Bruxelles, 18 dicembre 1971).

— ai danni e al deterioramento dell'ambiente provocati da idrocarburi fuoriusciti nel corso della navigazione marittima, nella misura in cui la responsabilità sia disciplinata dalla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 29 novembre 1969, modificata dai Protocolli del 19 novembre 1976 e 25 maggio 1984 e dalla Convenzione internazionale recante creazione di un fondo internazionale di indennizzazione per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 15 dicembre 1971, modificata dai Protocolli del 19 novembre 1976 e 25 maggio 1984.

2 bis. La presente direttiva si applica non solo al territorio degli Stati membri, ma anche alla zona economica esclusiva sulla quale gli Stati membri hanno diritti e doveri in base al diritto pubblico internazionale.

(Emendamento n. 8)

*Articolo 2, titolo (nuovo) e paragrafo 1***Definizioni**

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) «produttore»: qualunque persona fisica o giuridica la cui attività professionale abbia creato rifiuti nonché qualsiasi persona che abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscela o altre operazioni determinanti un cambiamento della natura o della composizione dei rifiuti stessi fino al momento in cui il danno o le lesioni dell'ambiente sono stati causati;

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) «produttore»: qualunque persona che, nel corso di un'attività commerciale o industriale produca rifiuti nonché qualsiasi persona che abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscela o altre operazioni determinanti un cambiamento della natura o della composizione dei rifiuti stessi;

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- | | |
|---|---|
| <p>b) «rifiuto»: qualsiasi sostanza o oggetto così <i>definito nell'art. 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio</i>;</p> <p>c) «danno»:</p> <p>i) il danno causato dalla morte o dalle lesioni fisiche;</p> <p>ii) il danno causato ai beni;</p> <p>d) <i>«lesioni dell'ambiente»: i pregiudizi rilevanti e persistenti relativi all'ambiente dall'alterazione delle condizioni fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua, del suolo e/o dell'aria, in quanto non siano da considerarsi danni ai sensi della lettera c), punto ii);</i></p> | <p>b) «rifiuto»:</p> <p>i) qualsiasi sostanza o oggetto così definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, ovvero</p> <p>ii) i rifiuti radioattivi, come definiti dalla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, modificata dai Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16 novembre 1982;</p> <p>c) «danno»:</p> <p>i) il danno causato dalla morte o dalle lesioni fisiche;</p> <p>ii) il danno causato ai beni;</p> <p>d) «ambiente»: l'insieme delle risorse naturali terrestri biotiche e abiotiche, quali l'aria, l'acqua, il suolo, la flora e la fauna o una qualsiasi loro parte;</p> <p>d bis) «deterioramento dell'ambiente»: qualsiasi significativo deterioramento fisico, chimico o biologico dell'ambiente, in quanto non sia da considerarsi danno ai sensi della lettera c), punto ii);</p> <p>d ter) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica, come definita nel diritto pubblico o privato;</p> <p>d quater) «eliminatore»: la persona che svolge una delle attività di cui all'Allegato IIA o all'Allegato IIB della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 9)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c)

- | | |
|---|--|
| <p>b) la persona che aveva il controllo effettivo dei rifiuti quando è avvenuto il fatto generatore del danno o delle lesioni dell'ambiente:</p> <p>i) nel caso in cui questa non sia in grado di identificare entro un congruo termine il produttore ai sensi del paragrafo 1;</p> <p>ii) <i>nel caso in cui i rifiuti transitino attraverso la Comunità senza avere ivi subito un cambiamento sostanziale di natura o di composizione prima del sopravvenire del fatto generatore del danno o delle lesioni dell'ambiente;</i></p> <p>c) <i>nel caso in cui i rifiuti siano stati regolarmente consegnati ad un impianto, uno stabilimento o un'impresa che abbia ottenuto un'autorizzazione in base all'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE, dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio o dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE o che sia stata autorizzata in base all'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE del Consiglio: i responsabili dell'impianto, dello stabilimento o dell'impresa.</i></p> | <p>b) la persona che aveva il controllo effettivo dei rifiuti quando è avvenuto il fatto generatore del danno o delle lesioni dell'ambiente nel caso in cui questa non sia in grado di identificare entro un congruo termine il produttore ai sensi del paragrafo 1, lettera a).</p> <p>c) soppresso</p> |
|---|--|

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

*Articolo 3***Portata della responsabilità**

Il produttore dei rifiuti è civilmente *responsabile* per i danni e *le lesioni* dell'ambiente causati dai rifiuti *stessi*, indipendentemente dall'esistenza di una *sua* colpa.

1. Fintantoché il produttore o l'eliminatore detengono il controllo dei rifiuti, essi sono civilmente responsabili per i danni e il deterioramento dell'ambiente causati da tali rifiuti, indipendentemente dall'esistenza di una loro colpa.

2. I rifiuti sono considerati sotto il controllo del produttore o dell'eliminatore di cui al paragrafo 11, fino a quando non siano stati successivamente consegnati ad un eliminatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 9 o all'art. 10 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, ovvero registrato presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.

3. Qualora i rifiuti siano consegnati da un produttore o da un eliminatore a un vettore registrato o autorizzato ai sensi dell'art. 12 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio e la responsabilità del vettore sia disciplinata dalle disposizioni di cui alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o imbarcazione adibita a navigazione interna del 10 ottobre 1989, il produttore o l'eliminatore è responsabile limitatamente al costo per danni o deterioramento dell'ambiente, eccedente i limiti finanziari applicabili ai sensi dell'art. 9 di detta Convenzione.

4. Il produttore, il vettore o l'eliminatore devono notificare nel loro rapporto annuale, ai fini della determinazione delle responsabilità, i nomi delle compagnie assicurative.

(Emendamento n. 11)

Articolo 4

1. *L'attore può esigere davanti all'autorità giudiziaria:*
- a) *il divieto o l'arresto del fatto generatore del danno o delle lesioni dell'ambiente;*
- b) *la rifusione delle spese occasionate dalle misure di prevenzione del danno o delle lesioni dell'ambiente;*

- 1. Le disposizioni nazionali degli Stati membri precisano:**
- a) **la persona che può intentare un'azione legale in caso di danno o deterioramento dell'ambiente provocato da rifiuti, o in procinto di esserlo;**
- b) **le misure di cui dispongono tali persone che comprendono:**
- i) **un'ingiunzione che vieti l'atto o corregga l'omissione che ha provocato o potrebbe provocare il danno e/o la riparazione del danno subito;**
- ii) **un'ingiunzione che vieti l'atto o corregga l'omissione che ha provocato o potrebbe provocare deterioramento dell'ambiente;**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

c) *la rifusione delle spese occasionate dalle misure prese per la riparazione dei danni ai sensi dell'art. 2, par. 1, lettera c), punto ii);*

d) *il ripristino dell'ambiente nello stato in cui esso si trovava immediatamente prima del momento in cui le lesioni dell'ambiente si sono prodotte o la rifusione delle spese relative alle misure prese a tal fine;*

e) *l'indenizzo dei danni;*

2. Nell'ipotesi del ripristino dell'ambiente prevista dal par. 1, lettera d), l'attore può chiedere, *in caso di lesioni dell'ambiente*, il ripristino o la rifusione delle spese corrispondenti, eccetto nel caso in cui:

- i costi superino sostanzialmente il beneficio che deriverebbe all'ambiente dal ripristino;
- possano essere effettuati altri interventi alternativi al ripristino dell'ambiente, ad un costo sostanzialmente inferiore.

In quest'ultimo caso il querelante può chiedere l'attuazione di tali altri interventi o la rifusione delle spese corrispondenti.

3. *I poteri pubblici possono promuovere in giudizio le azioni di cui al par. 1, lettere a), b) e d) per quanto riguarda le lesioni dell'ambiente.*

4. I gruppi d'interesse collettivo, *in quanto, secondo il diritto degli Stati membri abbiano diritto di azione, possono chiedere all'autorità giudiziaria solo il divieto o l'arresto del fatto generatore delle lesioni dell'ambiente. Tuttavia, nel caso in cui abbiano essi stessi preso le misure previste dal par. 1, lettere b) e d), possono chiedere la rifusione delle spese occasionate da queste misure.*

5. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di danni immateriali.

6. *L'attore dovrà provare il danno o le lesioni dell'ambiente e dimostrare la verosimiglianza prevalente del legame di causalità tra i rifiuti del produttore e, a seconda dei casi, il danno subito o le lesioni dell'ambiente.*

iii) **un'ingiunzione che ordini il ripristino dell'ambiente e/o ordini l'esecuzione di misure preventive e la rifusione delle spese legittimamente sostenute per il ripristino dell'ambiente e l'adozione di misure preventive (compresi i costi per danni dovuti a misure preventive);**

c) **l'onere della prova che incombe all'attore nel momento in cui dichiara il rapporto tra i rifiuti o l'attività industriale, da un lato, e il danno o deterioramento dell'ambiente subito o che potrà essere subito, dall'altro; l'onere della prova non sarà più gravoso di quello normalmente richiesto nell'ambito del diritto civile;**

d) **se e in quale misura possano essere risarciti danni per perdita di profitto o perdita economica;**

2. Nell'ipotesi del ripristino dell'ambiente prevista dal par. 1, lettera b), **punto iii)**, l'attore può chiedere il ripristino o la rifusione delle spese corrispondenti, eccetto nel caso in cui:

- i costi superino sostanzialmente il beneficio che deriverebbe all'ambiente dal ripristino;
- possano essere effettuati altri interventi alternativi al ripristino dell'ambiente, ad un costo sostanzialmente inferiore.

In quest'ultimo caso **l'attore** può chiedere l'attuazione di tali altri interventi o la rifusione delle spese corrispondenti.

3. **soppresso** (cfr. però par. 1, lettera a) sopra).

4. I gruppi di interesse collettivo o **le associazioni aventi l'obiettivo di tutelare la natura e l'ambiente, hanno il diritto di avviare azioni legali per ottenere qualsiasi tipo di riparazione di cui al paragrafo 1 lettera (b) ovvero di partecipare ad azioni legali già avviate. Tuttavia, al fine di evitare un moltiplicarsi delle controversie, gli Stati membri possono limitare il numero di tali gruppi o associazioni autorizzando, a livello nazionale, regionale o comunale, solo alcuni gruppi o associazioni ad esercitare il diritto di cui al presente paragrafo.**

5. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di danni immateriali.

6. **soppresso** (cfr. però par. 1, lettera c) sopra).

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

Articolo 5

Se, a norma della presente direttiva, più *produttori* sono responsabili di uno stesso danno o *delle stesse lesioni* dell'ambiente, la loro responsabilità è solidale, *salve* le disposizioni del diritto nazionale relative al diritto di regresso.

1. Se, a norma della presente direttiva, più **persone** sono responsabili di uno stesso danno o **dello stesso deterioramento** dell'ambiente, la loro responsabilità è solidale.

2. **Nessun elemento della presente direttiva pregiudica** le disposizioni del diritto nazionale **degli Stati membri** relative al diritto di regresso.

(Emendamento n. 13)

Articolo 6, paragrafo 1

1. *Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva ove dimostri che il danno o le lesioni dell'ambiente derivano da forza maggiore ai sensi del diritto comunitario.*

1. **Nessuna responsabilità è a carico della persona la quale provi, in mancanza di una sua colpa, che:**

- a) **il danno o il deterioramento dell'ambiente è stato provocato da un atto o da un'omissione di terzi con l'intento di provocare tale danno o deterioramento; ovvero che**
- b) **il danno o il deterioramento dell'ambiente risultino da un atto di guerra, da ostilità, da un'insurrezione o da un fenomeno naturale di natura eccezionale, inevitabile ed ineluttabile.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 7

1. *Salve le disposizioni di diritto nazionale relative al diritto di regresso, la responsabilità del produttore non è ridotta quando il danno o le lesioni dell'ambiente sono causate congiuntamente dai rifiuti e dall'intervento di un terzo.*

1. **Nessuna responsabilità per danni o deterioramento dell'ambiente provocati da rifiuti incombe al vettore o all'eliminatore il quale provi che, in mancanza di una sua colpa, vi sia stato dolo da parte di chi gli ha consegnato i rifiuti in merito alla vera natura del carico di rifiuti che ha provocato tale danno o deterioramento; in questo caso, la responsabilità incombe a chi ha consegnato i rifiuti.**

2. *La responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, quando il danno è causato congiuntamente dai rifiuti e dal comportamento colpevole della persona che ha subito il danno o di qualsiasi altra persona di cui questa sia responsabile.*

2. **Chiunque provi che il danno o il deterioramento dell'ambiente è stato causato totalmente o parzialmente dalla parte lesa, ovvero da un dipendente o agente di detta parte, può essere esonerato totalmente o parzialmente dalla responsabilità.**

(Emendamento n. 15)

Articolo 8

La responsabilità *del produttore* ai sensi della presente direttiva non può essere limitata o esclusa *nei confronti degli attori* mediante una clausola contrattuale limitativa o esclusiva della responsabilità.

La responsabilità di **qualsiasi persona** ai sensi della presente direttiva non può essere limitata o esclusa mediante una clausola contrattuale limitativa o esclusiva della responsabilità.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

Qualora non sia possibile identificare il responsabile del danno o del deterioramento dell'ambiente, spetta allo Stato adottare i provvedimenti necessari alla riparazione di detto danno o deterioramento.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 9, titolo (nuovo) e paragrafo 1***Prescrizione**

1. Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni che l'azione di risarcimento prevista dalla presente direttiva si prescrive entro il termine di tre anni dalla data in cui *colui* che intenta l'azione in base all'art. 4, par. 1, ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno o delle lesioni dell'ambiente *nonché dell'identità del produttore*.

1. Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni che l'azione di risarcimento prevista dalla presente direttiva si prescrive entro il termine di tre anni dalla data in cui **la persona** che intenta l'azione in base all'art. 4, par. 1, ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno o **del deterioramento dell'ambiente**.

(Emendamento n. 21)

Articolo 10, comma primo bis (nuovo)

Il termine di trent'anni è prolungato nei casi di malattie provocate dall'amianto e di talune altre lesioni croniche (per es. risultanti da esposizione a sostanze cancerogene).

(Emendamento n. 18)

*Articolo 11***Assicurazione obbligatoria**

1. **La responsabilità prevista ai sensi della presente direttiva per il produttore che, nel corso di un'attività commerciale o industriale, produca rifiuti nonché per l'eliminatore è coperta da assicurazione o altra garanzia finanziaria.**

2. **Gli Stati membri possono fissare un limite alla responsabilità di una persona per richieste occasionate da un incidente, che non può essere inferiore a:**

— 70 milioni di ecu per danni,

— 50 milioni di ecu per deterioramento dell'ambiente, importo aumentato a 100 milioni di ecu nel caso di deterioramento dell'ambiente provocato da rifiuti radioattivi.

3. **Qualora gli importi previsti per un titolo di riparazione, sia per danni che per deterioramento dell'ambiente, siano insufficienti per far fronte alle richieste, gli importi inutilizzati nell'ambito di un altro titolo possono essere messi a disposizione dei saldi inevasi.**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio determina, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1992, le condizioni ed i mezzi da applicare per risarcire i danni e le lesioni dell'ambiente oggetto della presente direttiva nel caso in cui:

- il responsabile a norma della presente direttiva non possa essere identificato;
- il responsabile non risulti in grado di risarcire la totalità dei danni e/o delle lesioni causati.

4. Una persona non può aver diritto a limitazioni della responsabilità di cui al par. 2 se è provato che il danno o il deterioramento dell'ambiente risultano da un atto da essa personalmente compiuto o da un'omissione da parte sua o da parte dei dipendenti o degli agenti operanti nell'ambito della loro attività, commessi con l'intenzione di provocare tale danno o deterioramento dell'ambiente o con colpa grave, sapendo che potrebbe risulterne tale danno o deterioramento.

5. Il Consiglio determina, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1992:

- **norme comuni in materia di limitazioni della responsabilità che possano essere consentite negli Stati membri;**
- **norme comuni che disciplinino le situazioni che si creano qualora**
 - i) il responsabile non risulti in grado di risarcire la totalità dei danni e/o del deterioramento dell'ambiente causati;
 - ii) la piena responsabilità ecceda i limiti di cui al par. 2 sopra,
 - iii) il responsabile a norma della presente direttiva non possa essere identificato;

a tal riguardo la Commissione esamina la possibilità di istituire un «Fondo europeo di indennizzazione per i danni e il deterioramento dell'ambiente causati dai rifiuti»;

(Emendamento n. 19)

*Articolo 12***Disposizioni finali**

La presente direttiva non pregiudica:

- a) *i diritti che il legittimato ad agire in giudizio può far valere in forza delle vigenti convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per il trasporto di merci pericolose;*
- b) *i diritti stabiliti dalla Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi (Londra, 19 novembre 1976).*

La presente direttiva non pregiudica i diritti stabiliti dalla Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi (Londra, 19 novembre 1976).

(Emendamento n. 20)

*Articolo 13 bis (nuovo)***Articolo 13 bis**

In caso di cessata attività, liquidazione o insolvenza dell'impresa che produce o elimina i rifiuti, i suoi assicuratori, in conformità con la Relazione annuale, sono considerati responsabili degli eventuali danni successivamente occasionati e comprovatamente imputati all'impresa in questione.

Giovedì 22 novembre 1990

— A3-272/90

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente la responsabilità civile per i danni causati dai rifiuti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 282 def. — SYN 217) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (C3-154/89),
- vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-126/90),
- vista la seconda relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-272/90) e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 251 del 4.10.1989, pag. 3.

12. Riciclaggio dei proventi di attività illecite ** I

— proposta di direttiva COM(90) 106 def. — SYN 254

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Primo visto

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, terza frase,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, **prima e terza frase,**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 106 del 28.4.1990, pag. 6.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Sesto considerando bis (nuovo)

considerando che, in ambito internazionale, la libera circolazione dei capitali può rappresentare un rischio se i paesi terzi non applicano standard analoghi; che la Commissione deve pertanto sorvegliare la situazione nei paesi terzi e rivelare l'identità di quei paesi che applicano standard inadeguati, e ciò onde richiamare l'attenzione degli enti creditizi e finanziari della Comunità sul rischio che comporta l'effettuare operazioni finanziarie con omologhi enti di tali paesi;

(Emendamento n. 3)

Tredicesimo considerando

considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità giudiziarie e dalle autorità preposte all'applicazione delle leggi senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito nelle fattispecie di diritto penale; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che sarà necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare i dipendenti e gli amministratori dall'obbligo di rispondere della violazione del divieto di divulgazione delle informazioni;

considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità giudiziarie e dalle autorità preposte all'applicazione delle leggi senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito nelle fattispecie di diritto penale; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che sarà necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare **gli enti, i loro dipendenti e i loro amministratori** dall'obbligo di rispondere della violazione del divieto di divulgazione delle informazioni;

(Emendamento n. 4)

Tredicesimo considerando bis (nuovo)

considerando che le comunicazioni fatte alle autorità devono limitarsi alle inchieste concernenti esclusivamente il riciclaggio dei capitali;

(Emendamento n. 5)

Quattordicesimo considerando bis (nuovo)

considerando che le inadempienze degli enti interessati per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla presente direttiva devono essere sanzionate dalle loro autorità di controllo;

(Emendamento n. 6)

Articolo 1, quinto trattino

— per «reato grave» si intende: un reato specificato nell'Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) della Con-

— per «reato grave» si intende: un reato specificato nell'Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) della Con-

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

venzione di Vienna; il terrorismo e ogni altro reato grave (compreso segnatamente il crimine organizzato), connesso o no con gli stupefacenti, conformemente alle definizioni degli Stati membri;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

venzione di Vienna, il terrorismo **il crimine organizzato, il traffico di armi, la falsificazione di monete e banconote, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento della prostituzione altrui, i rapimenti e la presa di ostaggi**, conformemente alle definizioni degli Stati membri.

(Emendamento n. 7)

Articolo 1, trattino sesto bis (nuovo)

- per «trasferimenti internazionali di fondi» si intende qualsiasi istruzione impartita da un mittente o dal suo mandatario a una persona fisica o giuridica destinataria, trasmessa oralmente, elettronicamente o per iscritto, di pagare o di fare in modo che un'altra persona fisica o giuridica paghi una somma stabilita o determinabile di denaro a un beneficiario o al suo mandatario, da una giurisdizione nazionale all'altra, all'interno o all'esterno della giurisdizione della Comunità europea.

(Emendamento n. 28)

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che il riciclaggio dei proventi di qualsivoglia reato grave costituisca reato secondo il loro diritto nazionale.

Gli Stati membri garantiscono che il riciclaggio dei proventi di qualsivoglia reato costituisca reato secondo il loro diritto nazionale.

(Emendamento n. 8)

Articolo 3

Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l'accertamento dell'identità dei loro clienti quando allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni bancarie e che, qualora sia dubbio se i clienti agiscono o no per proprio conto, adottino congrue misure per stabilire l'effettiva identità delle persone per conto delle quali è effettuata un'operazione o viene aperto un conto. Gli enti creditizi e finanziari tengono nota degli estremi dei documenti d'identità prescritti fino ad almeno cinque anni dopo la fine delle relazioni con i loro clienti.

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l'accertamento dell'identità dei loro clienti quando allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni bancarie e che, qualora sia dubbio se i clienti agiscono o no per proprio conto, adottino congrue misure per stabilire l'effettiva identità delle persone per conto delle quali è effettuata un'operazione o viene aperto un conto.

2. **Ogniquale volta gli enti creditizi e finanziari agiscono su incarico di altri enti dello stesso tipo e quando è impossibile per i primi, a causa delle usanze o delle caratteristiche delle operazioni, di stabilire l'identità delle persone per cui agiscono gli enti committenti, spetta a questi ultimi prendere misure ragionevoli allo scopo di stabilire l'identità reale delle persone per conto delle quali agiscono.**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Gli enti creditizi e finanziari tengono nota degli estremi dei documenti di identità prescritti fino ad almeno cinque anni dopo la fine delle relazioni con i loro clienti o fino ad almeno dieci anni se si tratta di operazioni episodiche al di fuori di una relazione contrattuale continuata nel tempo.

4. Tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'effettuazione di un trasferimento internazionale di fondi devono tenere nota, per un periodo di almeno cinque anni, sotto forma informatica oppure per iscritto:

- i) dell'identità del beneficiario del trasferimento di fondi, se del caso del numero di conto del beneficiario e, se del caso dell'identità del committente che agisce a nome del beneficiario e
- ii) dell'identità dell'autore del trasferimento di fondi, se del caso del numero di conto dell'autore del trasferimento e, se del caso, dell'identità dell'agente che agisce a nome dell'autore del trasferimento,

5. La Commissione europea e/o le autorità nazionali competenti possono, all'occorrenza, ordinare alle persone fisiche o giuridiche che effettuano trasferimenti internazionali di fondi di sospendere i trasferimenti verso paesi terzi determinati. Tale ordine verrebbe dato qualora, dopo aver controllato la situazione giuridica dei paesi terzi, la Commissione europea e/o le autorità nazionali competenti stabiliscano che un paese terzo non ha adottato e/o applicato criteri adeguati volti ad eliminare il fenomeno di riciclaggio dei fondi derivanti da attività illecite e che come conseguenza di ciò la giurisdizione di tale paese terzo viene regolarmente impiegata ai fini di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

(Emendamento n. 9)

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari esaminano con particolare attenzione ogni operazione insolita priva di un apparente scopo economico o di uno scopo lecito evidente, e che *tali enti si astengono dal partecipare ad* ogni operazione in merito alla quale nutrano il fondato sospetto che possa avere rapporto con il riciclaggio.

Gli Stati membri garantiscono che **tutte le persone fisiche o giuridiche, compresi** gli enti creditizi e finanziari, esaminino con particolare attenzione ogni operazione insolita priva di un apparente scopo economico o di uno scopo lecito evidente, e che **tutte queste persone fisiche o giuridiche vengano obbligate a riferire alle autorità competenti i particolari di** ogni operazione in merito alla quale nutrono il fondato sospetto che possa avere rapporto con il riciclaggio.

(Emendamento n. 42)

Articolo 4, comma primo bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e finanziari verifichino con particolare attenzione le transazioni in denaro contante superiori a 10.000 ecu, nonché qualsiasi transazione con paesi terzi che, a giudizio della Commissione, non applicano criteri adeguati.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 43)

Articolo 4, comma primo ter (nuovo)

Gli Stati membri provvedono affinché tali enti si astengano da qualsiasi iniziativa suscettibile di segnalare a dei presunti riciclatori di capitali che la loro attività è stata scoperta.

(Emendamento n. 10)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

Tutte le transazioni o contratti proibiti a norma della presente direttiva sono nulli di diritto.

(Emendamento n. 11)

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono:

1. che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori *e dipendenti* collaborano pienamente con le autorità giudiziarie o con le autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale:

- comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto da essi scoperto che potrebbe avere rapporto con il reato di riciclaggio;
- fornendo a queste autorità tutte le informazioni richieste in caso di indagini penali o di commissioni rogatorie relative a riciclaggi espletate in conformità del diritto applicabile;

2. che la comunicazione in buona fede alle competenti autorità giudiziarie o alle autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale, da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario circa i propri sospetti o convincimento che una determinata operazione miri oppure sia connessa al riciclaggio, non costituisce violazione di eventuali divieti alla comunicazione di informazioni imposti in sede contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e che essa non comporta per tali dipendenti *e* amministratori responsabilità penali o civili di alcun tipo.

Gli Stati membri garantiscono:

1. che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori collaborano pienamente con le autorità giudiziarie o con le autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale:

- comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto da essi scoperto che potrebbe avere rapporto con il reato di riciclaggio;
- fornendo a queste autorità tutte le informazioni richieste in caso di indagini penali o di commissioni rogatorie relative a riciclaggi espletate in conformità del diritto applicabile;

2. che la comunicazione in buona fede alle competenti autorità giudiziarie o alle autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale, da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario circa i propri sospetti o convincimento che una determinata operazione miri oppure sia connessa al riciclaggio, non costituisce violazione di eventuali divieti alla comunicazione di informazioni imposti in sede contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e che essa non comporta per tali dipendenti, **per gli amministratori o per l'ente interessato** responsabilità penali o civili di alcun tipo.

2 bis. In caso di pregiudizio derivante direttamente da una dichiarazione inesatta fatta in buona fede, lo Stato risponde del danno subito.

2 ter. Le informazioni comunicate alle autorità a norma del paragrafo 1 possono essere utilizzate soltanto nel quadro delle istruzioni relative alle infrazioni penali gravi previste dalla presente direttiva.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 29)

Articolo 6

Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità di vigilanza, qualora, nel corso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi o finanziari, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprono fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio, ne informano le competenti autorità giudiziarie o le autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale.

Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità di vigilanza, qualora, nel corso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi o finanziari, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprono fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio, ne informano le competenti autorità giudiziarie o le autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale. **Inoltre, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza comunichino tra loro i dati che li riguardano.**

In ogni caso, qualora le autorità giudiziarie competenti vengano a conoscenza di operazioni e/o fatti manifestamente ambigui o che possono costituire prova di riciclaggio, gli Stati membri devono loro garantire l'accesso alle informazioni bancarie che esse reputino necessarie.

(Emendamento n. 13)

Articolo 7, paragrafo 2

2. che gli enti creditizi e finanziari adottano misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva e *predispongono, inoltre, speciali programmi di formazione per i propri dipendenti, per aiutarli ad individuare operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.*

2. che gli enti creditizi e finanziari adottano misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva, **compresa la loro partecipazione a speciali programmi di formazione per i propri dipendenti, per aiutarli ad individuare operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 8

Gli Stati membri estendono le disposizioni di cui alla presente direttiva, ove applicabili ad attività professionali ed imprese, diverse dagli enti creditizi e finanziari, le quali, svolgendo attività che comportano operazioni in contanti, possono essere particolarmente esposte al rischio di essere utilizzate a fini di riciclaggio.

soppresso

(Emendamento n. 15)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

La mancata osservanza da parte degli enti interessati per quanto riguarda gli obblighi stabiliti nella presente direttiva è amministrativamente sanzionata dalle autorità competenti designate dagli Stati membri.

(Emendamento n. 16)

*Articolo 8 ter (nuovo)***Articolo 8 ter**

1. Gli Stati membri garantiscono che i proventi di reati gravi o i beni ottenuti mediante tali proventi sono soggetti a confisca.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Gli Stati membri garantiscono la possibilità di ricorrere alle necessarie misure interlocutorie, quali il congelamento o il sequestro, per prevenire qualsiasi transazione, trasferimento o cessione aventi per oggetto beni che, in un momento successivo, potrebbero essere soggetti a ordine di confisca.

(Emendamento n. 30)

*Articolo 8 quater (nuovo)***Articolo 8 quater**

Le disposizioni della presente direttiva sono estese a tutto il territorio comunitario, ivi compresi i territori sprovvisti di particolari regimi normativi di controllo delle transazioni finanziarie, quali, per esempio, le isole anglo-normanne, il Principato di Monaco, Campione d'Italia;

(Emendamento n. 41)

*Articolo 8 quinquies (nuovo)***Articolo 8 quinquies**

Gli Stati membri provvedono affinché l'esportazione di denaro contante attraverso i confini con il Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Città del Vaticano sia sottoposta a controlli.

Emendamento n. 32)

*Articolo 8 sexies (nuovo)***Articolo 8 sexies****Gli Stati membri si impegnano a:**

- **garantire la più ampia e sollecita collaborazione dei propri organismi giudiziari e amministrativi in caso di richieste di indagare su reati gravi e reati di riciclaggio avanzate da autorità giudiziarie o ispettive di un altro Stato membro;**
- **garantire che analoga collaborazione sia fornita dagli enti creditizi e finanziari;**
- **predisporre procedure semplificate e coordinate per la collaborazione fra autorità ed enti di Stati diversi.**

(Emendamento n. 33)

*Articolo 8 septies (nuovo)***Articolo 8 septies**

I proventi di reati o i beni ottenuti mediante tali proventi, confiscati dalle competenti autorità, sono impiegati in opere di carattere sociale.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 34)

*Articolo 8 octies (nuovo)***Articolo 8 octies**

I proventi di reati o i beni ottenuti mediante tali proventi, confiscati dalle competenti autorità a cittadini extracomunitari, sono impiegati, nella misura del 50%, in opere di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 9 bis (nuovo)***Articolo 9 bis**

A un anno di distanza a partire dal 1° gennaio 1992 e, successivamente, ad intervalli triennali, la Commissione elabora una relazione concernente l'applicazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

— A3-273/90

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0106 def. — SYN 254) (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 149, paragrafo 2, del Trattato CEE (C3-0111/90),
 - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0273/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 106 del 28.04.1990, pag. 6.

Giovedì 22 novembre 1990

13. Imposte indirette — Statistiche degli scambi di beni ** I**a) proposta di regolamento COM(90) 183 def. — SYN 275****Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette****approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 1

*Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)***2 bis. La Commissione pubblica e aggiorna, se necessario nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle autorità competenti.**

Emendamento n. 2

Articolo 7, paragrafo 1

1. A richiesta dell'autorità richiedente due o più autorità amministrative, di cui all'articolo 2, si consultano allo scopo di accertare se occorre procedere a verifiche coordinate e per fissarne le modalità. Ciascuna delle autorità interessate decide se partecipare o no a una determinata verifica coordinata.

1. A richiesta dell'autorità richiedente due o più autorità amministrative, di cui all'articolo 2, si consultano allo scopo di accertare se occorre procedere a verifiche coordinate e per fissarne le modalità. Ciascuna delle autorità interessate decide se partecipare o no a una determinata verifica coordinata; **qualora decida di non partecipare, essa fornisce una spiegazione motivata all'autorità richiedente e ne informa anche la Commissione.**

(Emendamento n.3)

Articolo 15, paragrafo 1

1. L'autorità competente di uno Stato membro che, nelle condizioni definite agli articoli precedenti, è invitata a fornire informazioni, le trasmette con la massima sollecitudine possibile e, comunque, in tempi da concordarsi secondo le procedure stabilite dall'articolo 19. Le informazioni fornite su richiesta sono trasmesse entro tre mesi dal ricevimento della medesima salvo proroga accordata dall'autorità richiedente.

1. L'autorità competente di uno Stato membro che, nelle condizioni definite agli articoli precedenti, è invitata a fornire informazioni, le trasmette con la massima sollecitudine possibile e, comunque, in tempi da concordarsi secondo le procedure stabilite dall'articolo 19. Le informazioni fornite su richiesta sono trasmesse entro **1 mese** dal ricevimento della medesima, **nei casi in cui esista il sospetto certo di evasione fiscale** ed entro tre mesi dal ricevimento della medesima salvo proroga accordata dall'autorità richiedente.

(Emendamento n. 4)

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

1. *Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima,* funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni

1. Funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative degli Stati membri in cui ha sede l'autorità interpellata, le informazioni riguar-

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 187 del 27.7.1990, pag. 23.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

le autorità amministrative degli Stati membri in cui ha sede l'autorità interpellata, le informazioni riguardanti l'applicazione della normativa sulle imposte indirette necessarie all'autorità richiedente e desumibili dalla documentazione cui può accedere il personale di questi uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie della suddetta documentazione.

2. *Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, quest'ultima* ammette i funzionari debitamente autorizzati dallo Stato richiedente alla parte della verifica fiscale di loro competenza che si svolge nello Stato interpellato.

3. *Se la richiesta viene accolta,* l'autorità interpellata notifica con la massima sollecitudine possibile all'autorità richiedente il momento e il luogo in cui verrà effettuata la verifica, l'autorità o il funzionario incaricati di svolgerla e le procedure e le condizioni stabilite dall'autorità interpellata per lo svolgimento della medesima verifica. Ogni decisione in merito allo svolgimento della verifica fiscale spetta all'autorità interpellata.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

danti l'applicazione della normativa sulle imposte indirette necessarie all'autorità richiedente e desumibili dalla documentazione cui può accedere il personale di questi uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie della suddetta documentazione. **L'autorità richiedente deve prima informare con tempestività l'autorità interpellata in merito alla data.**

2. **L'autorità interpellata** ammette i funzionari debitamente autorizzati dallo Stato richiedente alla parte della verifica fiscale di loro competenza che si svolge nello Stato interpellato.

3. L'autorità interpellata notifica con la massima sollecitudine possibile all'autorità richiedente il momento e il luogo in cui verrà effettuata la verifica, l'autorità o il funzionario incaricati di svolgerla e le procedure e le condizioni stabilite dall'autorità interpellata per lo svolgimento della medesima verifica. Ogni decisione in merito allo svolgimento della verifica fiscale spetta all'autorità interpellata.

(Emendamento n. 5)

Articolo 19, paragrafo 1.

1. *La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri nelle quali:*

- *viene esaminato su un piano generale il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento con particolare riguardo alla definizione di regole per il riscontro e la verifiche delle transazioni intracomunitarie,*
- *vengono stabilite modalità pratiche comuni per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3, tenendo nella dovuta considerazione l'esistenza di accordi ai sensi dell'articolo 11,*
- *vengono esaminate le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione dell'articolo 3 allo scopo di trarne ogni utile indicazione, di stabilire i provvedimenti necessari per porre termine ai eventuali violazioni delle leggi tributarie e, se necessario, proporre modifiche delle vigenti norme comunitarie o l'emanazione di norme integrative;*
- *vengono esaminati e discussi casi e procedure riguardanti l'esame coordinato di questioni fiscali ai sensi dell'articolo 7.*

1. **Viene istituito un «comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette».**

1 bis. Il comitato si compone di rappresentanti designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

1 ter. La Commissione, con la consulenza del comitato:

- **stabilisce procedure relative all'applicazione pratica e al funzionamento degli accordi di cooperazione amministrativa previsti nel presente regolamento;**
- **controlla e valuta il funzionamento di tali procedure con particolare riguardo alle procedure concernenti pratiche usuali per il riscontro e la verifica delle transazioni intracomunitarie e propone, laddove sia opportuno, ulteriori metodi.**

1 quater. a) Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro il tempo limite imposto dal presidente a seconda dell'urgenza della questione, se necessario mediante votazione;

- b) **il parere del comitato viene registrato nel processo verbale; oltre a ciò ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione venga registrata nel processo verbale;**
- c) **la Commissione tiene in massimo conto il parere espresso dal comitato e informa il Comitato del modo in cui si è tenuto conto del suo parere.**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

*Articolo 22 bis (nuovo)***Articolo 22 bis**

Ogni due anni, a decorrere dalla data di applicazione prevista all'articolo 23, la Commissione elabora una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle condizioni di applicazione del presente regolamento conformemente a quanto stabilito in materia di seguito costante all'articolo 19, paragrafo 1 ter.

— A3-279/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione, prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento sulla cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette

Il Parlamento europeo.

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0183 def. — SYN 275) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C3-0230/90),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A3-0279/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 187 del 27.7.1990, pag. 23.

Giovedì 22 novembre 1990

b) proposta di regolamento COM(90) 423 def. — SYN 181

Proposta modificata della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri**approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Quarto considerando

considerando che l'informazione sugli scambi di beni tra Stati membri contribuirà in modo particolare a misurare i progressi del mercato interno, ad accelerarne, di conseguenza, il completamento e a consolidarne la realizzazione con cognizione di causa;

considerando che l'informazione sugli scambi di beni tra Stati membri contribuirà in modo particolare a misurare i progressi del mercato interno, ad accelerarne, di conseguenza, il completamento e a consolidarne la realizzazione con cognizione di causa; **che tale informazione può rivelarsi uno strumento in grado, con altri, di valutare l'evoluzione della coesione economica e sociale;**

(Emendamento n. 2)

Settimo considerando

considerando che la normativa in materia si dovrà applicare, d'ora in poi, a tutte le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri — anche a quelle che non saranno state armonizzate prima del 1993 o che non saranno state rese obbligatorie a livello comunitario — *in modo tale da non indurre gli Stati membri a sostituire, a quelle tradizionali, procedure nuove che, per risultare efficaci, rischierebbero tuttavia di essere divergenti; che, per far fronte a tutte le esigenze informative che la realizzazione del mercato interno può suscitare, tale normativa deve poter inglobare tutte le merci che circolano tra gli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto doganale o fiscale, da una parte, e dalla causa del loro spostamento, dall'altra;*

considerando che la normativa in materia si dovrà applicare, d'ora in poi, a tutte le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri — anche a quelle che non saranno state armonizzate prima del 1993 o che non saranno state rese obbligatorie a livello comunitario;

(Emendamento n. 3)

Quindicesimo considerando, ultima frase

che è opportuno definire senza indugio il criterio di funzionamento delle soglie statistiche;

che, per risparmiare alle piccole e medie imprese oneri che non sono in nessun rapporto con i costi di gestione, è necessario istituire un valore soglia che vale per l'esenzione di queste aziende dall'obbligo dell'informazione statistica;

(Emendamento n. 4)

*Articolo 2, lettera b)*b) *merci*: tutti i beni mobilib) **merci**, tutti i beni mobili **ivi compresa la corrente elettrica.**

(*) Testo completo vedi G. U. n. C 254 del 9.10.1990, pag. 7.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) il Consiglio determina, su proposta della Commissione quelle che sono oggetto di altre statistiche degli scambi di beni tra Stati membri.

d) il Consiglio determina, **in cooperazione con il Parlamento** e su proposta della Commissione, quelle che sono oggetto di altre statistiche degli scambi di beni tra Stati membri.

(Emendamento n. 6)

Articolo 10, paragrafo 2

2. Oltre al numero di identificazione di cui al paragrafo 5, l'elenco *minimo* dei dati da rilevare nel registro degli operatori intracomunitari è stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 56.

2. Oltre al numero di identificazione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei dati da rilevare nel registro degli operatori intracomunitari è stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 56.

(Emendamento n. 7)

Articolo 14

L'obbligo dell'informazione statistica che non adempie gli obblighi che gli competono in virtù del presente regolamento è passibile delle sanzioni che gli Stati membri stabiliscono ai sensi delle loro disposizioni nazionali in materia.

La trasgressione degli obblighi che competono all'obbligo dell'informazione in virtù del presente regolamento **viene punita dagli Stati membri** ai sensi delle loro disposizioni nazionali.

(Emendamento n. 8)

Articolo 16

Al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione riferisce al Consiglio sul funzionamento del sistema INTRASTAT ai fini di un suo eventuale adeguamento e ciò per ciascuna statistica sugli scambi di beni tra gli Stati membri relativa al succitato sistema.

Al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione riferisce al Consiglio **e al Parlamento europeo** sul funzionamento del sistema INTRASTAT ai fini di un suo eventuale adeguamento e ciò per ciascuna statistica sugli scambi di beni tra gli Stati membri relativa al succitato sistema.

(Emendamento n. 9)

Articolo 17, paragrafo 2

2. Ai fini delle statistiche del commercio tra gli Stati membri, la corrente elettrica è considerata come merce.

2. **soppresso** (cfr. emendamento n. 4)

(Emendamento n. 10)

Articolo 21, primo trattino

— le merci sono designate in modo tale da poter essere classificate *facilmente e con precisione* nella suddivisione *più dettagliata* alla quale appartengono nella vigente versione della nomenclatura combinata;

— le merci sono designate in modo tale da poter essere classificate nella suddivisione alla quale appartengono nella vigente versione della nomenclatura combinata;

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Articolo 21, secondo trattino

— deve anche essere menzionato per ogni tipo di merce il numero di codice a 8 cifre corrispondente a tale suddivisione della nomenclatura combinata;

— deve anche essere menzionato per ogni tipo di merce il numero di codice a 4 cifre corrispondente a tale suddivisione della nomenclatura combinata;

(Emendamento n. 12)

Articolo 27

Le disposizioni relative alla semplificazione dell'informazione statistica decise dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Le disposizioni relative alla semplificazione dell'informazione statistica sono decise dal Consiglio, **in cooperazione con il Parlamento europeo.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 28, paragrafo 3, secondo comma (nuovo)

Espressi in valore annuali di transazioni intracomunitarie, i livelli cumulati delle soglie di esclusione, da una parte, e quelli delle soglie di semplificazione — stabilite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2 — dall'altra, devono raggiungere almeno 100.000 ecu, salvo il caso in cui, in un determinato Stato membro, l'effetto combinato di tali soglie provochi, alla spedizione o all'arrivo, una perdita dell'informazione — come previsto agli articoli 21, 22 e 23 — che sia superiore di un terzo, o più alla media della perdita degli altri Stati membri.

(Emendamento n. 14)

Titolo II, Disposizioni definitive, Articoli 29 — 54

Il Parlamento si riserva di esprimere il suo parere su queste disposizioni solo dopo che la Commissione avrà sottoposto al Parlamento la relazione sul funzionamento del sistema INTRASTAT prevista alla fine della fase transitoria, conformemente all'articolo 16.

— A3-283/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(90) 423 def. — SYN 181) ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Testo completo vedi G. U. n. C 254 del 9.10.1990, pag. 7.

Giovedì 22 novembre 1990

- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del Trattato CEE (C3-327/90),
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A3-283/90),
1. approva la proposta della Commissione, con riserva delle modifiche apportate, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

14. Programma specifico di R e S nei settori dei sistemi telematici e delle scienze e tecnologie marine ** I

a) proposta di decisione COM(90) 155 def. — SYN 260

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994)

approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che la ricerca fondamentale deve essere specificamente promossa su tutto il territorio della Comunità in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma quadro;

(Emendamento n. 2)

Considerando terzo ter (nuovo)

considerando che, oltre al programma specifico sul capitale umano e sulla mobilità, deve essere garantita la formazione dei ricercatori in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma quadro;

(Emendamento n. 3)

Considerando terzo quater (nuovo)

considerando che l'impatto economico, sociale, umano e ambientale del programma deve costituire oggetto di una valutazione indipendente e che deve essere effettuata una valutazione della tecnologia e dei rischi tecnologici da parte di un gruppo di esperti indipendenti;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 174 del 16.7.1990, pag. 40.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 43)

Quarto considerando

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom/CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma-quadro comprende un importo di 57 mio di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, *da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni*; che l'entità del presente programma specifico all'interno dell'azione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni induce a ridurre la stima dei mezzi finanziari necessari al presente programma di 3,8 mio di ecu da attribuire a detta azione centralizzata, al fine di rispettare il disposto dell'articolo 130 P, paragrafo 2, seconda frase del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/CEEA/CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma-quadro comprende un importo **estimativo** di 57 mio di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione **che deve essere oggetto di una decisione del Consiglio di concerto con il Parlamento**; che l'entità del presente programma specifico all'interno dell'azione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni **necessita di un contributo finanziario a tale azione centralizzata; che il contributo in questione è proporzionale alla capacità finanziaria del programma;**

(Emendamento n. 4)

Sesto considerando

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto selezionando progetti di ricerca e di sviluppo affinché beneficino del contributo della Comunità; che la Commissione deve sollecitare la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; che è opportuno prevedere anche una procedura speciale destinata a garantire un certo grado di flessibilità, che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione ed alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma;

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto selezionando progetti di ricerca e di sviluppo affinché beneficino del contributo della Comunità; che la Commissione deve sollecitare la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; che è opportuno prevedere anche una procedura **straordinaria, da applicare negli intervalli tra gli inviti a presentare proposte**, destinata a garantire un certo grado di flessibilità, che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione ed alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma;

(Emendamento n. 5)

Articolo 1

È adottato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo dei sistemi telematici di interesse generale definito all'allegato 1.

È adottato per il periodo **che decorre dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale sino al 31 dicembre 1994**, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità europea nel campo dei sistemi telematici di interesse generale definito nell'allegato 1.

(Emendamento n. 44)

Articolo 2, paragrafo 1

1. L'importo delle spese comunitarie stimato necessario per l'attuazione dell'azione oggetto della presente decisione ammonta a 380 milioni di ecu. *Da tale importo vengono dedotti 3,8 mio di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati. L'importo così ridotto a 376,2 mio di ecu comprende le spese per il personale che possono raggiungere al massimo l'8%.* Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

1. L'importo delle spese comunitarie stimato necessario per l'attuazione dell'azione oggetto della presente decisione ammonta a 380 milioni di ecu, **ivi comprese le spese relative al personale e al contributo** all'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione. **Una ripartizione indicativa degli importi concernente l'attuazione dei settori recepiti per tale programma figura all'allegato II.**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Le modalità di diffusione e di valorizzazione dei risultati figurano all'allegato III. Una ripartizione indicativa degli importi, **nonché le modalità concernenti il personale figurano all'allegato II.**

(Emendamento n. 6)

Articolo 5, paragrafo 3

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom/CEE.

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/CEEA/CEE. **Esse valuteranno la rispondenza dell'attuazione dei programmi ai sei principali orientamenti enunciati all'Allegato II della Decisione 90/221/CEEA/CEE (1).**

(Emendamento n. 7)

Articolo 6

1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato in appresso denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato in appresso denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il Parlamento europeo viene informato esaurientemente e tempestivamente delle decisioni del comitato.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del Trattato.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche **e, se del caso, le procedure relative alla formazione e alla valutazione**, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del Trattato.

3. Viene redatto per *ogni anno, ed eventualmente aggiornato*, un piano di lavoro che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base ai *piani* di lavoro *annuali*.

3. **All'inizio del programma** viene redatto un piano di lavoro, **oggetto a regolare revisione**, che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base **al piano** di lavoro.

(Emendamento n. 8)

Articolo 7

1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame. *Il parere è adottato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione*

1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame, **se necessario facendo ricorso al voto.**

(1) G.U. n. L 117 dell'8 maggio 1990, pag. 28.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non prende parte alla votazione.

2. *La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.*

3. *Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

4. *Se il Consiglio non ha deliberato entro un mese dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. **Il parere è messo a verbale. Ogni Stato membro ha inoltre la facoltà di chiedere che sia messa a verbale anche la propria posizione.**

3. **La Commissione tiene nel massimo conto il parere emesso dal comitato e informa il comitato stesso circa il modo in cui si è tenuto conto del parere da esso reso.**

4. **soppresso.**

(Emendamento n. 9)

Articolo 8

1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica, ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare *i piani* di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- *di valutare i progetti presentati, di cui al punto 2 dell'Allegato III, e di stimare il contributo finanziario della Comunità quando i progetti sono presentati nell'ambito della procedura ordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e il contributo è superiore a 5 Mio di ecu;*
- *di valutare tutti i progetti presentati nell'ambito della procedura straordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e di stimare il contributo finanziario della Comunità;*
- *delle misure intese alla valutazione del programma.*

2. *La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del programma.*

3. *La Commissione informa il comitato:*

- *dello stato di avanzamento del programma,*
- *dei progetti di inviti a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3,*
- *dei progetti di cui al punto 2 dell'Allegato III, presentati nell'ambito della procedura ordinaria, per i quali la partecipazione della Comunità è inferiore a 5 mio di ecu, nonché dei risultati della loro valutazione,*
- *delle misure di accompagnamento, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III,*
- *delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.*

La procedura prevista dall'articolo 7 si applica, ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare **il piano** di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3,
- **dei contenuti degli inviti a presentare proposte, di cui all'articolo 6, paragrafo 3,**
- **della partecipazione a qualunque progetto delle organizzazioni ed imprese non comunitarie di cui all'articolo 10,**
- **di qualunque adeguamento della ripartizione indicativa degli importi finanziari di cui all'Allegato II,**
- **delle misure da adottare in ordine alla valutazione del programma e di quei progetti presentati mediante la procedura straordinaria,**
- **delle misure di accompagnamento e degli accordi relativi alla diffusione, alla protezione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca per promuovere la ricerca fondamentale, la formazione di ricercatori e la valutazione tecnologica effettuata nell'ambito del programma,**
- **delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.**

La Commissione notifica al Parlamento europeo le proposte di decisione trasmesse al comitato nell'esercizio dei propri poteri esecutivi.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Articolo 10

Qualora la collaborazione con paesi terzi ed organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare le modalità di tale collaborazione.

La decisione sulla conclusione di tali accordi è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato.

Qualora la collaborazione con paesi terzi ed organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare le modalità di tale collaborazione.

Verrà accordata priorità alla collaborazione con i raggruppamenti regionali e con i paesi europei che non sono membri della Comunità europea in conformità delle direttive concordate tra il Consiglio e il Parlamento europeo ⁽¹⁾.

Le trattative per detti accordi internazionali possono unicamente essere avviate con i paesi terzi che hanno già sottoscritto con la Comunità un accordo in cui si dichiara esplicitamente che lo sviluppo della ricerca e della tecnologia o il progresso scientifico costituisce uno degli obiettivi della cooperazione.

La decisione sulla conclusione di tali accordi **internazionali** è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato.

(Emendamento n. 11)

ALLEGATO I — settore 1 (titolo)

Sostegno all'installazione di reti transeuropee fra i servizi amministrativi

Studi sulle possibilità di una installazione di reti transeuropee fra le unità amministrative

(Emendamento n. 12)

ALLEGATO I — settore 1, primo comma

In questo settore l'obiettivo è quello di condurre studi e ricerche, in particolare di natura prenormativa, che consentano di definire e realizzare, in una fase successiva, l'installazione di reti di servizi telematici transeuropei indispensabili alle amministrazioni nazionali per realizzare il grande mercato interno e per fornire i servizi necessari alla libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali.

In questo settore l'obiettivo è quello di condurre studi e ricerche, in particolare di natura prenormativa, che consentano di definire e realizzare, in una fase successiva, l'installazione di reti di servizi telematici transeuropei indispensabili alle amministrazioni nazionali per realizzare il grande mercato interno, per fornire i servizi necessari alla libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali e **per rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità.**

(Emendamento n. 13)

ALLEGATO I — settore 1, secondo comma, prima frase

I sotto-settori a carattere prioritario saranno quelli più connessi alla realizzazione di questo grande mercato.

I sotto-settori a carattere prioritario saranno quelli **maggioremente in grado di agevolare la realizzazione del grande mercato all'insegna di uno sviluppo armonioso della Comunità.**

⁽¹⁾ Elaborate nel contesto della concertazione sul programma quadro per le attività comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1990-1994).

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

ALLEGATO I — settore 1, secondo comma, seconda frase

In un primo tempo essi concerneranno le dogane, la sicurezza sociale, la polizia di frontiera, la fiscalità indiretta e le statistiche.

In primo luogo essi concerneranno **alcuni settori delle dogane e dei servizi sociali, particolari aspetti delle imposte indirette e del metodo delle statistiche sociali nonché il sondaggio delle possibilità della telematica nel settore delle legislazioni in materia di libertà di stabilimento, regolamenti in materia di professioni e mestieri, disposizioni in materia di diritto della concorrenza, regolamenti sull'ambiente, regolamenti in campo edilizio e sistemi di sicurezza sociale, polizia di frontiera e sviluppo delle zone rurali.**

(Emendamento n. 15)

ALLEGATO I — settore 1, terzo comma, ultima frase

Vi saranno perciò nuove esigenze, che potranno essere soddisfatte con l'ausilio dei nuovi strumenti informatici telematici.

E' necessario valutare se e in che misura vi saranno nuove esigenze che potranno essere soddisfatte con l'ausilio degli strumenti informatici e telematici che dovranno essere ulteriormente sviluppati.

(Emendamento n. 16)

ALLEGATO I — settore 1, quarto comma

La libera circolazione delle persone all'interno dello spazio comunitario deve essere accompagnata dai necessari controlli dei movimenti legali di persone e di prodotti. Con l'abolizione dei controlli doganali sarà necessario intensificare la collaborazione fra le polizie di frontiera e le amministrazioni interessate. Si dovranno inoltre risolvere i problemi dovuti all'incompatibilità dei sistemi telematici nazionali esistenti nonché quelli legati alle relazioni con i paesi terzi, alle restrizioni di carattere legale, alle diverse procedure e ai differenti metodi. L'installazione dei servizi telematici transeuropei può contribuire a risolvere i problemi suddetti, con l'obiettivo di assicurare scambi di informazioni rapidi e sicuri, di garantire la compatibilità delle procedure operazionali, nel pieno rispetto dei diritti delle persone, e di favorire il coordinamento internazionale.

La libertà di circolazione delle persone all'interno della Comunità richiederà probabilmente ulteriori misure di controllo al di là delle procedure attualmente in vigore negli Stati membri. Occorre esaminare se l'abolizione dei controlli alle frontiere interne della Comunità renda necessario rafforzare la cooperazione degli organi interessati e quali provvedimenti legislativi sono necessari a tale scopo. Da ciò potrebbe derivare come conseguenza tutta una serie di problemi, come ad esempio l'incompatibilità dei sistemi telematici nazionali in vigore, gli accordi vigenti con paesi terzi e procedure diverse. L'analisi dei servizi telematici europei deve comunque rispettare il principio della salvaguardia dei diritti del cittadino.

(Emendamento n. 17)

ALLEGATO I — settore 1, quinto comma, terza frase

A partire da questa fase transitoria, l'interconnessione e l'interoperabilità telematiche delle amministrazioni competenti agevoleranno la prevenzione delle frodi.

A partire da questa fase transitoria la **parziale** interconnessione e l'interoperabilità telematiche delle amministrazioni competenti **potrebbero contribuire a questo scopo.**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 18)

ALLEGATO I — settore 1, quinto comma, quarta frase

Si dovrà quindi tener conto dell'evoluzione delle reti di servizi telematici rispondenti alle nuove esigenze specifiche richieste *nella fase finale* (legate in particolare ai meccanismi di compensazione).

Si dovrà quindi tener conto dell'evoluzione delle reti di servizi telematici rispondenti alle nuove esigenze specifiche richieste **in una fase finale da definire** (legate in particolare ai meccanismi di compensazioni).

(Emendamento n. 19)

ALLEGATO I — settore 1, quinto comma, ultima frase

L'interconnessione e l'interoperabilità telematiche degli strumenti statistici esistenti potrà consentire *la creazione* di un sistema europeo d'informazione statistica.

L'interconnessione e l'interoperabilità telematiche degli strumenti statistici esistenti potrà consentire **lo sviluppo** di un sistema europeo di informazione statistica.

(Emendamento n. 20)

ALLEGATO I — settore 1, quinto comma bis (nuovo)

L'instaurazione della libera circolazione delle persone non potrà avvenire senza un'informazione continua e reciproca tra i vari istituti amministrativi incaricati dei servizi sociali. L'interconnessione telematica di tali amministrazioni dovrebbe contribuire a rendere la prestazione dei servizi sociali alle persone indipendente dalla durata e dai motivi dei loro spostamenti nella Comunità.

(Emendamento n. 21)

ALLEGATO I — settore 1, quinto comma ter (nuovo)

La libera circolazione dei beni, dei servizi e dei capitali determina scambi tra le amministrazioni, le quali forniscono agli utenti un numero crescente di informazioni statistiche e giuridiche, soprattutto nei settori fiscale, della concorrenza e ambientale. La telematica, nell'assicurare una rapida circolazione delle informazioni, può contribuire alla mobilità degli attori economici.

(Emendamento n. 49)

ALLEGATO I — Settore 1, quinto comma quater (nuovo)

Mentre la realizzazione del grande mercato contribuisce ad un'evoluzione delle zone rurali verso un'economia meno dipendente dall'agricoltura e più orientata verso i servizi, la telematica può svolgere una funzione essenziale nella nuova destinazione di queste zone. L'utilizzazione della telematica da parte delle amministrazioni decentralizzate, in interazione con i servizi strutturanti (scuole, comuni, poste...) e gli attori economici e sociali della regione può contribuire allo sviluppo del mondo rurale europeo.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 22)

ALLEGATO I — settore 1
«Identificazione dei bisogni e strategie di realizzazione»
Terzo comma, ultima frase

Se necessario, si dovranno *identificare e adattare* gli standard concernenti l'accesso alle basi di dati, ai protocolli di archiviazione e accesso ai linguaggi, ecc.

Si dovranno **proporre** gli standard concernenti l'accesso alle basi di dati, ai protocolli di archiviazione e accesso ai linguaggi, ecc.

(Emendamento n. 23)

ALLEGATO I — settore 1
«Sviluppo delle tecnologie concernenti i servizi telematici»
Primo comma, ultima frase

Questi studi e ricerche, *che saranno concentrati sia sulla scelta (o la definizione) delle apparecchiature sia sulla realizzazione di software complessi* dovranno essere condotti congiuntamente dagli utenti *delle reti dedicate*, dai produttori di apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni e per telecomunicazione, dagli operatori del settore telecomunicazione ed eventualmente da società di consulenza specializzate.

Questi studi e ricerche dovranno essere condotti congiuntamente dagli utenti **potenziali**, dai produttori di apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni e per telecomunicazione, dagli operatori **potenziali** del settore telecomunicazione ed eventualmente da società di consulenza specializzate.

(Emendamento n. 24)

ALLEGATO I — settore 1
«Convalida delle specifiche funzionali comuni»
secondo comma

A tal fine, verranno realizzati progetti pilota miranti a verificare la convalida delle opzioni selezionate.

A tal fine, verranno realizzati progetti pilota miranti a verificare la convalida delle opzioni selezionate; **la conformità di tali progetti con le normative in materia di protezione delle informazioni personali sarà verificata con la massima cura.**

(Emendamento n. 25)

ALLEGATO I — settore 1
«Convalida delle specifiche funzionali comuni»
terzo comma

Alcune delle attività di sviluppo sperimentale verranno coordinate con i lavori realizzati nel quadro dei programmi INSIS, CADDIA e TEDIS, nonché, per quanto necessario, di alcune parti dei programmi ESPRIT e RACE.

Alcune delle attività di sviluppo sperimentale verranno coordinate con i lavori realizzati nel quadro dei programmi INSIS, CADDIA e TEDIS, nonché, per quanto necessario, di alcune parti dei programmi ESPRIT e RACE e **dei programmi d'iniziativa comunitaria TELEMATIQUE e LEADER.**

(Emendamento n. 26)

ALLEGATO I — settore 2,
primo comma, prima frase

L'obiettivo delle attività sviluppate è quello di contribuire allo sviluppo nel settore dei trasporti, dei servizi integrati transeuropei utilizzando tecnologie avanzate dell'informazione e delle comunicazioni, che miglioreranno le prestazioni, la sicurezza e la redditività dei mezzi di trasporto delle persone e dei beni, riducendo *contemporaneamente* l'impatto dei trasporti sull'ambiente.

L'obiettivo delle attività sviluppate è quello di contribuire allo sviluppo nel settore dei trasporti, dei servizi integrati transeuropei utilizzando tecnologie avanzate dell'informazione e delle comunicazioni, che miglioreranno le prestazioni, la sicurezza e la redditività dei mezzi di trasporto delle persone e dei beni, riducendo **in particolare** l'impatto dei trasporti sull'ambiente.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 27)

*ALLEGATO I — settore 2**«Strategie di utilizzazione delle tecnologie, dei sistemi e dei servizi telematici e contributo per definire le specifiche funzionali comuni»
primo comma, prima frase*

I risultati dei lavori realizzati nell'ambito del programma DRIVE hanno permesso di identificare alcuni fabbisogni specifici dei trasporti stradali nonché le tecnologie ed i sistemi disponibili per la comunicazione e il controllo del traffico.

I risultati **provvisori** dei lavori realizzati nell'ambito del programma DRIVE hanno permesso di identificare alcuni fabbisogni specifici dei trasporti stradali nonché le tecnologie ed i sistemi disponibili per la comunicazione e il controllo del traffico.

(Emendamento n. 28)

*ALLEGATO I — settore 2, sottosettore 1**«Convalida e progetti pilota»
prima frase*

Affinché questi nuovi dispositivi siano ben accettati sia dal grande pubblico sia dalle autorità amministrative, è necessario dimostrarne l'efficacia e l'affidabilità.

Affinché questi nuovi dispositivi siano ben accettati sia dal grande pubblico sia dalle autorità amministrative, è necessario dimostrarne l'efficacia e l'affidabilità **nonché valutarne il potenziale impatto sull'ambiente.**

(Emendamento n. 29)

*ALLEGATO I — settore 3**Comma introduttivo, ultima frase*

Le attività sono condotte su tre assi e trarranno profitto dai lavori esplorativi svolti nell'ambito del programma AIM (Advanced Informatics in Medicine) e in stretta collaborazione con altri programmi comunitari.

Le attività sono condotte su tre assi e trarranno profitto **soprattutto** dai lavori esplorativi svolti nell'ambito del programma AIM (Advanced Informatics in Medicine) e in stretta **cooperazione e** collaborazione con altri programmi comunitari. **A tal fine verrà istituito un coordinamento tra i vari servizi.**

(Emendamento n. 30)

*ALLEGATO I — Settore 3**«Strategie per l'uso delle tecnologie, sistemi e dei servizi telematici e contributo alla definizione delle specifiche funzionali comuni
ultima frase*

Tali attività *dovranno tener conto* dei problemi basilari quali la riservatezza e la protezione dei dati.

Tali attività **attribuiscono priorità assoluta** a problemi basilari quali la riservatezza e la protezione dei dati.

(Emendamento n. 31)

*ALLEGATO I — settore 3**«Sviluppo delle tecnologie della telematica applicata alla medicina»
Secondo comma bis (nuovo)*

Sarà inoltre sviluppata la telematica interspedaliera che consente una maggiore sicurezza nel trattamento a distanza e una migliore gestione del personale e dei sistemi esperti.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 32)

ALLEGATO I — settore 4
Comma introduttivo, prima frase

Questo lavoro si baserà *sui* lavori esplorativi del programma DELTA e sarà svolto in coordinazione con le attività comunitarie quali COMETT e EUROTENET.

Questo lavoro si baserà **su** lavori esplorativi del programma DELTA e sarà svolto in coordinazione con le attività comunitarie quali COMETT e EUROTENET.

(Emendamento n. 33)

ALLEGATO I — settore 4
Sottosettore primo bis (nuovo)

Strategie per l'uso delle tecnologie, dei sistemi e dei servizi telematici con utenti portatori di un handicap funzionale.

Saranno compiute ricerche particolari per rispondere ai bisogni specifici di istruzione e formazione a distanza degli utenti che presentano un handicap funzionale (muti, deboli di udito, ecc.).

(Emendamento n. 34)

ALLEGATO I — settore 6
secondo comma bis (nuovo)

Al fine di valorizzare gli investimenti già autorizzati nel quadro di EUROTENET e di proseguire la messa a punto di un effettivo sistema di traduzione automatica operativo, è opportuno accordare priorità al finanziamento delle ricerche condotte nel quadro di EUROTENET.

(Emendamento n. 36)

ALLEGATO II

Sviluppo delle reti di servizi e dei sistemi telematici transeuropei applicati a:

Sviluppo delle reti di servizi e dei sistemi telematici transeuropei applicati a:

	in %		in %
Amministrazioni	29 — 33	Amministrazioni (60% centrali 40% locale)	12 — 18
Servizi di trasporto	30 — 34	Servizi di trasporto	32 — 40
Servizi di pubblica sanità	15 — 17	Servizi di pubblica sanità (20% per disabili)	22 — 27
Servizi di formazione a distanza	10 — 12	Servizi di formazione a distanza	10 — 14
Biblioteche	6 — 7	Biblioteche	6 — 7
R&ST nel settore linguistico	5 — 6	R&ST nel settore linguistico	6 — 7

I costi amministrativi e di personale sono inclusi negli importi indicati.

I costi amministrativi e di personale sono inclusi negli importi indicati.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Questa ripartizione non esclude la possibilità che i progetti siano finanziati da più linee di bilancio.

Questa ripartizione non esclude la possibilità che i progetti siano finanziati da più linee di bilancio.

Un importo equivalente al 2% dell'importo totale ritenuto necessario, è utilizzato per la valutazione delle scelte tecnologiche e dei rischi i cui risultati sono comunicati al Parlamento mediante relazioni di valutazione.

(Emendamento n. 45)

ALLEGATO II — comma terzo ter e quater (nuovi)

L'organigramma stimato necessario per la durata del programma ammonta a 112 posti statuari (A, B e/o C). Ogni anno la Commissione presenta nel progetto preliminare di bilancio il numero dell'organigramma stimato necessario nonché la relativa spesa.

L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti.

(Emendamento n. 37)

Allegato III, punto 3, comma primo bis (nuovo)

I partecipanti ai progetti devono effettuare il 50% delle loro spese di ricerca e sviluppo nella Comunità europea.

(Emendamento n. 38)

ALLEGATO III — punto 4, comma secondo bis (nuovo)

Laddove siano soddisfatti altri criteri di validità scientifica e in linea con gli orientamenti concordati fra il Consiglio e il Parlamento europeo, qualora vengano proposti più progetti di uguale valore scientifico, sarà accordata priorità:

- i) a proposte di progetti alla cui realizzazione siano interessati partecipanti di regioni in ritardo di sviluppo e/o di regioni in declino industriale quali definite agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2052/88,**
- ii) a proposte di progetti cui siano interessate piccole e medie imprese o loro associazioni.**

(Emendamento n. 39)

ALLEGATO III — punto 4, comma secondo ter (nuovo)

La Commissione stabilirà in ciascun caso se la gestione del programma o di parti di esso può essere intrapresa da organizzazioni o istituzioni al di fuori della Commissione e provvederà a delegare i lavori di conseguenza.

(Emendamento n. 40)

ALLEGATO III — punto 4, quinto comma

La procedura *speciale* deve essere avviata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura

La procedura **straordinaria** viene avviata dopo il primo invito a presentare proposte e deve essere completata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

(Emendamento n. 47)

ALLEGATO III — paragrafo 4, sesto comma

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura speciale sarà deciso annualmente sulla base dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 15% e potrà essere riveduto annualmente alla luce dell'esperienza.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

(Emendamento n. 55)

ALLEGATO III — paragrafo 4, settimo comma bis (nuovo)

La Commissione trasmette questa guida al Parlamento entro e non oltre l'approvazione della presente decisione.

(Emendamento n. 42)

ALLEGATO III — punto 4 bis (nuovo)

4 bis. Uno Stato membro non può destinare a bilanci nazionali, regionali, locali, dipartimentali o ad altri bilanci pubblici, fondi comunitari assegnati ad organismi di quello Stato membro in attuazione di progetti approvati in base alle disposizioni che regolano la procedura di selezione dei progetti descritta al precedente paragrafo 4.

— A3-291/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione del Consiglio relativa a un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990 — 1994)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0155 def. — SYN 260) (1),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 130 Q, paragrafo 2 del Trattato CEE (C3-0158/90),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0291/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE;

(1) G.U. n. C 174 del 16.7.1990, pag. 19

Giovedì 22 novembre 1990

3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del Trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) **proposta di decisione COM(90) 158 def. — SYN 263**

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1990-1994)

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che la ricerca fondamentale deve essere specificamente promossa su tutto il territorio della Comunità in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma quadro;

(Emendamento n. 2)

Considerando terzo ter (nuovo)

considerando che, oltre al programma specifico sul capitale umano e sulla mobilità, deve essere garantita la formazione dei ricercatori in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma quadro;

(Emendamento n. 3)

Considerando terzo quater (nuovo)

considerando che l'impatto economico, sociale, umano e ambientale del programma deve costituire oggetto di una valutazione indipendente e che deve essere effettuata una valutazione della tecnologia e dei rischi tecnologici da parte di un gruppo di esperti indipendenti;

(Emendamento n. 40)

Quinto considerando

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma-quadro comprende un importo di 57 mio di ecu per l'azione centra

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/CEE, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma-quadro comprende un fabbisogno **stimato necessario** di 57 mio di ecu

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 174 del 16.7.1990, pag. 40.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

lizzata di diffusione e di valorizzazione, *da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni*; che l'entità del presente programma specifico all'interno dell'azione «Ambiente» *induce a ridurre la stima dei mezzi finanziari necessari al presente programma di 2,6 mio di Ecu da attribuire a detta azione centralizzata, al fine di rispettare il disposto dell'articolo 130 P, paragrafo 2, seconda frase, del Trattato*;

(Emendamento n. 4)

Settimo considerando

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto selezionando progetti di ricerca e di sviluppo affinché beneficiano del contributo della Comunità; che la Commissione deve sollecitare la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; che è opportuno prevedere anche una procedura *speciale destinata a garantire un certo grado di flessibilità, che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione ed alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma*;

(Emendamenti n. 46 e 5)

Decimo considerando

considerando che, secondo l'articolo 130 G del trattato, le azioni svolte dalla Comunità per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire lo sviluppo della sua competitività includono il promovimento della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico con paesi terzi ed organizzazioni internazionali; che tale collaborazione può dimostrarsi particolarmente fruttuosa per lo svolgimento del presente programma;

(Emendamento n. 47)

Undicesimo considerando

considerando che, è necessario tener conto, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/CEE/ Euratom, delle esigenze della protezione dell'ambiente e della qualità della vita, orientando le attività di ricerca verso la comprensione dei meccanismi fondamentali dell'ambiente contribuendo al tempo stesso alla elaborazione di norme di qualità e di sicurezza;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione **che dovrà formare oggetto di una decisione del Consiglio in cooperazione con il Parlamento**; che l'entità del presente programma specifico all'interno dell'azione «Ambiente» **richiede contributo finanziario per detta azione centralizzata; che il contributo in questione è proporzionale alla capacità finanziaria del programma**;

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto selezionando progetti di ricerca e di sviluppo affinché beneficiano del contributo della Comunità; che la Commissione deve sollecitare la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; che è opportuno prevedere anche una procedura **eccezionale da applicare negli intervalli tra gli inviti a presentare proposte per garantire un certo grado di flessibilità, che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma**;

considerando che, secondo l'articolo 130 G del trattato, le azioni svolte dalla Comunità per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire la sua competitività **in termini di sviluppo ecologico**, includono la promozione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico con paesi terzi ed organizzazioni internazionali; che tale collaborazione può dimostrarsi particolarmente fruttuosa per lo svolgimento del presente programma e **che dovrebbe coinvolgere i paesi di vari livelli di sviluppo**;

considerando che, è necessario tener conto, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/CEE/CEEA, delle esigenze della protezione dell'ambiente e della qualità della vita, orientando le attività di ricerca verso la comprensione dei meccanismi fondamentali dell'ambiente, **la codificazione e l'attuazione di strategie di prevenzione integrate, in tutti i campi dell'attività umana**, contribuendo al tempo stesso alla elaborazione di norme di qualità e di sicurezza;

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Articolo 1

E' adottato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990 un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo dell'ambiente definito nell'allegato I.

E' adottato per il periodo che decorre dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale sino al 31 dicembre 1994 un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo dell'ambiente definito nell'allegato I.

(Emendamento n. 41)

Articolo 2, paragrafi 2 e 3

2. Dal suddetto importo di 260 mecu vengono dedotti 2,6 mecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione. L'importo così ridotto a 257,4 mecu comprende le spese di personale, che possono ammontare ad un massimo del 4%.

2. **L'importo stimato necessario di 260 milioni di ecu include le spese attinenti al personale e il contributo all'azione centralizzata di diffusione e valorizzazione.**

3. Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

3. **Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa delle spese relative all'attuazione dei settori in cui si articola il programma. Le modalità di diffusione e di valorizzazione dei risultati figurano nell'allegato III. Le modalità relative al personale sono contenute nell'allegato II.**

(Emendamento n. 7)

Articolo 5, paragrafo 3

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 90/221/EURATOM/CEE.

3. **Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 90/221/CEEA/CEE. Esse valuteranno la rispondenza dell'attuazione dei programmi ai sei principali orientamenti enunciati all'allegato II della decisione del Consiglio 90/221/CEEA/CEE (1).**

(Emendamento n. 8)

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del trattato.

2. **I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del trattato e, ove opportuno, le procedure relative alla formazione e alla valutazione.**

3. Viene redatto ogni anno, ed eventualmente aggiornato, un piano di lavoro che definisca nei particolari gli scopi e il tipo di progetti da avviare nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base ai piani di lavoro annuali.

3. **All'inizio dell'esecuzione del programma, viene redatto un piano di lavoro, soggetto a regolare revisione. Tale piano di lavoro definisce nei particolari gli scopi e il tipo di progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al piano di lavoro.**

(1) G.U. n. L 117 dell'8 maggio 1990.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Articolo 8

1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare *i piani* di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- di valutare i progetti presentati, di cui al punto 2 dell'Allegato III, e di stimare il contributo finanziario della Comunità quando i progetti sono presentati nell'ambito della procedura ordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e il contributo è superiore a 5 mio di ecu;
- di valutare tutti i progetti presentati nell'ambito della procedura straordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e di stimare il contributo finanziario della Comunità;
- delle misure intese alla valutazione del programma.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del programma.

3. La Commissione informa il comitato:

- dello stato di avanzamento del programma,
- dei progetti di inviti a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.
- dei progetti di cui al punto 2 dell'Allegato III, presentati nell'ambito della procedura ordinaria, per i quali la partecipazione della Comunità è inferiore a 5 mio di ecu, nonché dei risultati della loro valutazione,
- delle misure di accompagnamento, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III,
- delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.

La procedura prevista dall'articolo 7 si applica ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare **il piano** di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3,
- **del contenuto degli inviti a presentare proposte di cui all'allegato III,**
- **della partecipazione a qualunque progetto delle organizzazioni ed imprese non comunitarie di cui all'articolo 10,**
- **di qualunque adeguamento della ripartizione indicativa delle risorse finanziarie di cui all'Allegato II,**
- **delle misure da adottare in ordine alla valutazione del programma e di quei progetti presentati mediante la procedura eccezionale,**
- **delle misure di accompagnamento e delle disposizioni relative alla diffusione, alla protezione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, alla promozione della ricerca fondamentale, alla formazione di ricercatori e alla valutazione delle scelte tecnologiche effettuata nell'ambito del programma,**
- **delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.**

La Commissione notifica al Parlamento europeo le proposte di decisione trasmesse al Comitato nell'esercizio dei propri poteri esecutivi.

(Emendamento n. 10)

Articolo 10

Qualora la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare le modalità di tale collaborazione.

Qualora la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare le modalità di tale collaborazione.

Verrà accordata priorità alla collaborazione con i gruppi operanti a livello regionale e con i paesi europei non membri della Comunità europea nonché agli orientamenti concordati tra il Consiglio e il Parlamento europeo (1).

(1) Orientamenti elaborati durante la procedura di concertazione sul programma quadro per le attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico 1990-1994.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

La decisione sulla conclusione di tali accordi è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato.

Le trattative per detti accordi internazionali possono unicamente essere avviate con i paesi terzi che hanno già sottoscritto con la Comunità un accordo di cooperazione in cui si dichiara esplicitamente che lo sviluppo della ricerca e della tecnologia o il progresso scientifico costituisce uno degli obiettivi della cooperazione.

La decisione sulla conclusione di tali accordi **internazionali** è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato.

(Emendamento n. 52)

Allegato I, secondo paragrafo, secondo comma bis (nuovo)

Nelle varie aree di ricerca previste, l'accento sarà posto soprattutto sull'approccio sistematico e interdisciplinare sviluppato dalla scienza ecologica. Questo abbraccerà i risultati delle rilevazioni e ricerche condotte dalle associazioni ambientaliste, con le quali occorre prevedere progetti di collaborazione.

(Emendamento n. 53)

Allegato I, terzo comma

Le azioni previste permetteranno di intraprendere ampi progetti per integrare e rafforzare le attività dei programmi ambientali di ricerca attuali, al fine di rispondere rapidamente alle sfide scientifiche poste dalla trasformazione globale e per dare continuità al supporto scientifico della politica ambientale comunitaria.

Le azioni previste permetteranno di intraprendere ampi progetti per integrare e rafforzare le attività dei programmi ambientali di ricerca attuali, con l'obiettivo **principale di tener conto delle esigenze della protezione dell'ambiente e della qualità della vita, orientando le attività di ricerca verso la comprensione dei meccanismi fondamentali dell'ambiente, la codificazione e l'attuazione delle strategie integrate di prevenzione in tutti i campi dell'attività umana e, in particolare, di rispondere rapidamente alle sfide scientifiche poste dalla trasformazione globale.**

(Emendamento n. 12)

Allegato I, comma terzo bis (nuovo)

I modi di vita umani contribuiscono a sregolare i vari ecosistemi. L'accelerazione degli sviluppi scientifici, tecnologici, economici e sociali che si verifica nella Comunità e nel resto del mondo può essere fonte di rischi per la biosfera e quindi per l'uomo.

Pertanto la ricerca comunitaria deve consentire di identificare questi rischi per poterli più efficacemente prevenire e quindi controllare, incoraggiare questi sviluppi. La ricerca comunitaria partecipa quindi quale elemento motore allo sviluppo del nostro sistema. Pertanto la Comunità deve dotarsi di una ricerca multidisciplinare, in grado di studiare l'insieme delle componenti della biosfera e la sua evoluzione storica. Tale ricerca deve studiare tanto la

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

relazione dell'uomo col suo ambiente naturale, quanto le sue relazioni col suo ambiente economico, sociale, culturale, ecc. ... in quanto gli uni e gli altri formano un tutt'unico indivisibile.

(Emendamento n. 13)

Allegato I comma terzo ter (nuovo)

Tale iniziativa risponde al principio di sussidiarietà; infatti la ricerca ecologica, per natura integrativa, trova il suo pieno sviluppo in strutture internazionali. La Comunità, grazie alla propria specificità, le offre un quadro privilegiato di sviluppo.

(Emendamento n. 54)

Allegato I, settore 1, paragrafo introduttivo

L'obiettivo è contribuire alla comprensione dei processi che stanno alla base delle trasformazioni ambientali e valutare l'incidenza delle attività umane. La partecipazione della Comunità si concentrerà su problemi che avranno un impatto sulla politica dell'ambiente e in settori nei quali la Comunità è meglio situata per assicurare il coordinamento europeo nel quadro di ampi programmi internazionali, tenendo conto al tempo stesso dei programmi nazionali.

L'obiettivo è contribuire alla comprensione dei processi che stanno alla base delle trasformazioni ambientali e valutare l'incidenza delle attività umane. **La conoscenza dei fenomeni acquisita attraverso lo studio dei parametri fisici e chimici saranno completati in ampia misura dallo studio degli indicatori biologici, che offrono il vantaggio di fornire una risposta integrata a tutti i fattori di mutamento.** La partecipazione della Comunità si concentrerà su problemi che avranno un impatto sulla politica dell'ambiente e in settori nei quali la Comunità è meglio situata per assicurare il coordinamento europeo nel quadro di ampi programmi internazionali, tenendo conto al tempo stesso dei programmi nazionali **ed evitando sovrapposizioni con progetti già in essere.**

(Emendamento n. 14)

Allegato I, settore 1 — Trasformazione climatica antropogenica

L'obiettivo è comprendere, descrivere e prevedere le trasformazioni climatiche *comportate dall'aumento dell'effetto serra causato da attività umane* al fine di fornire una base scientifica a misure di prevenzione o di adattamento.

Sarà varato un importante progetto sullo sviluppo, la verifica, l'intercomparazione di modelli integrati di trasformazione globale ad alta risoluzione che associeranno l'atmosfera (incluse le nuvole), l'oceano, la biosfera e la criosfera, utilizzando supercomputer e tecniche moderne di collegamento tra computer.

L'obiettivo è comprendere, descrivere e prevedere le trasformazioni climatiche **indotte dalle attività umane** al fine di fornire una base scientifica a misure di prevenzione o di adattamento.

Sarà varato un importante progetto sullo sviluppo, la verifica, l'intercomparazione di modelli integrati di trasformazione globale ad alta risoluzione che associeranno l'atmosfera (incluse le nuvole), l'oceano, la biosfera e la criosfera, **in particolare gli scambi oceani-atmosfera**, utilizzando supercomputer e tecniche moderne di collegamento tra computer.

(Emendamento n. 15)

Allegato I, settore 1 — Ozono stratosferico

L'obiettivo è comprendere e prevedere i processi *che comportano l'impoverimento dell'ozono stratosferico e le conseguenze di tale impoverimento e fornire la base scientifica per misure preventive.*

L'obiettivo è comprendere e prevedere i processi e le cause **che stanno alla base dell'impoverimento dell'ozono stratosferico. Verranno a tal fine utilizzate le più moderne tecniche d'indagine scientifica, sia di tipo teorico-numerico che sperimentale. Visti gli sforzi già compiuti a livello internazionale, l'azione comunitaria dovrà dotarsi di**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Tra le nuove attività sono previste campagne artiche nel 1991/92 e nel 1992/93 per identificare l'eventuale impoverimento di ozono. Parallelamente sarà coordinata la raccolta di dati mediante una rete di stazioni di misurazione a terra integrandola con misurazioni da stazioni mobili e mediante la ricerca di laboratorio su reazioni chimiche attinenti. Queste attività saranno accompagnate dalla riproduzione mediante modelli dei processi stratosferici, ivi comprese le conseguenze degli scenari di emissione, e dalla valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute dell'aumento delle radiazioni UV-B.

elementi di originalità e di complementarietà con le azioni già svolte o in corso. Un'indagine particolare sarà destinata alla valutazione dei possibili effetti ambientali riconducibili all'impoverimento dello strato d'ozono.

Tra le nuove attività sono previste campagne artiche nel 1991/92 e nel 1992/93 per identificare l'eventuale impoverimento di ozono. Parallelamente sarà coordinata la raccolta di dati mediante una rete di stazioni di misurazione a terra integrandola con misurazioni da stazioni mobili e mediante la ricerca di laboratorio su reazioni chimiche e **fotochimiche** attinenti. Queste attività saranno accompagnate dalla riproduzione mediante modelli dei processi stratosferici, ivi comprese le conseguenze degli scenari di emissione, e dalla valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute dell'aumento delle radiazioni UV-B.

(Emendamento n. 16)

Allegato I, settore 1 — Fisica e chimica troposferiche

L'obiettivo è elucidare importanti processi fisico-chimici nella troposfera quale base per la definizione di misure preventive. Nel quadro di nuove impostazioni per la conoscenza dell'ozono troposferico, della chimica dell'OH e del NO, saranno previste campagne coordinate di misurazione dell'aria pulita nonché la riproduzione mediante modelli meteorologici e chimici combinati. Queste attività saranno estese alle emissioni naturali quali terpeni e altri composti contenenti idrocarburi, zolfo e alogeni.

L'obiettivo è elucidare importanti processi fisico-chimici nella troposfera quale base per la definizione di misure preventive. Nel quadro di nuove impostazioni per la conoscenza dell'ozono troposferico, della chimica dell'OH, del NO e **dell'HC (fase solida e gassosa)**, saranno previste campagne coordinate di misurazione dell'aria pulita nonché la riproduzione mediante modelli meteorologici e chimici combinati. Queste attività saranno estese alle emissioni naturali quali terpeni e altri composti contenenti idrocarburi, zolfo e alogeni.

(Emendamento n. 17)

Allegato I, settore 1 — Cicli biogeochimici

L'obiettivo è approfondire la conoscenza dei cicli biogeochimici e *i disturbi in essi provocati dalle attività umane e fornire la base scientifica per azioni preventive e di rimedio.*

L'equilibrio materiale per gli elementi chimici sarà creato in una rete di bacini di raccolta. Lo studio delle fonti e dei percorsi dei composti naturali e antropogenici nell'ambiente costiero e di estuario dell'Europa saranno estesi dal Mediterraneo ad altre aree costiere. Sarà posto l'accento su progetti regionali di importanza globale eventualmente in stretta cooperazione con il programma per le scienze e le tecnologie marine.

L'obiettivo è approfondire la conoscenza dei cicli biogeochimici e **degli scambi oceani-atmosfera in cui la CO₂ è un elemento importante, al fine di individuarne le modalità di perturbazione a opera di agenti correlati alle attività umane, e i possibili effetti sull'equilibrio dei cicli stessi.**

Tale attività, che dovrà fare luce sulle possibili azioni di prevenzione e di rimedio, si svilupperà innanzitutto attraverso lo studio dei processi di diffusione e di trasformazione di sostanze naturali e antropogeniche nell'ambiente costiero e di estuario dell'Europa, che dal Mediterraneo verrà esteso ad altre aree costiere.

Questa azione, che per sua natura dovrà essere condotta in stretta cooperazione con il programma per le scienze e le tecnologie marine, porrà l'accento su grandi temi di forte impatto ambientale.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 55)

*Allegato I, settore 1, sezione 6 bis (nuova)***Elettromagnetismo nell'ambiente**

L'obiettivo è di valutare l'impatto su clima, ecosistemi ed esseri viventi, in particolare l'uomo, delle modifiche dell'elettromagnetismo nell'ambiente per effetto di attività umane che implicano l'uso di radiazioni a bassa frequenza (50-60 hz), radiazioni hertziane (radio, televisione) e microonde (radar, collegamenti via satellite, forni a microonde).

(Emendamento n. 57)

Allegato I, settore 2, comma introduttivo

L'obiettivo è promuovere più elevati standard di qualità ambientale incoraggiando l'innovazione tecnologica a livello precompetitivo. Le due principali linee di ricerca in questo settore saranno il controllo ambientale, comprese le applicazioni di telerilevamento e lo sviluppo di tecniche e sistemi volti a proteggere e ripristinare l'ambiente. Un importante elemento di riflessione in questo settore di ricerca sarà il supporto da fornire per le attività della futura Agenzia europea dell'ambiente.

L'obiettivo è promuovere più elevati standard di qualità ambientale incoraggiando l'innovazione tecnologica a livello precompetitivo. Le tre principali linee di ricerca in questo settore saranno il controllo ambientale, comprese le applicazioni di telerilevamento, **il miglioramento della prevenzione mediante la progettazione di tecnologie e prodotti puliti**, e lo sviluppo di tecniche e sistemi volti a proteggere e ripristinare l'ambiente. Un importante elemento di riflessione in questo settore di ricerca sarà il supporto da fornire per le attività della futura Agenzia europea dell'ambiente.

(Emendamento n. 18)

Allegato I, settore 2 — Valutazione della qualità ambientale e controllo

L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di attrezzature avanzate e metodi analitici per sistemi di monitoraggio ambientale altamente performanti. La ricerca mirerà allo sviluppo di metodi e di strumenti di misurazione, sia basati al suolo sia installati su aerei, degli elementi costitutivi dell'atmosfera e alla progettazione di metodi avanzati di valutazione della qualità ambientale. Sarà oggetto di particolare attenzione l'analisi delle emissioni, dei residui, dell'acqua o degli effluenti liquidi. Rientreranno inoltre in questo obiettivo lo sviluppo e la verifica di sistemi di monitoraggio e di allerta per i rischi naturali quali i fenomeni sismici e vulcanici, gli smottamenti, le tempeste e le inondazioni, e gli incendi delle foreste.

L'obiettivo è contribuire allo studio e alla concezione di nuove metodologie investigative della qualità ambientale.

Sarà prioritaria la messa a punto di più efficaci e completi sistemi di monitoraggio ambientale e lo sviluppo di metodi e strumenti di misurazione.

Campi d'indagine e di studio saranno le possibilità di controllo e di allerta per i rischi naturali (fenomeni sismici e vulcanici, smottamenti, degrado del sottosuolo, fenomeni atmosferici, inondazioni, incendi delle foreste, ecc.) nonché l'analisi delle emissioni, dei residui, dell'acqua e degli effluenti liquidi, compreso il comportamento delle sostanze inquinanti del sottosuolo fino alle falde freatiche.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 37)

*Allegato I — Settore 2 —
Sottotitolo primo «Valutazione alla qualità ambientale e controllo»,
comma primo bis (nuovo)*

Verranno infine sviluppati sistemi di monitoraggio avanzati (per esempio, bilancio chimico di masse di microinquinanti, usati come tracciato delle fonti) ideati per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree metropolitane e per la valutazione delle correlazioni quantitative tra inquinanti e fonti d'inquinamento (trasporto, riscaldamento, emissioni industriali, ecc.).

(Emendamenti nn. 38, 19 e 58)

*Allegato I — Settore 2 —
«Tecnologie per la protezione e il ripristino dell'ambiente»
primo e secondo comma*

L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di tecnologie di protezione e di ripristino dell'ambiente includendo tutti gli aspetti principali dell'ambiente urbano. La ricerca relativa al trattamento e all'eliminazione dei residui tossici, degli effluenti liquidi e del riciclaggio dei residui industriali e urbani sarà integrata dallo sviluppo di tecnologie per la riduzione delle emissioni e della produzione di residui in determinati settori industriali. La ricerca per la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'industria e con il trasporto attraverso una più approfondita comprensione dei fenomeni di rischio sarà estesa alla verifica di metodologie di valutazione del rischio e allo sviluppo di tecnologie alternative a rischio ridotto e di sistemi sofisticati di controllo dei processi e di detezione.

L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di tecnologie di protezione e di ripristino dell'ambiente includendo tutti gli aspetti principali dell'ambiente urbano e il **risanamento dei suoli**. La ricerca relativa al trattamento e all'eliminazione **chimica, fisica o biologica** dei residui tossici, degli effluenti liquidi e del riciclaggio dei residui industriali e urbani sarà integrata dallo sviluppo di tecnologie per la riduzione delle emissioni e della produzione di residui in determinati settori industriali. **Verranno pertanto avviati studi sul risanamento microbiologico di siti inquinanti. La ricerca per la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'industria e con il trasporto attraverso una più approfondita comprensione dei fenomeni di rischio sarà estesa alla verifica di metodologie di valutazione del rischio — avendo particolare riguardo ai fattori sociali e istituzionali che ne influenzano la percezione da parte del pubblico — e allo sviluppo di tecnologie alternative a rischio ridotto e di sistemi sofisticati di controllo dei processi e di detezione.**

(Emendamento n. 20)

Allegato I, settore 3, prima del comma introduttivo (nuovo comma)

Le trasformazioni di ordine economico e sociale rappresentano le fonti principali di rischio per l'ambiente di domani. Mettendo in comune l'insieme delle scienze, scienze «esatte» e scienze umane - in un'iniziativa interdisciplinare, la ricerca partecipa all'elaborazione di uno sviluppo duraturo.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 21)

Allegato I, settore 3, comma introduttivo

L'obiettivo generale è migliorare *le conoscenze degli aspetti giuridici, economici, etici e sanitari della politica e della gestione ambientali. La ricerca studierà settori critici della sociologia ambientale e dell'economia ambientale* e comprenderà l'elaborazione di metodi e concetti di base, la loro applicazione a problemi ambientali e la loro incorporazione in specifiche politiche settoriali della CE e in programmi di ricerca ambientali.

Pertanto l'obiettivo generale è migliorare la conoscenza e la comprensione delle interazioni attuali e potenziali tra ambiente naturale, sanitario, giuridico, sociale, economico, etico e culturale dell'uomo, nonché l'evoluzione di queste interazioni nel tempo. La ricerca farà appello alle scienze sociali, economiche e a qualsiasi altra disciplina in grado di apportare chiarimenti in merito a una problematica ecologica. La ricerca comprenderà l'elaborazione di metodi e concetti di base, la loro applicazione a problemi ambientali e la loro incorporazione in specifiche politiche settoriali della CE e in programmi di ricerca ambientali.

Un'attenzione speciale verrà data all'integrazione degli sforzi di R & S attuati negli Stati membri, nonché alla costituzione di una stretta cooperazione con i programmi internazionali attinenti allo stesso settore.

(Emendamento n. 22)

*Allegato I, settore 3**Valutazione socio-economica dell'ambiente in trasformazione*

L'obiettivo è *sviluppare i concetti di sociologia ambientale e di economia ambientale e applicarli alle trasformazioni ambientali. Sarà tenuto conto del rapido svilupparsi delle conoscenze scientifiche sull'ambiente umano e naturale. Si cercherà in particolare di integrare nei programmi internazionali corrispondenti gli sforzi di R & S fatti negli Stati membri instaurando collegamenti di cooperazione con tali programmi.*

I temi da studiare sono: *incorporazione di parametri ambientali nella metodologia economica; analisi costi/rischi/benefici; sviluppo durevole; indicatori scientifici della qualità ambientale; percezione del rischio; adattamento istituzionale alle trasformazioni ambientali; etica ambientale; tempestivo preavviso in corso di trasformazioni ambientali, compresa la valutazione delle trasformazioni demografiche, di popolazione e tecnologiche.*

Ricerca sui fattori socio-economici dell'ambiente in trasformazione

L'obiettivo è **individuare, in un primo tempo, nelle trasformazioni del sistema economico, sociale, culturale, le potenziali fonti di modifica dell'ambiente umano, e, in un secondo tempo, di individuare i possibili contributi delle scienze sociali e economiche e di qualsiasi altra disciplina all'elaborazione di un duraturo sviluppo e al processo decisionale in una situazione di incertezza.**

I temi da studiare sono i seguenti:

- 1) **ripercussioni sull'ambiente delle evoluzioni demografiche e aspetti storici dell'utilizzazione del suolo;**
- 2) **importanza del rapporto economia/ambiente per la costruzione di modelli e scenari, la contabilità nazionale e lo studio degli strumenti di politica economica; interazioni economia/energia/ambiente, valutazione delle risorse, articolazione di questo programma con la ricerca comunitaria sulle risorse energetiche e loro utilizzazione;**
- 3) **ecologia sociale (urbanizzazione e urbanismo, studio dell'innovazione sociale);**
- 4) **scienze politiche e scienze naturali: ruolo del diritto, delle istituzioni, delle strutture internazionali, statali, locali; importanza del trasferimento di nozioni dalle scienze «esatte» alle scienze umane (incertezza, imprevisto);**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- 5) **etica e ambiente: l'adesione e la partecipazione (presa di coscienza, comportamenti, motivazioni) delle popolazioni allo sviluppo duraturo; ruolo dei media e dell'informazione;**
- 6) **educazione sul ruolo e le modifiche connesse allo sviluppo della tecnologia e della scienza, sensibilizzazione ai problemi ecologici;**
- 7) **importanza degli squilibri Nord-Sud, riflessione sull'adozione di un modello di crescita da parte dei paesi dell'Europa centrale e orientale;**

(Emendamento n. 23)

Allegato I, settore 4, prima del comma introduttivo, nuovo comma

Per far fronte alla complessità della problematica ecologica, è indispensabile un'iniziativa multidisciplinare per eliminare le compartimentazioni scientifiche che rappresentano un ostacolo alla comprensione globale dei problemi ecologici.

(Emendamento n. 24)

Allegato I, settore 4, comma introduttivo

L'obiettivo è contribuire a risolvere ampi problemi di interesse transnazionale attraverso un'impostazione sistematica e una ricerca interdisciplinare. I progetti integrati serviranno a risolvere problemi regionali o problemi di immediata rilevanza per la politica ambientale della Comunità. *Esempi in proposito sono:*

L'obiettivo è contribuire a risolvere ampi problemi di interesse transnazionale attraverso un'impostazione sistematica e una ricerca interdisciplinare. I progetti integrati serviranno a risolvere problemi regionali o problemi di immediata rilevanza per la politica ambientale della Comunità. **Questo programma prevede qui di seguito un elenco non limitativo di progetti prioritari.**

(Emendamento n. 25)

Allegato I, settore 4, dopo l'ultima sezione, nuovo comma

Nell'elenco dei progetti integrati figurano anche i seguenti temi:

- **l'impovertimento genetico nelle regioni di vecchia industrializzazione;**
- **il degrado dell'ambiente alpino;**
- **i fiumi transfrontalieri.**

(Emendamento n. 62)

Allegato I, settore 4, sezione «Desertificazione nell'area mediterranea»

L'obiettivo è valutare le cause naturali e umane, i meccanismi e le incidenze della progressiva desertificazione nell'area mediterranea. La ricerca affronterà la storia, le cause (umane e climatiche) e le conseguenze della desertificazione. Saranno sviluppate strategie per combattere la desertificazione e sarà prevista l'applicazione di tali strategie a determinate zone di verifica.

L'obiettivo è valutare le cause naturali e umane, i meccanismi e le incidenze della progressiva desertificazione nell'area mediterranea. La ricerca affronterà la storia, le cause (umane e climatiche) e le conseguenze della desertificazione. Saranno sviluppate strategie per combattere la desertificazione e sarà prevista l'applicazione di tali strategie a determinate zone di verifica. **Verranno pertanto effettuate prove sul campo per il miglioramento delle proprietà chimico-fisiche del suolo, tramite il ricorso a condizionatori del suolo prodotti da materie prime abbondanti e di basso costo.**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 26)

*Allegato II*Ripartizione percentuale indicativa delle spese in % per
il periodo 1990-1994

Settore 1	
Partecipazione a programmi di trasformazione globale	35-45
Settore 2	
Tecnologie e ingegneria ambientali	20-25
Settore 3	
Ricerca sugli aspetti economici e sociali dei problemi ambientali	5-10
Settore 4	
Progetti integrati di ricerca	25-35

La ripartizione percentuale tra i diversi settori non esclude la possibilità che taluni progetti possano coprire parecchi settori.

Ripartizione percentuale indicativa delle spese in % per
il periodo 1990-1994

Settore 1	
Partecipazione a programmi di trasformazione globale	35-45
Settore 2	
Tecnologie e ingegneria ambientali	20-25
Settore 3	
Ricerca sugli aspetti economici e sociali dei problemi ambientali	10-15
Settore 4	
Progetti integrati di ricerca	20-30

La ripartizione percentuale tra i diversi settori non esclude la possibilità che taluni progetti possano coprire parecchi settori.

1. Un importo di 41,4 mecu, equivalente al 10% del totale, è utilizzato per progetti volti a promuovere la ricerca fondamentale, che dovranno essere chiaramente identificati.

2. Un importo di 16,6 mecu, equivalente al 4% del totale, destinato a progetti volti a promuovere la formazione di ricercatori nei settori contemplati dal presente programma specifico.

3. I progetti menzionati nei paragrafi 1 e 2 costituiscono oggetto di accordi conclusi con le università e gli istituti di ricerca organizzati in rete di ricerca.

4. Un importo equivalente al 3-5% dell'importo totale ritenuto necessario, è utilizzato per la valutazione delle scelte e dei rischi tecnologici, i cui risultati sono comunicati al Parlamento mediante relazioni di valutazione.

(Emendamento n. 42)

Allegato II, ultimo comma bis e ter (nuovi)

L'organico stimato necessario per la durata del programma consiste di 40 posti con inquadramento statutario (A, B, e/o C). La Commissione indica ogni anno, nel progetto preliminare di bilancio, il numero dei posti ritenuto necessario e la spesa corrispondente.

L'autorità di bilancio fissa i relativi stanziamenti.

(Emendamento n. 27)

Allegato III, punto 2, comma quarto bis (nuovo)

Nel quadro della formazione sarà messo l'accento sul tirocinio transdisciplinare. Infatti, vista la carenza europea di ricercatori pluridisciplinari, la Comunità deve favorire l'apprendistato della pluridisciplinarietà dei ricercatori in

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ecologia. Al di fuori della propria disciplina il ricercatore confermato farà un tirocinio in una o più materie complementari che contribuiscano alla propria impostazione ecologica.

(Emendamento n. 28)

Allegato III, punto 2, comma quarto ter (nuovo)

Il coordinamento all'interno del programma verrà garantito da un gruppo integratore.

I vari partecipanti a questo specifico programma devono poter beneficiare di un'informazione rapida e continua sugli altri progetti finanziati nell'ambito del programma, al fine di consentirne l'interpenetrazione indispensabile vista la complessità e la globalità dei problemi ecologici. Un gruppo ristretto di pensatori e di scienziati del settore dell'ecologia, scelti dalla Commissione per le loro competenze unanimemente riconosciute ha il ruolo di realizzare le interfacce fra le azioni di ricerca comunitarie e di sistematizzare gli incontri tra partecipanti.

(Emendamento n. 29)

Allegato III, punto 2, quinto comma (nuovo)

Le azioni concertate sono quelle definite dal regolamento finanziario.

Le azioni concertate sono quelle definite dall'**articolo 92 del regolamento finanziario.**

Le quote di partecipazione comunitaria saranno conformi a quanto previsto dall'Allegato IV della Decisione del Consiglio 90/221/CEAA/CEE.

(Emendamento n. 30)

Allegato III, punto 3

3. I partecipanti ai progetti devono essere persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, quali università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, o le associazioni di queste ultime, in particolare gruppi europei di interesse economico (GEIE).

3. I partecipanti ai progetti devono essere persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, quali università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, o le associazioni di queste ultime, in particolare gruppi europei di interesse economico (GEIE).

I partecipanti ai progetti debbono effettuare almeno il 50% delle loro spese di ricerca e sviluppo nella Comunità europea.

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità e partecipano alle spese generali di amministrazione.

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità **nell'ambito del Programma quadro.** Essi partecipano alle spese generali di amministrazione.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 31)

Allegato III, punto 4

4. I progetti saranno scelti in base al seguente ordine di priorità, premesso che il primo metodo costituisce la regola e il secondo l'eccezione.

I partecipanti a progetti saranno scelti in base alla procedura ordinaria che consiste in una selezione basata sull'invito a presentare proposte, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione può anche selezionare proposte nell'ambito della procedura speciale alle condizioni specificate di seguito, purché possano portare un contributo particolarmente interessante e significativo per l'originalità dell'argomento proposto, la novità dell'approccio scientifico e tecnico o la metodologia di esecuzione, tenendo anche presente la natura particolare dei partecipanti.

La valutazione tecnica positiva delle proposte non sarà di per sé un motivo sufficiente per accettare il progetto; la procedura speciale potrà essere applicata solo dopo aver verificato che, data la sua natura, il progetto non consenta l'applicazione della procedura ordinaria di invito a presentare proposte.

La procedura speciale deve essere avviata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura speciale sarà decisa annualmente sulla base dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 15% e potrà essere riveduto annualmente alla luce dell'esperienza.

4. I progetti saranno scelti in base al seguente ordine di priorità, premesso che il primo metodo costituisce la regola e il secondo l'eccezione.

I partecipanti a progetti saranno scelti in base alla procedura ordinaria che consiste in una selezione basata sull'invito a presentare proposte, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Qualora siano soddisfatti altri criteri di prominenza scientifica, e confermente agli orientamenti fissati dal Consiglio e dal Parlamento europeo, nel caso di numerose proposte di progetti di pari valore scientifico, sarà data la preferenza a:

- i) **proposte di progetti la cui attuazione comporta progetti in regioni meno sviluppate e/o regioni in declino industriale quali definite dagli articoli 8 e 9 del Regolamento del Consiglio CEE n. 2052/88,**
- ii) **proposte di progetti che coinvolgono piccole e medie imprese o un'associazione di queste imprese.**

La Commissione decide in ogni caso se la gestione del programma, o parte di esso, possa essere attuata da organismi o istituzioni al di fuori della Commissione, delegando conformemente tali attività.

La Commissione può anche selezionare proposte nell'ambito della procedura speciale alle condizioni specificate di seguito, purché possano portare un contributo particolarmente interessante e significativo per l'originalità dell'argomento proposto, la novità dell'approccio scientifico e tecnico o la metodologia di esecuzione, tenendo anche presente la natura particolare dei partecipanti.

La valutazione tecnica positiva delle proposte non sarà di per sé un motivo sufficiente per accettare il progetto; la procedura speciale potrà essere applicata solo dopo aver verificato che, data la sua natura, il progetto non consenta l'applicazione della procedura ordinaria di invito a presentare proposte.

La procedura speciale **viene avviata dopo il primo invito a presentare proposte e deve essere completata** prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura speciale sarà decisa annualmente sulla base dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 10% e potrà essere riveduto annualmente alla luce dell'esperienza.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La Commissione preparerà una guida a tale procedura speciale con tutte le norme applicabili, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione preparerà una guida a tale procedura speciale con tutte le norme applicabili, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza.

(Emendamento n. 32)

Allegato III, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. Uno Stato membro non può destinare a bilanci nazionali, regionali, locali, dipartimentali o ad altri bilanci pubblici, fondi comunitari assegnati a organismi di quello Stato membro in attuazione di progetti approvati in base alle disposizioni che regolano la procedura di selezione dei progetti descritta al precedente paragrafo 4.

— A3-287/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1990-1994)

Il Parlamento europeo.

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0158 def. — SYN 263) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE (C3-0161/90),
 - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0287/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 174 del 16.7.1990, pag. 40.

Giovedì 22 novembre 1990

c) **Proposta di decisione COM(90) 159 def. — SYN 264**

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e delle tecnologie marine (1990-1994)

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Terzo considerando bis (nuovo)

considerando che la ricerca fondamentale deve essere specificamente promossa su tutto il territorio della Comunità in ciascuno dei settori strategici di ricerca del programma quadro;

(Emendamento n. 2)

Terzo considerando ter (nuovo)

considerando che, oltre al programma specifico sulle risorse umane e sulla mobilità, deve essere garantita la formazione dei ricercatori in ciascuno dei settori strategici di ricerca del programma quadro;

(Emendamento n. 3)

Terzo considerando quater (nuovo)

considerando che l'impatto del programma sotto il profilo economico, sociale, umano e ambientale deve costituire oggetto di una valutazione indipendente e che occorre effettuare una valutazione delle scelte e dei rischi tecnologici da parte di un gruppo di esperti indipendenti;

(Emendamento n. 34)

Quarto considerando

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma-quadro comprende un importo di 57 mio di Ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, *da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni;* che l'entità del presente programma specifico all'interno dell'azione «Ambiente» *induce a ridurre la stima dei mezzi finanziari necessari al presente programma di 1,04 mio di Ecu da attribuire a detta azione centralizzata, al fine di rispettare il disposto dell'articolo 130 P, paragrafo 2, seconda frase, del Trattato;*

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma-quadro comprende un fabbisogno **estimativo** di 57 mio di Ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione **che dovrà formare oggetto di una decisione del Consiglio in cooperazione con il Parlamento;** che l'entità del presente programma specifico all'interno dell'azione «Ambiente» **richiede un contributo finanziario per detta azione centralizzata; che il contributo in questione è proporzionale alla capacità finanziaria del programma;**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 174 del 16.7.1990, pag. 48.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Sesto considerando

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto selezionando progetti di ricerca e di sviluppo affinché beneficino del contributo della Comunità; che la Commissione deve sollecitare la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; che è opportuno prevedere anche una procedura *speciale destinata a* garantire un certo grado di flessibilità, che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione e alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma;

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto selezionando progetti di ricerca e di sviluppo affinché beneficino del contributo della Comunità; che la Commissione deve sollecitare la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; che è opportuno prevedere anche una procedura **eccezionale da applicare negli intervalli tra gli inviti a presentare proposte per** garantire un certo grado di flessibilità, che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione dalla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma;

(Emendamento n. 5)

Settimo considerando

considerando che, nella selezione dei progetti da attuare nell'ambito del programma, deve essere attribuita particolare attenzione al principio della coesione economica e sociale, al carattere transnazionale dei progetti e al sostegno da presentare alle piccole e medie imprese;

considerando che, nella selezione dei progetti da attuare nell'ambito del programma, deve essere attribuita particolare attenzione al principio della coesione economica e sociale, al carattere transnazionale dei progetti e al sostegno da presentare alle piccole e medie imprese **nonché agli istituti di ricerca e alle università;**

(Emendamento n. 6)

Articolo 1

È adottato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo delle scienze e delle tecnologie marine definito nell'allegato 1.

È adottato per il periodo **che decorre dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale sino al 31 dicembre 1994**, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo delle scienze e delle tecnologie marine definite nell'allegato 1.

(Emendamento n. 35)

Articolo 2, paragrafo 1

1. L'importo delle spese comunitarie, stimato necessario per l'attuazione dell'azione oggetto della presente decisione ammonta a 104 mio di ecu. *Da tale importo vengono dedotti 1,04 mio di Ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati. L'importo così ridotto a 102,96 mio di Ecu comprende le spese per il personale che possono raggiungere al massimo il 5%.* Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

1. L'importo delle spese comunitarie, stimato necessario per l'attuazione dell'azione oggetto della presente decisione ammonta a 104 mio di ecu, **in cui sono compresi le spese per il personale e il contributo per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati.** **Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa delle spese di attuazione per i settori in cui si articola il programma. Le modalità di diffusione e valorizzazione dei risultati figurano all'allegato III.** L'allegato II contiene oltre alla ripartizione indicativa dei fondi anche le modalità relative al personale.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

*Articolo 2, paragrafo 1, comma primo bis (nuovo)***Tale programma non deve sostituire, bensì completare il precedente programma.**

(Emendamento n. 8)

Articolo 5, paragrafo 3

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/CEEA/CEE.

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/CEEA/CEE. **Esse valuteranno la rispondenza dell'attuazione dei programmi ai sei principali orientamenti enunciati all'Allegato II della Decisione del Consiglio 90/221/CEEA/CEE (1).**

(Emendamento n. 9)

Articolo 6

1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato in appresso denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato in appresso denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri, **tra cui esperti nel settore scientifico**, e presieduto dal rappresentante della Commissione. **Il Parlamento europeo è informato in modo esaustivo e in tempo utile delle decisioni del comitato.**

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del Trattato.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche **e, se del caso, le procedure relative alla formazione e alla valutazione**, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del Trattato.

3. Viene redatto *ogni anno, ed eventualmente aggiornato*, un piano di lavoro che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base ai *piani di lavoro annuali*.

3. **All'inizio del programma** viene redatto un piano di lavoro, **sogetto a regolare revisione**, che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al **piano di lavoro**.

(Emendamento n. 10)

Articolo 7

1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame. *Il parere è adottato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione*

1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame, **se necessario facendo ricorso al voto.**

(1) G.U. n. L 117 dell' 8.5.1990.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non prende parte alla votazione.

2. La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.

3. Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Se il Consiglio non ha deliberato entro un mese dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, le misure proposte sono state adottate dalla Commissione.

2. Il parere è messo a verbale. Ogni Stato membro ha inoltre la facoltà di chiedere che sia messa a verbale anche la propria posizione.

3. La Commissione tiene nel massimo conto il parere emesso dal comitato e informa il comitato stesso circa il modo in cui si è tenuto conto del parere da esso reso.

4. **soppresso**

(Emendamento n. 11)

Articolo 8

1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica, ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare i piani di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- di valutare i progetti presentati, di cui al punto 2 dell'Allegato III, e di stimare il contributo finanziario della Comunità quando i progetti sono presentati nell'ambito della procedura ordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e il contributo è superiore a 5.000.000 ecu;
- di valutare tutti i progetti presentati nell'ambito della procedura straordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e di stimare il contributo finanziario della Comunità;
- delle misure intese alla valutazione del programma.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del programma.

3. La Commissione informa il comitato:

- dello stato di avanzamento del programma,
- dei progetti di inviti a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica, ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare il piano di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- del contenuto degli inviti a presentare proposte, ai sensi dell'allegato III,
- della partecipazione a qualunque progetto delle organizzazioni e imprese non comunitarie di cui all'articolo 10,
- di qualunque adeguamento della ripartizione indicativa delle risorse finanziarie di cui all'Allegato II,
- delle misure da adottare in ordine alla valutazione del programma e di quei progetti presentati mediante la procedura eccezionale,
- delle misure di accompagnamento e degli accordi relativi alla diffusione, alla protezione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca per promuovere la ricerca fondamentale, la formazione di ricercatori e la valutazione tecnologica effettuata nell'ambito del programma,
- delle misure di accompagnamento, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III,

2. La Commissione notifica al Parlamento europeo le proposte di decisione trasmesse al comitato nell'esercizio dei propri poteri esecutivi.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- *dei progetti di cui al punto 2 dell'Allegato III, presentati nell'ambito della procedura ordinaria, per i quali la partecipazione della Comunità è inferiore a 5 mio di ecu, nonché dei risultati della loro valutazione,*
- delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.
- delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

Articolo 10

Qualora la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare le modalità di tale collaborazione.

Qualora la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 130 N del Trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare le modalità di tale collaborazione.

Verrà accordata priorità alla cooperazione con i gruppi operanti a livello regionale e con i paesi europei non membri della Comunità europea nonché agli orientamenti stabiliti dal Consiglio e dal Parlamento europeo (').

Le trattative per detti accordi internazionali possono unicamente essere avviate con i paesi terzi che hanno già sottoscritto con la Comunità un accordo di cooperazione in cui si dichiara esplicitamente che lo sviluppo della ricerca e della tecnologia o il progresso scientifico costituisce uno degli obiettivi della cooperazione.

La decisione sulla conclusione di tali accordi è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato.

La decisione sulla conclusione dei suddetti accordi **internazionali** è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato.

(Emendamento n. 13)

Allegato I, terzo comma

Il risultato cui si mira è quello di sviluppare alcune attività iniziate nell'ambito del programma pilota MAST (1989-1992), introdurre nuovi temi ed estendere il campo di attività in termini geografici.

Il risultato cui si mira è quello di sviluppare alcune attività iniziate nell'ambito del programma pilota MAST (1989-1992), introdurre nuovi temi ed estendere il campo di attività in termini geografici **per interessare soprattutto l'Atlantico settentrionale, i mari adiacenti e i mari artici anche se occorre rafforzare le azioni decise per il Mediterraneo.**

(') Elaborati durante la concertazione sul programma quadro per le attività comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994)

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Allegato I, settore 1, secondo comma

Si effettueranno studi particolareggiati e ampliati dei sistemi di circolazione oceanica e della dinamica delle masse d'acqua per determinare il movimento delle acque e i processi fisici che si verificano nei mari europei e negli oceani adiacenti. Particolare attenzione verrà dedicata al margine della piattaforma continentale; il ghiaccio marino verrà studiato in relazione alla formazione delle acque profonde ed alla circolazione globale.

Si effettueranno studi particolareggiati e ampliati dei sistemi di circolazione oceanica e della dinamica delle masse d'acqua per determinare il movimento delle acque e i processi fisici che si verificano nei mari europei e negli oceani adiacenti. Particolare attenzione verrà dedicata al margine della piattaforma continentale e alla zona intercotidale; **l'influenza del ghiaccio marino verrà studiata in relazione alla formazione delle acque profonde e alla circolazione oceanica globale e costituirà oggetto di studio anche l'influenza dell'eventuale scioglimento dei ghiacci dovuto all'«effetto serra» sull'innalzamento delle acque marine (in relazione con il programma STEP/EPOCH).**

(Emendamento n. 15)

Allegato I, settore 1, quarto comma

Si intraprenderanno studi per valutare la velocità delle reazioni di scambio di sostanze nei punti di interazione (per esempio le varie interfacce: aria-mare, fondale-colonna d'acqua, ecc.), soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.

Si intraprenderanno studi per valutare la velocità delle reazioni di scambio di sostanze nei punti di interazione (per esempio le varie interfacce: **terra-mare**, aria-mare, fondale-colonna d'acqua, ecc.), soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.

(Emendamento n. 30)

Allegato I, settore 1, comma quarto bis (nuovo)

Poiché la capacità degli oceani di assorbire CO₂ ha una grande influenza nella valutazione della dinamica dell'effetto serra, verranno effettuate ricerche volte a migliorare la comprensione dell'assorbimento del CO₂ da parte degli oceani.

(Emendamento n. 16)

Allegato I, settore 1, quinto comma

Le attività di ricerca mireranno alla costruzione di espressioni matematiche e modelli affidabili per descrivere i processi biologici. Particolare attenzione verrà dedicata a progetti che esaminino il legame tra fattori fisico-chimici e le corrispondenti risposte biologiche a tutti i livelli trofici.

Le attività di ricerca mireranno alla costruzione di espressioni matematiche e modelli affidabili per descrivere i processi biologici **e gli ecosistemi, ma non si escluderanno in alcun modo i modelli cosiddetti «caotici» o «neutri». Si terrà conto di qualsiasi variazione, piccola o grande.** Particolare attenzione verrà dedicata a progetti che esaminino il legame tra fattori fisico-chimici e le corrispondenti risposte biologiche a tutti i livelli trofici.

(Emendamento n. 17)

Allegato I, settore 1, ottavo comma

Queste attività faranno partecipare la CE a programmi internazionali in corso (quali, per esempio, l'esperimento mondiale di circolazione oceanica — WOCE —, gli studi congiunti del flusso oceanico globale — JGOFS — ecc.)

Queste attività faranno partecipare la CE a programmi internazionali in corso (quali, per esempio, l'esperimento mondiale di circolazione oceanica — WOCE —, gli studi congiunti del flusso oceanico globale — JGOFS — **il**

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

e contribuiranno al conseguimento dei loro obiettivi a lungo termine. Le attività in questo settore si svolgeranno in cooperazione con quelle degli affini programmi comunitari sull'ambiente marino (per esempio STEP, EPOCH, FAR e le attività del CCR). Nell'ambito della geologia marina si ricercherà all'occorrenza la complementarità con il programma di perforazioni oceaniche (Ocean Drilling Programme) per evitare ogni doppione.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

programma internazionale geosfera-biosfera, ecc.) e contribuiranno al conseguimento dei loro obiettivi a lungo termine. Le attività in questo settore si svolgeranno in cooperazione con quelle degli affini programmi comunitari sull'ambiente marino (per esempio STEP, EPOCH e le attività del CCR), **ed eventualmente sulle energie rinnovabili (maree, ecc.), sull'acquacoltura e la pesca FAR e soprattutto, per quanto concerne quest'ultima, sui mezzi per preservare le specie senza pregiudicare l'efficienza di tale industria.** Nell'ambito della geologia marina si ricercherà all'occorrenza la complementarità con il programma di perforazioni oceaniche (Ocean Drilling Programme) per evitare ogni doppione.

(Emendamento n. 18)

Allegato I, settore 2

Gli obiettivi, che utilizzano i risultati di progetti della fase pilota di MAST (1989-1992), sono: arrivare ad una comprensione più approfondita dei processi marini che influenzano il comportamento delle strutture costiere nonché delle loro modalità d'interazione; sviluppare una modellizzazione numerica dei processi costieri e l'integrazione dei modelli di processo ai fini della gestione delle coste europee; infine armonizzare su scala europea gli aspetti concettuali della progettazione di opere di ingegneria costiera. Le attività di ricerca si concentreranno quindi sullo studio di correnti, onde, comportamento dei sedimenti (mobilizzazione, trasporto, deposito, proprietà geotecniche) nonché cambiamenti dei fondali e morfologia costiera. Le attività di ricerca sull'ingegneria costiera approfondiranno lo studio degli aspetti relativi all'impatto delle onde e di altri processi costieri sulla stabilità dei frangiflutti e di altre strutture. Un obiettivo particolare è mantenere e accentuare il vantaggio di cui l'Europa gode in questi campi formulando linee guida europee per l'ingegneria costiera. Si intraprenderanno anche ricerche per migliorare i progetti di nutrimento delle spiagge, e si garantirà la sinergia con le attività di ricerca riguardanti la climatologia e i rischi naturali.

Gli obiettivi, che utilizzano i risultati di progetti della fase pilota di MAST (1989-1992), sono: arrivare ad una comprensione più approfondita dei processi marini che influenzano il comportamento delle strutture costiere nonché delle loro modalità d'interazione; sviluppare una modellizzazione numerica dei processi costieri e l'integrazione dei modelli di processo ai fini della gestione delle coste europee; infine armonizzare su scala europea gli aspetti concettuali della progettazione di opere di ingegneria costiera. Le attività di ricerca si concentreranno quindi sullo studio di correnti, onde, comportamento dei sedimenti (mobilizzazione, trasporto, deposito, proprietà geotecniche) nonché cambiamenti dei fondali e morfologia costiera. Le attività di ricerca sull'ingegneria costiera approfondiranno lo studio degli aspetti relativi all'impatto delle onde e di altri processi costieri sulla stabilità dei frangiflutti e di altre strutture. Un obiettivo particolare è mantenere e accentuare il vantaggio di cui l'Europa gode in questi campi formulando linee guida europee per l'ingegneria costiera. Si intraprenderanno anche ricerche per migliorare i progetti di nutrimento delle spiagge e della **cosiddetta protezione «contro il mare»** e si garantirà la sinergia con le attività di ricerca riguardanti la climatologia e i rischi naturali.

(Emendamento n. 19)

Allegato I, settore 3, secondo comma

Le attività di ricerca mireranno a sviluppare nuovi sensori, la trasmissione di dati in tempo (quasi) reale ed i collegamenti a due vie per comunicazioni. Ulteriori ricerche riguarderanno gli strumenti di misurazione e campionatura destinati ad operare nella colonna d'acqua, sul fondo marino e al di sotto di esso. Le ricerche sull'acustica subacquea avranno come obiettivo in particolare la scelta automatica del percorso dei veicoli, la determinazione delle proprietà dei fondali marini, la comunicazione acustica, la determinazione dell'andamento dei rilievi al di sotto dello strato di fondo e misurazioni acustiche di tipo innovativo. Si prenderanno iniziative selettive nello sviluppo di tecnologie abilitanti nuove o migliorate, quali ad esempio l'ottica e l'ottenimento di immagini mediante l'acustica. Si procederà anche a studi per identificare e sfruttare le sostanze chimiche naturalmente riscontrabili nell'ambiente marino nonché a studi sullo sfruttamento delle risorse minerali marine.

Le attività di ricerca mireranno a sviluppare nuovi sensori, la trasmissione di dati in tempo (quasi) reale ed i collegamenti a due vie per comunicazioni. Ulteriori ricerche riguarderanno gli strumenti di misurazione e campionatura destinati ad operare nella colonna d'acqua, sul fondo marino e al di sotto di esso. **Una migliore conoscenza della dinamica della crosta oceanica e del mantello può consentire previsioni più esatte dei rischi sismici.** Le ricerche sull'acustica subacquea avranno come obiettivo in particolare la scelta automatica del percorso dei veicoli, la determinazione delle proprietà dei fondali marini, la comunicazione acustica, la determinazione dell'andamento dei rilievi al di sotto dello strato di fondo e misurazioni acustiche di tipo innovativo. Si prenderanno iniziative selettive nello sviluppo di tecnologie abilitanti nuove o migliorate, quali ad esempio l'ottica e l'ottenimento di immagini mediante l'acustica. Si procederà anche a studi per identificare e sfruttare le sostanze chimiche naturalmente riscontrabili nell'ambiente marino nonché a studi sullo sfruttamento delle risorse minerali

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

marine (sabbie e ghiaia, noduli, alghe, sostanze utilizzabili in farmacia), ma anche per meglio conoscere gli effetti dei rifiuti causati dalle attività umane (rifiuti urbani, residui tossici dell'industria, sia essa nucleare, chimica o petrolifera, residui dell'agricoltura, inquinamento dovuto alla piscicoltura e alle varie attività portuali, ecc.). Qualsiasi ricerca volta a immettere intenzionalmente sostanze tossiche nell'ambiente marino non potrà ottenere finanziamenti comunitari e ciò per consentire una buona gestione dell'acquacoltura, della pesca e del turismo.

(Emendamento n. 33)

Allegato I, settore 3, comma secondo bis (nuovo)

Verranno avviati lavori di progettazione e prova in campo di un sistema di monitoraggio dei principali parametri ambientali delle acque costiere.

(Emendamento n. 20)

*Allegato I, settore 3 bis (nuovo)***Settore 3 bis — Iniziative di sostegno**

Le iniziative di sostegno avviate nell'ambito del programma pilota MAST proseguiranno e comprenderanno le seguenti azioni: l'istituzione di un sistema europeo di dati e informazioni sugli oceani comprendente un sistema sulla gestione dei dati sulle rilevazioni a distanza; la preparazione di norme e standard per la scienza e la tecnologia marina; un'iniziativa per il coordinamento di modelli che comprenda la definizione di modelli per fini gestionali; lo sviluppo di un sistema pilota di comunicazione per lo scambio di informazioni di campagne di ricerca e attrezzature di ricerca; studi sui requisiti scientifici e di progettazione per nuove strutture di ampia scala; formazione avanzata; nuovi approcci per la mappatura e la sorveglianza batometrico-idrografica.

(Emendamento n. 21)

*Allegato I, settore 3 ter (nuovo)***Settore 3 ter — Progetti integrati**

Verranno messi a punto progetti integrati per trattare problemi specifici che richiedono ricerche coordinate multidisciplinari su vasta scala. Tali problemi potrebbero essere definiti sulla base di requisiti scientifici e tecnologici o stabiliti sulla base dei requisiti scientifici di una particolare zona geografica. In sede di definizione dei progetti integrati si terrà altresì conto della necessità di colmare la mancanza di capacità scientifica in taluni paesi.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 22)

*Allegato II*RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE PER IL
PERIODO 1990-1994 (IN %)

Settore 1	
Scienze marine, <i>compresi i progetti integrati</i>	45-50
Settore 2	
Ingegneria costiera	15-20
Settore 3	
Tecnologie marine	30-35

La ripartizione fra i diversi settori non esclude la possibilità che i progetti possano coprire più di un'area.

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE PER IL
PERIODO 1990-1994 (IN %)

Settore 1	
Scienze marine, <i>compresi i progetti integrati</i>	40-45
Settore 2	
Ingegneria costiera	15-20
Settore 3	
Tecnologie marine	25-30
Settore 3 bis	
Iniziative di sostegno	5-10
Settore 3 ter	
Progetti integrati	5-10

La ripartizione fra i diversi settori non esclude la possibilità che i progetti possano coprire più di un'area.

1. È ammesso il principio di un incentivo alla formazione di ricercatori nei settori coperti da questo programma specifico, ma l'importo destinato a questi progetti non deve superare l'8% del totale.

2. I progetti menzionati al paragrafo 1 costituiscono oggetto di accordi conclusi con le Università e gli Istituti di ricerca organizzati in reti di ricerca.

3. Un importo di 936.000 ecu, equivalente al 3% dell'importo totale ritenuto necessario per il settore 3 (Tecnologie marine), è destinato alla valutazione delle scelte tecnologiche e dei rischi, i risultati della quale sono comunicati al Parlamento mediante relazioni di valutazione.

(Emendamento n. 36)

Allegato II, ultimo comma bis e ter (nuovi)

L'organico stimato necessario per la durata del programma consiste di 19 posti con inquadramento statutario (A, B, e/o C). La Commissione indica ogni anno, nel progetto preliminare di bilancio, il numero dei posti ritenuto necessario e la spesa corrispondente.

L'autorità di bilancio fissa i relativi stanziamenti.

(Emendamento n. 23)

Allegato III, punto 2, commi quarto e quarto bis (nuovo)

Le azioni concertate sono quelle definite dal regolamento finanziario.

Le azioni concertate sono quelle definite dall'articolo 92 del Regolamento finanziario.

Le quote di partecipazione comunitaria saranno conformi a quanto previsto dall'Allegato IV della Decisione del Consiglio 90/221/CEEA/CEE.

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 40)

Allegato III, punto 3, primo comma bis (nuovo) e secondo comma

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità e partecipano alle spese generali di amministrazione.

I partecipanti ai progetti devono effettuare almeno il 50% delle proprie spese di ricerca e sviluppo all'interno della Comunità europea.

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità **a titolo del programma quadro** e partecipano alle spese generali di amministrazione.

(Emendamento n. 25)

Allegato III, punto 4, commi secondo bis e ter (nuovi)

Laddove siano soddisfatti altri criteri di validità scientifica e in linea con gli orientamenti concordati fra il Consiglio e il Parlamento europeo, qualora vengano proposti più progetti di uguale valore scientifico, sarà accordata priorità:

- i) **a proposte di progetti alla cui realizzazione siano interessati partecipanti di regioni in ritardo di sviluppo e/o di regioni in declino industriale quali definite agli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2052/88,**
- ii) **a proposte di progetti cui siano interessate piccole e medie imprese o loro associazioni.**

La Commissione stabilirà in ciascun caso se la gestione del programma, o di parti di esso, può essere intrapresa da organizzazioni o istituzioni al di fuori della Commissione e provvederà a delegare i lavori di conseguenza.

(Emendamento n. 26)

Allegato III, punto 4, quinto comma

La procedura speciale deve essere avviata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

La procedura speciale **viene** avviata **dopo il primo invito a presentare proposte e deve essere completata** prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

(Emendamenti nn. 38 e 27)

Allegato III, paragrafo 4, sesto comma

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura *speciale* sarà deciso annualmente sulla base

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura **eccezionale** sarà deciso annualmente sulla base

Giovedì 22 novembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 15% e potrà essere riveduto annualmente alla luce dell'esperienza.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 10% della dotazione annuale iscritta in bilancio.

(Emendamento n. 41)

Allegato III, punto 4, comma settimo bis (nuovo)

La Commissione trasmetterà tale guida al Parlamento entro e non oltre la data di adozione della presente decisione.

(Emendamento n. 28)

Allegato III, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri non possono trasferire a un bilancio governativo, nazionale, regionale, locale, dipartimentale o di altro genere, gli stanziamenti comunitari attribuiti a organizzazioni di uno Stato membro nel quadro dell'esecuzione di progetti accettati ai termini della procedura di selezione dei progetti definita al paragrafo 4 di cui sopra.

— A3-290/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e delle tecnologie marine (1990-1994)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0159 def.- SYN 264) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE (C3-0162/90),
 - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia nonché i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0290/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE;
 3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 174 del 16.7.1990, pag. 48.

Giovedì 22 novembre 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 22 novembre 1990

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP, DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERREIRA RIBEIRO, FERRER I CASALS, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FUNCK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MARTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUYTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI,

Giovedì 22 novembre 1990

VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL,
WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN,
ZAVVOS, ZELLER.

Giovedì 22 novembre 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione comune sui licenziamenti nell'industria informatica

(+)

ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARZANTI, BIRD, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CRAMPTON, DAVID, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, GALLE, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HOON, HORY, IMBENI, LANNOYE, LOMAS, MARTIN D., MCGOWAN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, ONUR, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PLANAS PUCHADES, PORRAZZINI, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, ROMEOS, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, DE LOS SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERWAERDE, VISSER, VON DER VRING, WETTIG, WILSON, WURTZ, WYNN.

(-)

ALBER, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BINDI, BOCKLET, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, DEPREZ, DILLEN, FONTAINE, GUIDOLIN, HABSBURG, HERMANS, HOPPENSTEDT, KLEPSCH, LACAZE, LANGES, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MAHER, MARCK, MENDES BOTA, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PATTERSON, PIERROS, PISONI F., PRAG, PRICE, PRONK, RAWLINGS, REDING, ROBLES PIQUER, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, VERHAGEN, ZAVVOS.

(O)

PETER.

*Risoluzione di cui al doc. A 3-270/90**(Emendamento n. 106)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P., BENOIT, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,

Giovedì 22 novembre 1990

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, IMBENI, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARTIN D., MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PERSCHAU, PETER, PETERS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROMEOS, ROSMINI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, DE LOS SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SARLIS, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, STAES, STAVROU, TINDEMANS, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VON DER VRING, WAECHTER, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(—)

DEFRAIGNE, FITZGERALD, FITZSIMONS, KILLILEA, LALOR, LANE, PASTY, VERHAGEN, VON WECHMAR, WIJSENBECK.

(O)

LULLING, REDING, SBOARINA.

*Idem**(Emendamento n. 163)*

(—)

AGLIETTA, VON ALEMANN, ANGER, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, CALVO ORTEGA, COX, CRAMON-DAIBER, DE GUCHT, DEFRAIGNE, DE DONNEA, ERNST DE LA GRAETE, FERRER I CASALS, GANGOITI, LLAGUNO, LANNOYE, LARIVE, NIELSEN T., RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SANDBÆK, DE LOS SANTOS LÓPEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER, SIMPSON A., STAES, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, VERWAERDE, VON WECHMAR.

(—)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BINDI, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÚHRKOP DÚHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LINKOHR, LLORCA

Giovedì 22 novembre 1990

VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROSMINI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VON DER VRING, WAECHTER, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

HOLZFUSS, MIHR.

*Idem**(Emendamento n. 165)*

(+)

AGLIETTA, ANGER, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FERRER I CASALS, GANGOITI LLAGUNO, LANNOYE, PARTSCH, QUISTORP, SANDBÆK, DE LOS SANTOS LÓPEZ, STAES, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LANE, LANGES, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROSMINI, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VON DER VRING, VON WECHMAR, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

Giovedì 22 novembre 1990

*Idem**(Emendamento n. 130)*

(+)

BJØRNVIG, GANGOITI LLAGUNO, POLLACK, SANDBÆK, DE LOS SANTOS LÓPEZ, VERBEEK.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARTON, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BRAUN-MOSER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FALQUI, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORÁN LÓPEZ, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, VON WECHMAR, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(0)

BLANEY, VANDEMEULEBROUCKE.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, COT, COX, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDER

Giovedì 22 novembre 1990

CROFT, FERRER I CASALS, FONTAINE, FUNK, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HUGHES, JACKSON M., JEPSEN, LA PERGOLA, LARIVE, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A., SIMPSON B., SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VON DER VRING, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WYNN.

(—)

ANTONY, BJØRNVIG, BLOT, DILLEN, EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS, GRUND, GUILLAUME, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, LALOR, LANE, MARTINEZ, MEGRET, PASTY, SANDBÆK, SCHODRUCH, TAURAN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DER WAAL, VERWAERDE.

(O)

AGLIETTA, ALAVANOS, ANGER, BETTINI, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FAYOT, GANGOITI LLAGUNO, JOANNY, LANNOYE, LULLING, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, PARTSCH, PATTERSON, QUISTORP, REDING, RIBEIRO, WAECHTER.

Risoluzione di cui al doc. A 3-317/90

(Emendamento n. 3)

(—)

AGLIETTA, ANGER, BETTINI, BLOT, BOMBARD, BONTEMPI, CECI, DE GIOVANNI, DESAMA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, JOANNY, LANNOYE, MARTINEZ, MAYER, MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, PARTSCH, PORRAZZINI, QUISTORP, ROBLES PIQUER, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, WAECHTER.

(—)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BARTON, BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BIRD, BOFILL ABEILHE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GUCHT, DEFRAIGNE, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZSIMONS, FUNK, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOLZFUSS, HOON, HORY, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LANE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MARINHO, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ

Giovedì 22 novembre 1990

CLIMENT, PACK, PASTY, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, ROMEOS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)

MIRANDA DA SILVA, RIBEIRO, SANDBÆK.
